



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI AFFERENZA RELATORE:
DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E DIRITTO**

TESI DI LAUREA

**SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA E
MODIFICHE STATUTARIE**

RELATORE:

CH.MO PROF. MARCO CIAN

LAUREANDO: WALTER CHINAGLIA

MATRICOLA N. 1058670

ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

INDICE

	pagina n.
Introduzione	1
1. Il fenomeno delle società a responsabilità limitata quasi “a-capitalizzate”	3
1.1. La comparsa di società a bassa capitalizzazione nel panorama societario europeo	3
1.2. Una breve analisi comparatistica tra ordinamenti	10
1.2.1. Francia	10
1.2.2. Germania	12
1.2.3. Spagna	16
1.2.4. Belgio	18
1.3. L’evoluzione delle società quasi “a-capitalizzate” nell’ordinamento giuridico italiano	19
1.3.1. Il primo intervento normativo: il decreto legge n. 1/2012, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata semplificata	22
1.3.2. Il secondo intervento normativo: il decreto legge n. 83/2012, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata a capitale ridotto	25
1.3.3. Il decreto ministeriale n. 138/2012 contenente il modello <i>standard</i> di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata	27
1.3.4. Il terzo intervento normativo: il decreto legge n. 76/2013, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata ordinaria “a capitale marginale”	29
2. La disciplina della società a responsabilità limitata semplificata italiana	33
3. Le modifiche statutarie	47
3.1. La questione tipologica	47
3.2. Il tema della derogabilità dell’atto costitutivo <i>standard</i>	52
3.2.1. Le modifiche dell’atto costitutivo <i>standard</i> al momento della costituzione della società a responsabilità limitata semplificata	57

3.2.2.	Le modifiche dell'atto costitutivo <i>standard</i> durante la vita della società	68
4.	Le operazioni sul capitale	86
4.1.	Il dibattito in merito al ruolo del capitale sociale alla luce delle recenti modifiche normative	86
4.2.	Il problema del finanziamento della società a responsabilità limitata semplificata	92
4.3.	La particolare disciplina della riserva legale	97
4.4.	Le operazioni sul capitale sociale	103
4.4.1.	Le operazioni di aumento del capitale della società a responsabilità limitata semplificata e conseguenze operative: <i>upgrade</i> e trasformazioni "progressive"	106
4.4.2.	Le operazioni di riduzione del capitale della società a responsabilità limitata semplificata e conseguenze operative: <i>downgrade</i> e trasformazioni "regressive"	116
	Conclusione	129
	Riferimenti bibliografici e sitografici	132
	Altri riferimenti bibliografici e sitografici	136
	Giurisprudenza	140

Introduzione

L'attuale disciplina delle società a responsabilità limitata trova, in gran parte, origine nella riforma organica del diritto societario operata nel 2003. In conseguenza del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, infatti, la società a responsabilità limitata prende le distanze e, in un certo senso, si affranca dal modello della società per azioni – e dalla relativa disciplina – per reclamare un ruolo maggiormente autonomo all'interno del panorama societario italiano.

Antecedentemente alla riforma del diritto societario, la disciplina della società a responsabilità limitata era infatti per lo più dettata per rinvio alle norme previste in materia di società per azioni. Tuttavia, proprio il massiccio ricorso a richiami di una disciplina parallela portò all'attenzione degli operatori e, successivamente, del legislatore, le differenti necessità e i diversi interessi che la società a responsabilità limitata presentava rispetto alla società di tipo azionario. Cercando di dare adeguata risposta a tali esigenze – emerse con chiarezza anche dall'esperienza dei pratici – il legislatore, con la riforma del diritto societario, ha introdotto una disciplina specifica più articolata per il tipo sociale in discorso.

Tale disciplina ha accentuato l'autonomia privata e la flessibilità della s.r.l., enfatizzando il rilievo della figura del socio, rendendo la società a responsabilità limitata un tipo fortemente adattabile – grazie al più ampio spazio assegnato all'autonomia privata, in particolare in sede di elaborazione delle norme statutarie – alle più diverse esigenze e, conseguentemente, ha rafforzato il ruolo della s.r.l. stessa quale tipo sociale più diffuso nella pratica ¹.

Anche per tali ragioni – ma, come si vedrà, non solamente per questo – il legislatore ha eletto la società a responsabilità limitata quale tipo sociale di riferimento per l'introduzione di modifiche legislative, del cui *iter* si parlerà in seguito, che hanno portato alla comparsa nell'ordinamento giuridico italiano di società a bassa capitalizzazione anche al di fuori dell'ambito delle società di persone.

Il primo capitolo del presente lavoro, dunque, va ad analizzare le ragioni, le modalità e le cause che hanno portato alla comparsa nel panorama societario – non solo italiano – di varianti di società a responsabilità limitata dotate di un capitale sociale ridotto. Dopo una breve analisi comparatistica avente la finalità di illustrare le principali caratteristiche di tali società in alcuni paesi europei che hanno arricchito il proprio ordinamento giuridico con queste nuove figure societarie, illustrerò l'iter legislativo avvenuto nel nostro paese a partire

¹ A. DACCÒ, *La s.r.l. Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in AA.VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 563.

dal 2012 – anno di introduzione della prima versione di società a capitale ridotto in Italia – fino ai giorni nostri, con l'introduzione della normativa che sarà esaminata nel prosieguo.

Nei capitoli seguenti analizzerò le principali problematiche sorte in seguito all'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata come da ultimo modificata e successivamente porrò la mia attenzione sulla questione della derogabilità o meno del modello *standard* di atto costitutivo predisposto dal legislatore per tale figura societaria. Il tema è controverso e il legislatore – anche con gli ultimi interventi in materia – non ha certo contribuito a dirimere i dubbi che già si presentavano. Differenti, infatti, risultano essere le posizioni assunte dalla dottrina e ogni filone interpretativo porta ragioni più o meno valide a sostegno della propria tesi: vi è chi sostiene l'assoluta inderogabilità dell'atto costitutivo *standard*, vi è chi afferma che vi sia spazio per una integrazione del modello *standard* – anche alla luce, appunto, del poco limpido operato legislativo e della scarsa attenzione alla formula linguistica utilizzata nel definire inderogabili le sole clausole ivi inserite, vi è chi ammette inoltre la possibilità di modificare – in maniera più o meno ampia – l'atto costitutivo *standard*. Tale analisi è di indubbia rilevanza in quanto una modificabilità dell'atto costitutivo potrebbe portare all'applicazione di differenti regole di funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata.

Dopo una breve analisi in merito al ruolo e alla funzione del capitale sociale, terminerò il presente trattato soffermandomi sulla disciplina del capitale sociale. Stante, infatti, il mancato coordinamento della disciplina recentemente introdotta nell'ordinamento con le norme relative alle operazioni sul capitale, esaminerò la fattibilità delle operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale nonché le operazioni straordinarie in cui una società a responsabilità limitata semplificata potrebbe essere coinvolta.

1. Il fenomeno delle società a responsabilità limitata quasi “a-capitalizzate”

Sommario: 1.1. La comparsa di società a bassa capitalizzazione nel panorama societario europeo – 1.2. Una breve analisi comparatistica tra ordinamenti – 1.2.1. Francia – 1.2.2. Germania – 1.2.3. Spagna – 1.2.4. Belgio – 1.3. L’evoluzione delle società quasi “a-capitalizzate” nell’ordinamento giuridico italiano - 1.3.1. Il primo intervento normativo: il decreto legge n. 1/2012, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata semplificata – 1.3.2. Il secondo intervento normativo: il decreto legge n. 83/2012, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata a capitale ridotto – 1.3.3. Il decreto ministeriale n. 138/2012 contenente il modello *standard* di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata – 1.3.4. Il terzo intervento normativo: il decreto legge n. 76/2013, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata ordinaria “a capitale marginale”

1.1. La comparsa di società a bassa capitalizzazione nel panorama societario europeo

L’entrata in scena, nel panorama societario europeo, delle società di capitali a bassa capitalizzazione prende avvio, tra le altre cose, a seguito delle famose pronunce, in materia di libertà di stabilimento societario all’interno dell’Unione Europea, da parte della Corte di Giustizia europea.

Alla comparsa di società a responsabilità limitata a ridotta capitalizzazione hanno, in particolare, contribuito da un lato il dibattito, sorto in sede europea, relativo al mantenimento nell’ordinamento comunitario dell’istituto del capitale sociale, in contrapposizione a quanto avviene in altri paesi – tipicamente quelli anglosassoni² – e, dall’altro, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ed in particolare le sentenze da questa emesse in materia di libertà di stabilimento all’interno del territorio dell’Unione Europea da parte delle società comunitarie. È dunque opportuno richiamare tali sentenze, focalizzandosi sulle loro conseguenze nel diritto societario degli stati dell’Unione. Si tratta, in particolar modo,

² Di ciò mi occuperò più approfonditamente nel prosieguo della relazione e, più specificamente, nel capitolo incentrato sul capitale sociale, il quale debutterà, appunto, con un’analisi in merito alla necessità della previsione, da parte dell’ordinamento giuridico, di un capitale minimo per le società di capitali e con un esame delle funzioni assolve dal capitale sociale alla luce delle recenti modifiche normative in tema di società a responsabilità limitata a bassa capitalizzazione.

dell'interpretazione che la Corte del Lussemburgo ha dato agli articoli 43 e 48 del Trattato CE³ nelle sentenze *Centros*, *Inspire Art* e *Überseering*.

Va notato che il tema della libertà di stabilimento delle società è di assoluto rilievo, tanto che le disposizioni ad essa dedicate all'interno del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea risalgono addirittura all'originario Trattato di Roma e si sono mantenute, di fatto, inalterate.

L'articolo 48, ai fini del godimento del diritto alla libertà di stabilimento sancita dall'articolo 43 del Trattato CE – il quale vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini comunitari – stabilisce che: «*Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro*». Tale disposizione, dunque, equipara le società alle persone fisiche qualora siano rispettate due condizioni: da un lato (i) che tali società risultino costituite secondo la disciplina di uno Stato membro; e dall'altro (ii) che vi sia un criterio di collegamento con il territorio dell'Unione – in particolare, ci si riferisce alla sede sociale, all'amministrazione centrale o al centro di attività principale. La libertà di stabilimento societaria all'interno dell'Unione, tuttavia, è lungi dal poter essere intesa in senso assoluto, in quanto sussistono differenti legislazioni nei vari Stati membri, non essendosi verificata un'armonizzazione comunitaria completa. Tali divergenze – e, in particolar modo, le diverse modalità di determinazione della *lex societatis* applicabile alle società⁴ – e la loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento sono state oggetto di trattazione da parte della Corte di Giustizia Europea nelle citate sentenze.

³ G. B. PORTALE, *La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato*, in *Europa e Diritto Privato*, 2005, 1, pag. 125.

⁴ S. BERNASCONI, *Il caso Cartesio e la libertà di stabilimento delle società nell'Unione Europea*, in *Liuc Papers, Serie Impresa e Istituzioni*, 28 ottobre 2010, n. 236, pag. 6. In particolare, si fa riferimento alla cosiddetta *incorporation theory*, la quale determina la legge applicabile alle società facendo riferimento al luogo di costituzione della stessa e alla cosiddetta *sitztheorie*, la quale, invece, prevede quale criterio di collegamento il luogo in cui si trova la sede effettiva della società.

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza *Centros*⁵ – dal nome della società coinvolta nel caso – ha così statuito: «*Gli articoli 52 (ora 43 n.d.r.) e 58 (ora 48 n.d.r.) del Trattato ostano a che uno Stato membro rifiuti la registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgervi attività commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla società di cui si tratta di svolgere l'intera sua attività nello Stato membro nel quale la stessa succursale verrà istituita, evitando di costituirvi una società ed eludendo in tal modo l'applicazione di norme, relative alla costituzione delle società, più severe in materia di liberazione di un capitale sociale minimo*». La Corte di Giustizia, quindi, ha negato la possibilità di rifiutare l'iscrizione in un paese dell'Unione della sede secondaria di una società legittimamente costituita in un altro paese comunitario in quanto contrario alle norme di libertà di stabilimento societario sancite, come visto, dagli articoli 43 e 48 del Trattato CE. In particolar modo, la Corte del Lussemburgo ha verificato la presenza delle condizioni poste dall'art. 48 Trattato CE e cioè, da un lato, la costituzione secondo la disciplina di uno Stato membro e, dall'altro, la presenza di uno dei criteri previsti dallo stesso art. 48 – nel caso di specie, la sede sociale.

Altra vertenza sulla quale la Corte di Giustizia ha dovuto prendere posizione nel caso di cui trattasi riguarda il rifiuto – da parte delle autorità dello stato di stabilimento della succursale⁶ – di costituire quest'ultima nel proprio ordinamento sulla base di motivi di ordine pubblico, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 46 Trattato CE – il quale, in sostanza, afferma l'inapplicabilità della libertà di stabilimento societario per «*motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica*» – facendo rientrare fra questi l'elusione delle norme sul capitale minimo a evidente pregiudizio dei creditori della società. La Corte, tuttavia,

⁵ CGUE, 9 marzo 1999, c-212/97, disponibile online su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30ddc40416ebf5e34919813c9b86de471be3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPaNr0?text=&docid=44462&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17885> (3 settembre 2017). Per un maggiore approfondimento si veda F. M. MUCCIARELLI, *Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra ordinamenti societari*, in *Giur. Comm.*, 2000, 6, pag. 553 ss. In questa sentenza, la Corte di Giustizia Europea si è trovata a pronunciarsi in merito a una situazione in cui due coniugi danesi avevano costituito una *Private Limited Company* in Inghilterra, ove era situata la sede delle società. I due coniugi, intendendo esplicitamente operare esclusivamente in Danimarca – e non svolgere, dunque, alcuna attività in territorio britannico – richiedevano, quindi, l'iscrizione di una filiale in territorio danese. La ragione è semplice: la normativa in tema di capitale e conferimenti è più permissiva nel Regno Unito. Così facendo, i due coniugi avrebbero evitato le stringenti norme in materia di capitale sociale previste dal legislatore danese. Il giudice del registro danese, tuttavia, ha negato l'iscrizione di tale filiale in quanto riteneva il meccanismo adottato dai fondatori della *Centros Ltd.* un tentativo di mero aggiramento della legislazione danese. *Centros* invoca, invece, il suo pieno diritto a stabilire una filiale in un altro paese della Comunità Europea e ciò in base agli articoli 43 e 48 del Trattato CE.

⁶ Nel caso di specie si tratta delle autorità danesi.

sebbene abbia lasciato uno spiraglio alla possibilità da parte degli ordinamenti nazionali a consentire la mancata applicazione del diritto comunitario – e ciò laddove prevedeva che il divieto di negare l’iscrizione «*non esclude che le autorità dello Stato membro interessato possano adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato*» – non fa rientrare l’interesse dei creditori fra i motivi di ordine pubblico che possano provocare un rifiuto di iscrizione.

Lasciando pure al prosieguo l’analisi in merito alla capacità delle stringenti norme in tema di capitale sociale previste dagli stati dell’Europa continentale di tutelare in maniera effettiva i creditori sociali – e più in generale di tutti gli *stakeholder* di una società – si può facilmente notare, pur non entrando nel dettaglio delle implicazioni e delle conseguenze della citata sentenza della Corte lussemburghese, come essa abbia aperto uno spiraglio in merito all’ingresso di società a bassa capitalizzazione negli ordinamenti societari europei.

La sentenza *Inspire Art*⁷ si situa a completamento e a supplemento⁸ della sentenza *Centros*. Quest’ultima esce confermata dall’ultimo caso esaminato dalla Corte di Giustizia, la quale ha giudicato «*irrelevante, relativamente all’applicazione delle norme sulla libertà di stabilimento, che una società sia stata costituita in uno Stato membro al solo scopo di stabilirsi in un secondo Stato membro, nel quale essa svolgerebbe l’essenziale, se non il*

⁷ CGUE, 30 settembre 2003, c-167/01, disponibile online su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd5ee733787dc647fd9704a4d8aa90284c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPahb0?text=&docid=48634&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3298> (3 settembre 2017). Al centro della questione vi è, sostanzialmente, la medesima problematica del caso *Centros*. La società *Inspire Art* viene costituita nel Regno Unito sotto la forma di *Private Limited Company* e dispone di una succursale in quel di Amsterdam ove è iscritta senza menzione del fatto che si tratti di una società “formalmente straniera” così come richiesto dalla legge nazionale olandese. L’inserimento di tale menzione, come richiesto dall’ufficio del registro del commercio dei Paesi Bassi, comporterebbe l’applicazione di norme più stringenti soprattutto in tema di capitale sociale minimo. Quest’ultimo era fissato, nel momento in cui la causa è stata decisa, nella misura di 18 mila euro. *Inspire Art* denunciava che la normativa nazionale olandese fosse in conflitto con gli articoli 43 e 48 del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento societario mentre la parte avversa sosteneva (si veda a riguardo il punto n. 88 della sentenza) che la libertà di stabilimento non era messa in discussione in quanto la normativa nazionale si limitava a «*istituire taluni obblighi preventivi limitati e un controllo repressivo qualora una società si sottraesse alle norme imperative del diritto societario che si applicano nello Stato membro in cui vengono svolte tutte le attività*».

⁸ Si veda G. B. PORTALE, *La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato*, in *Europa e Diritto Privato*, 2005, 1, pag. 128.

*complesso, delle sue attività economiche»*⁹. Inoltre, lo svolgimento del complesso delle attività economiche in uno Stato membro al solo fine di ottenere condizioni legislative migliori non costituisce, di per sé, un abuso essendo, dunque, legittima la possibilità di operare in siffatto modo. La Corte di Giustizia europea ha, altresì, affermato come la legislazione più restrittiva prevista dai Paesi Bassi leda la libertà di stabilimento societaria prevista dagli articoli 43 e 48 del Trattato CE. La Corte conclude, infatti, affermando «*che gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale [...] che subordini l'esercizio della libertà di stabilimento a titolo secondario in tale Stato membro, da parte di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, a determinate condizioni, relative al capitale minimo e alla responsabilità degli amministratori, stabilite dal diritto nazionale per la costituzione di società. I motivi per cui la società è stata costituita nel primo Stato membro, nonché il fatto che essa eserciti la sua attività esclusivamente, o quasi, nello Stato membro di stabilimento non la privano, salvo abusi da stabilirsi caso per caso, del diritto di avvalersi della libertà di stabilimento garantita dal Trattato»*¹⁰. Come detto, tuttavia, la Corte del Lussemburgo andò oltre, integrando la sentenza *Centros* e valutando la compatibilità di tali provvedimenti nazionali, dapprima con l'art. 46 del Trattato CE – ove è previsto che possano essere adottate misure restrittive alla libertà di stabilimento giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica – e poi con giustificazioni imperative di interesse generale.

Tuttavia, la Corte di Giustizia, esaminando le argomentazioni presentate dal governo olandese sulla presunta base del suddetto art. 46 del Trattato CE, ha escluso che le stesse – la tutela dei creditori, la repressione dell'abuso della libertà di stabilimento, la tutela della lealtà nei rapporti commerciali e l'efficacia dei controlli fiscali – siano motivazioni adeguate «*per giustificare l'ostacolo alla libertà di stabilimento, garantita dal Trattato, rappresentato dalle disposizioni di una legislazione nazionale, come quella in esame, sul capitale minimo»*¹¹.

La sentenza *Überseering*¹² si situa su un piano parzialmente differente, seppur sempre focalizzato sull'interpretazione degli articoli 43 e 48 del Trattato CE. La Corte del

⁹ Si veda il punto n. 95 della sentenza *Inspire Art*.

¹⁰ Si veda il punto n. 105 della sentenza *Inspire Art*.

¹¹ Si veda il punto n. 142 della sentenza *Inspire Art*.

¹² CGUE, 5 novembre 2002, C-208/00, disponibile online su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=47835&doclang=IT> (3 settembre 2017). Il caso: *Überseering BV* è una società di diritto olandese che ha localizzato la propria sede reale in Germania. Il giudice tedesco, tuttavia, le ha negato la capacità giuridica e, conseguentemente, la capacità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti in virtù della costante giurisprudenza tedesca – sostenuta dalla principale dottrina – secondo la quale la capacità giuridica di una società viene valutata in base al diritto applicabile nel luogo in cui si trova la sua sede effettiva

Lussemburgo ha affrontato la questione e ha stabilito che «*il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la capacità giuridica di una società costituita conformemente al diritto di un altro Stato membro nel quale ha la sede sociale [...] costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento incompatibile, in via di principio, con gli artt. 43 CE e 48 CE*». La normativa tedesca è stata, quindi, «*considerata in contrasto con la libertà fondamentale di stabilimento (nella interpretazione estensiva data alla stessa nella sentenza Centros)*»¹³.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia di libertà di stabilimento societario – rappresentata dalle sentenze appena esaminate – ha dato lo spunto ad alcuni legislatori europei di ampliare la propria legislazione per cavalcare le nuove tendenze e «*reagire alla diffusione del fenomeno della costituzione di Private Limited Companies [...] registrate nel Regno Unito, ma operanti unicamente, per il tramite di filiali, in altri paesi*»¹⁴. Il modello societario rappresentato dalla *Private Limited Company* britannica, corrispondente sostanzialmente alla società a responsabilità limitata prevista dal nostro ordinamento societario, e soprattutto l'utilizzo che di esso ne è stato fatto – stante l'assoggettamento ad una disciplina maggiormente permissiva, principalmente con riguardo alle regole attinenti alla formazione e alla tutela dell'integrità del capitale sociale – ha, perciò, unitamente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, aperto la strada verso nuove formule societarie. La cosiddetta “mobilità societaria” nel mercato societario comunitario, riconosciuta dalla Corte del Lussemburgo, si è trovata a esprimere «*il diritto degli operatori economici di scegliere tra i diversi tipi societari elaborati dagli Stati membri quello ritenuto più utile per l'esercizio di attività d'impresa in forma collettiva, anche quando lo Stato della lex societatis prescelta non abbia alcun altro contatto con l'ente, e ciò nel contesto di una 'concorrenza tra modelli normativi' che l'ordinamento della UE ritiene evidentemente virtuosa*»¹⁵. Una

(teoria della sede). Per tale ragione, *Überseering* era considerata una società di diritto tedesco irregolare e l'unico modo per attuare il riconoscimento della capacità processuale e giuridica era quello della ricostituzione della società in Germania. *Überseering*, tuttavia, sosteneva che “*gli articoli 43 CE e 48 CE, letti congiuntamente, si oppongono a che, allorché si ritiene che una società costituita in forza del diritto di un primo Stato membro abbia trasferito, secondo il diritto di un secondo Stato membro, la sua sede effettiva in quest'ultimo Stato, le norme di conflitto applicabili in quest'ultimo Stato prevedano che la capacità giuridica e la capacità processuale di tale società siano valutate in relazione al diritto di tale Stato*”. Il mancato riconoscimento della capacità giuridica di una società validamente costituita in uno Stato membro ed operante in un altro Stato comunitario, dunque, risulterebbe incompatibile con le disposizioni comunitarie in materia di libertà di stabilimento societario e, in particolare, con gli ormai famigerati articoli 43 e 48 del Trattato CE.

¹³ M. V. BENEDETTELLI, *Sul trasferimento della sede sociale all'estero*, in *Riv. Soc.*, 2010, 6, pag. 1270.

¹⁴ G. B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. Soc.*, 2010, 6, pag. 1239.

¹⁵ M. V. BENEDETTELLI, *Sul trasferimento della sede sociale all'estero*, in *Riv. Soc.*, 2010, 6, pag. 1270.

concorrenza, di tipo orizzontale – che si contrappone alla cosiddetta concorrenza verticale venutasi a creare fra le società previste e disciplinate dagli ordinamenti giuridici nazionali e la società europea di stampo comunitario – fra i diversi ordinamenti giuridici, che porta gli operatori economici a «selezionare le soluzioni giuridiche più efficienti»¹⁶. Si confrontino, in tal senso, il punto n. 27 della citata sentenza *Centros* – laddove si afferma che «il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrano meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento»¹⁷ – nonché il punto n. 96 della sentenza *Inspire Art* laddove la Corte dichiara come «la circostanza che la società sia stata creata in uno Stato membro unicamente per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce un abuso, e ciò anche qualora la società in questione svolga l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche nello Stato di stabilimento»¹⁸. In questo ambiente normativo e giurisprudenziale, come già in precedenza affermato, e alla luce del dibattito venutosi a creare attorno all'istituto del capitale sociale, i legislatori nazionali si sono trovati dunque nella condizione di dover adattare i loro ordinamenti per contrastare la diffusione di *Private Limited Companies* britanniche operanti per il tramite di filiali e succursali in altri paesi dell'Unione Europea. Nel paragrafo che segue, saranno prese in considerazione le soluzioni adottate in alcuni fra i principali Stati membri dell'Unione.

¹⁶ R. WEIGMANN, *Commento alla sentenza EuGH, 30 settembre 2003-C-167/01 (Inspire Art) - Nota in materia di obblighi pubblicitari imposti dall'undicesima direttiva per il ravvicinamento dei diritti societari nazionali*, in *Giur. It.*, 2004, 2, pag. 332.

¹⁷ Cfr.: *Conclusioni dell'Avvocato generale Antonio La Pergola*, presentate il 16 luglio 1998, per il caso *Centros*, punto n. 20, pag. 1477, disponibile online su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dbf366f9e1b5a34caea302e512d663ed9d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMa3b0?text=&docid=44011&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=70042> (8 agosto 2017), laddove afferma che la libertà di stabilimento «comprende sicuramente, per quel che qui interessa, il diritto di costituire società in conformità della legislazione di uno Stato membro per operare in quello stesso Stato ovvero, ad egual titolo, in qualsiasi altro Stato membro. Altrimenti detto: la società di nuova costituzione ha il diritto di stabilirsi — in via principale ed, eventualmente, anche secondaria — dovunque essa preferisca nell'ambito comunitario».

¹⁸ Cfr., inoltre: *Conclusioni dell'Avvocato generale Siegbert Alber*, presentate il 30 gennaio 2003, per il caso *Inspire Art*, punto n. 139, pag. 10190, disponibile online su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48014&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=923247> (8 agosto 2017), laddove afferma che, almeno fino al momento in cui perdurerà una situazione di mancata armonizzazione delle discipline nazionali in materia di capitale sociale minimo per le società a responsabilità limitata e non si troveranno soluzioni più efficaci per la tutela dei creditori sociali «non vi è alcun motivo per limitare la concorrenza tra i diversi sistemi attraverso un'opportuna interpretazione delle norme del Trattato sulla libertà di stabilimento».

1.2. Una breve analisi comparatistica tra ordinamenti

Sommario: 1.2.1. Francia – 1.2.2. Germania – 1.2.3. Spagna – 1.2.4. Belgio

La nascita di società a responsabilità limitata a bassa intensità di capitale sociale è stata, come esplicitato nel precedente paragrafo, la naturale conseguenza del fenomeno concorrenziale in atto nel panorama societario comunitario. Alcuni legislatori nazionali, infatti, hanno introdotto figure societarie a bassa capitalizzazione per attirare a sé gli investitori in virtù di quell'*optio legis societatis* che la giurisprudenza comunitaria ha ormai pacificamente concesso agli operatori economici. È indubbio, infatti, come una più blanda disciplina del capitale sociale – come avviene nei paesi di *common law* – legata a una minore destinazione iniziale da parte dei soci e a regole meno rigide per quanto riguarda l'indisponibilità e il mantenimento delle somme appostate a capitale¹⁹, risulti maggiormente attrattiva per gli operatori che intendano avviare un'attività imprenditoriale. Conviene quindi procedere alla disamina delle più significative discipline introdotte in tale ambito da alcuni legislatori di Stati membri dell'Unione Europea che sono, da sempre, tradizionalmente vicini al nostro.

1.2.1. Francia

Uno dei primi ordinamenti a reagire alla diffusione delle *Private Limited Companies* britanniche fu quello francese²⁰, il quale con legge n. 721 del 1° agosto 2003 – la cosiddetta *loi pour l'initiative économique* o *loi Dutreil* – introdusse l'art. L. 223-2 cod. comm. abrogando, con riferimento alla *société à responsabilité limitée* (*s.a.r.l.*), l'obbligo del capitale sociale minimo – precedentemente stabilito nella misura di 7.500 euro – affermando come «*le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales*». Saranno, dunque, i soci della *société à responsabilité limitée* a determinare liberamente e senza alcun vincolo di natura quantitativa²¹ l'ammontare del capitale sociale necessario e

¹⁹ Si veda A. BARTOLACELLI, *Società chiusa e capitale minimo: tendenze europee*, in *Giur. Comm.*, 2014, 3, pag. 519-520.

²⁰ Si noti come, a differenza della riforma del diritto societario nel nostro paese, l'evoluzione della normativa in oggetto nel diritto francese si sia formata mediante «*successivi interventi legislativi*» non rappresentando, quindi, «*un significativo momento di discontinuità*». Si veda C. CINCOTTI, *La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale*, in *Giur. Comm.*, 2007, 5, pag. 601.

²¹ È, infatti, possibile costituire una *société à responsabilité limitée* con un capitale sociale pari almeno a un centesimo di euro (per le società unipersonali) e a due centesimi di euro (per le società pluripersonali).

adeguato per lo svolgimento del progetto e dell'attività che essi intendono svolgere. Rimangono, tuttavia, in vigore le norme volte a tutelare l'integrità del capitale sociale e, in particolare, l'obbligo²² di ricostituire il capitale sociale in presenza di perdite pari o superiori alla metà dello stesso.

Per quanto attiene alla costituzione della *société a responsabilité limitée*, si deve notare come essa, negli ultimi anni, sia stata notevolmente semplificata. Infatti, tutti gli atti giuridici – dall'atto costitutivo allo statuto, dal verbale dell'assemblea ordinaria a quello dell'assemblea straordinaria – possono venire stipulati sotto forma di scrittura privata senza, quindi, l'ausilio e la partecipazione di un notaio, con notevole risparmio sia dal punto di vista delle spese notarili sia per quanto riguarda la semplificazione e l'agevolazione del procedimento costitutivo. L'unico adempimento richiesto è quello della pubblicazione degli atti in un giornale di annunci legali e il deposito presso il registro del Tribunale.

La compagine sociale deve essere composta da un numero di soci inferiori a 100²³ e non vi sono requisiti soggettivi: i soci possono, dunque, essere sia persone fisiche che persone giuridiche – e ciò, come vedremo, costituisce un'importante elemento di differenziazione con la disciplina italiana in materia di società a responsabilità limitata semplificata.

Accanto all'abbattimento della soglia di capitale sociale minimo, il legislatore francese ha previsto un modello statutario standardizzato²⁴, sebbene il suo utilizzo sia subordinato alla presenza di un socio unico persona fisica, il quale ricopra anche l'incarico di amministratore. La *société a responsabilité limitée* è una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta e, per tale ragione, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla loro partecipazione al capitale sociale, essendo essi insensibili a eventuali attacchi perpetrati dai creditori sociali e ciò in quanto non vi è confusione fra il patrimonio della società e i patrimoni personali dei soci della stessa. Tuttavia, quale forma di compensazione alla responsabilità limitata e alle agevolazioni concesse in fase di costituzione e visto che il capitale sociale è liberamente determinabile, i soci fondatori della società possono essere tenuti a rispondere personalmente dei debiti della stessa qualora il giudice accerti che il capitale sociale sia stato fissato in misura incoerente rispetto alle reali esigenze dell'oggetto sociale²⁵. Infatti, quale meccanismo di bilanciamento «*all'ampia libertà garantita dal*

²² Si veda l'art. L. 223-42 *Code de commerce*.

²³ Si veda l'art. L. 223-3 *Code de commerce*.

²⁴ Si veda l'art. L. 223-1, comma 2, *Code de commerce* e il correlato *Annexe 2-1 de la Partie réglementaire* al *Code de commerce*.

²⁵ D'altro canto, la previsione di un capitale minimale unitamente all'obbligo di ricostituzione del capitale susseguente alla riduzione obbligatoria per perdite di una certa entità rischia di trasformarsi in un inasprimento di

legislatore francese in sede di determinazione e formazione del capitale sociale della SARL»²⁶, è stata prevista la cosiddetta *action en comblement du passif*, ovvero «un'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i dirigenti di società in stato di insolvenza»²⁷.

Laddove «i soci abbiano assunto funzioni di dirigente della s.a.r.l. o si siano comportati come dirigenti 'di fatto'»²⁸ – cioè abbiano agito in tutto e per tutto in qualità di amministratori della società pur senza una investitura ufficiale – essi sono tenuti, in caso di *mala gestio* che abbia causato l'insolvenza della società, a rispondere, con il loro patrimonio personale, e «a pagare in tutto o in parte i debiti sociali che non siano stati soddisfatti dalla ripartizione dell'attivo sociale»²⁹. E «la giurisprudenza sembra ormai attestata nel ricomprendere tra le condotte degli amministratori suscettibili di giustificare l'*action en comblement du passif*, anche l'ipotesi di gestione di una società manifestamente sottocapitalizzata»³⁰.

1.2.2. Germania

Il legislatore tedesco introdusse nel suo ordinamento – anche al fine di «contrastare la concorrenza delle attuali oltre 50.000 Limited britanniche operanti in territorio tedesco»³¹ – la *Unternehmergeellschaft (haftungsbeschränkt) (UG)* attraverso il cosiddetto *MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen)*, un provvedimento che fu approvato il 23 ottobre 2008 ed entrò in vigore il 1° novembre dello stesso anno volto a modernizzare il diritto delle *GmbH* – la corrispondente tedesca dell'italiana società a responsabilità limitata – e a prevenire gli abusi. La *UG* rappresenta una delle novità più radicali e di maggiore impatto che il *MoMiG* ha apportato alla disciplina della

costi e tempo per la società e per i soci, essendo sufficiente una perdita di qualche centesimo di euro per far scattare tale meccanismo di ripristino. Si veda C. CINCOTTI, *La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale*, in *Giur. Comm.*, 2007, 5, pag. 604.

²⁶ C. CINCOTTI, *La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale*, in *Giur. Comm.*, 2007, 5, pag. 614.

²⁷ *Ibidem*

²⁸ F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Soc.*, 2012, 8-9, pag. 896.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ C. CINCOTTI, *La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale*, in *Giur. Comm.*, 2007, 5, pag. 615.

³¹ G. B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. Soc.*, 2010, 6, pag. 1240.

GmbH e il §5a *GmbHG* che la disciplina è stato la diretta conseguenza di un acceso dibattito venutosi a sviluppare per la necessità di concorrenzialità della *GmbH* fra i vari ordinamenti europei e scaturente dalle pronunce giurisprudenziali fornite dalla Corte di Giustizia europea precedentemente esaminate³².

Il *MoMiG* – provvedimento avente un impatto che va ben oltre l’ambito della sola *GmbH* – ha introdotto una procedura semplificata per la costituzione della società³³ subordinata al rispetto di vincoli di natura quantitativa – alla società devono partecipare in qualità di soci al massimo tre membri e deve esserci un solo amministratore – e di natura qualitativa – i soci devono aderire al cosiddetto *Musterprotokoll*, un modello di statuto *standard* predisposto dal legislatore.

È poi da sottolineare come, a differenza di quanto avviene in relazione al modello standardizzato francese, il ruolo del notaio non risulti obliterato – essendo necessaria l’autentica notarile e provvedendo, il notaio, all’iscrizione presso il Registro delle imprese – pur tuttavia permanendo risparmi di spesa in merito alla costituzione della società.

La *UG* rappresenta una sottoforma di *GmbH*³⁴ – e ciò la distingue dalla *société à responsabilité limitée* francese e la accomuna, come vedremo, alla società a responsabilità limitata semplificata italiana – dotata di alcune regole speciali che giustificano la volontà del legislatore teutonico di poter utilizzare la *UG* quale strumento di accesso facilitato alla *GmbH*. Innanzitutto, la *UG* può essere costituita con un capitale sociale inferiore alla soglia minima – pari a 25 mila euro – prevista per la “sorella maggiore” *GmbH*. Il legislatore tedesco non stabilisce³⁵, dunque, un valore minimo per il capitale sociale della *UG* tuttavia il §5a, Abs, 5 *GmbHG* prevede che «*l’importo nominale di ogni quota sociale deve risultare ad euro pieni*».

³² A tal proposito, è opportuno segnalare come il *MoMiG*, con l’introduzione del §4a *GmbHG*, abbia consentito alla *GmbH* – e, conseguentemente, anche alla *UG* – il trasferimento della sede amministrativa all’estero. Ne consegue che anche l’Italia sarà tenuta, sulla scia delle sentenze comunitarie in tema di libertà di stabilimento societario, a riconoscere e ad accogliere la *UG* nella sua forma originaria, la quale si pone, quindi, come alternativa non solo alla *Private Limited Company* britannica ma anche alla società a responsabilità limitata semplificata.

³³ Si veda il § 2(1a) *GmbHG*.

³⁴ Cfr. G. D. VON DER LAAGE, *La “Unternehmersgesellschaft (haftungsbeschränkt)”: il nuovo modello di GmbH (s.r.l.) nella recente riforma tedesca*, in *Riv. Soc.*, 2011, 2-3, pag. 410, laddove afferma che «*si potrebbe parlare di una GmbH ‘non adulta’: una GmbH per così dire ‘bambina’ [...]*».

³⁵ E ciò «*sia perché esso si presenta come una ‘soglia di serietà’ [...], sia perché, nella prassi, si temeva che l’abolizione del capitale minimo potesse addirittura danneggiare il prestigio del tipo GmbH*» (così, G. B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. Soc.*, 2010, 6, pag. 1241).

Tale norma stabilisce, di conseguenza, in maniera indiretta, il capitale sociale minimo di cui una *UG* deve essere dotata. Quest'ultimo – e ciò rappresenta un'altra delle regole speciali applicabili a tale sottoforma societaria – deve essere interamente conferito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese³⁶ e non può essere rappresentato da beni in natura³⁷. Tali norme, giustificate dalla necessità di raggiungere «*flessibilità, celerità, semplicità*» e dalla volontà di ridurre i costi di costituzione³⁸, sono state ampiamente dibattute in dottrina e non sono mancate critiche all'operato del legislatore. Innanzitutto, è stato ritenuto incerto il senso dell'obbligo di versamento completo vista, da un lato, la libertà da parte dei soci fondatori nel fissare il capitale sociale e, dall'altro, il fatto che, proprio in ragione di tale libertà, i soci saranno spinti a fissare una quota di capitale sociale inferiore a quanto si sarebbe potuto verificare con un versamento “a metà” – il quale, del resto, non pregiudica affatto, a differenza dei conferimenti in natura (i quali, tuttavia, non perdono la loro esigenza ed utilità, soprattutto in un contesto ove i soci possono disporre di limitate disponibilità finanziarie), le ragioni di snellimento delle procedure costitutive e di contenimento dei costi di costituzione – così come avviene per la *GmbH*.

Il legislatore tedesco, per compensare l'agevolazione fornita ai soci di poter costituire una società con un capitale da loro liberamente determinabile e di entità anche notevolmente esigua – per non dire nulla – ha stabilito³⁹, quale strumento volto a favorire la patrimonializzazione della società, la costituzione di una riserva legale. A tale riserva devono essere destinati almeno un quarto degli utili risultanti dal bilancio d'esercizio annuale ridotti, eventualmente, delle perdite portate a nuovo dell'esercizio precedente. Si tratta di una riserva disponibile ma indistribuibile ai soci: essa, infatti, può essere utilizzata⁴⁰ solamente – e l'elenco è tassativo – per l'aumento del capitale sociale, per la compensazione di perdite non coperte da eventuali utili portati a nuovo e per la compensazione di perdite portate a nuovo non coperte da utili. Questo accantonamento permane obbligatorio fino al raggiungimento della soglia di 25 mila euro. I soci, tuttavia, nel rispetto dell'intenzione del legislatore di adottare questa figura quale forma societaria d'accesso, per così dire, facilitato, alla *GmbH*,

³⁶ Secondo quanto disposto dal §5a, *Abs 2, Satz 1, GmbHG*.

³⁷ Secondo quanto disposto dal §5a, *Abs 2, Satz 2, GmbHG*.

³⁸ Cfr. *Gesetzbergründung*, BT-Dr. 16/6140, 31.

³⁹ Secondo quanto disposto dal §5a, *Abs 3, Satz 1, GmbHG*.

⁴⁰ Secondo quanto disposto dal §5a, *Abs 3, Satz 2, GmbHG*.

possono decidere di far “evolvere”⁴¹ la *UG* verso quest’ultimo tipo societario e ciò semplicemente attraverso una delibera di aumento del capitale sociale a una cifra non inferiore ai 25 mila euro previsti quale soglia minima per la *GmbH*. Tuttavia, l’evoluzione da *UG* a *GmbH* non è affatto obbligata o prevista in maniera automatica bensì necessita di una delibera formale di aumento del capitale sociale.

L’eventuale “crescita” – dalla giovinezza della *UG* alla maturità della *GmbH* –, pur rappresentando una mera eventualità, comporta il venir meno degli obblighi espressamente previsti per la *UG* dal più volte menzionato §5a *GmbHG*.

Altra disposizione⁴² che deroga la disciplina tradizionale della *GmbH* è quella che prevede, in luogo dell’immediata convocazione dell’assemblea dei soci allorquando si verifichi, in sede di bilancio, una perdita superiore alla metà del capitale sociale, la convocazione dell’assemblea nel caso in cui vi sia una situazione di imminente liquidità e conseguente incapacità di pagamento⁴³. E ciò in ragione del fatto che sarebbe inutile, per la *UG*, una convocazione assembleare legata al capitale sociale. Tuttavia, anche tale norma è criticata da parte della dottrina⁴⁴, la quale evidenzia come una eventuale situazione di incapacità di pagamento giustificerebbe già di per sé la convocazione dell’assemblea in quanto rientrante nel disposto del §49 *GmbHG*, che prevede la riunione dei soci – in aggiunta ai casi espressamente previsti dalla legge – allorquando risulti necessario per l’interesse della società.

Il legislatore, introducendo la complementarietà di tale obbligo, evidentemente pensando unicamente alle *UG* aventi una bassa intensità di capitale sociale, non avrebbe, inoltre, considerato che una convocazione assembleare – al pari di quanto avviene per le *GmbH* – possa risultare utile ed efficace anche per le *UG*, soprattutto laddove esse si trovino a disporre di un capitale elevato. La *UG*, nel rispetto dell’intenzione del legislatore di introdurre tale sottotipo societario quale forma di ingresso, non può risultare una forma di destinazione societaria e a essa risultano applicabili tutte le norme previste per la *GmbH*. Similmente a quanto avviene nell’ordinamento francese – e a differenza di quello italiano – la compagine societaria può essere composta sia da persone fisiche che da persone giuridiche.

⁴¹ Questa operazione, infatti, non rappresenta una trasformazione in senso tecnico in quanto la *UG* non rappresenta un’altra tipologia sociale rispetto alla *GmbH*.

⁴² Si veda il §5a, Abs 4, *GmbHG*.

⁴³ Si vedano A. BARTOLACELLI, *Società chiusa e capitale sociale minimo: tendenze europee*, in *Giur. Comm.*, 2014, 3, pag. 538 e G. D. VON DER LAAGE, *La “Unternehmersgesellschaft (haftungsbeschränkt)”: il nuovo modello di GmbH (s.r.l.) nella recente riforma tedesca*, in *Riv. Soc.*, 2011, 2-3, pag. 412.

⁴⁴ Si veda G. D. VON DER LAAGE, *La “Unternehmersgesellschaft (haftungsbeschränkt)”: il nuovo modello di GmbH (s.r.l.) nella recente riforma tedesca*, in *Riv. Soc.*, 2011, 2-3, pag. 412.

1.2.3. Spagna

L'apertura della concorrenza orizzontale tra i vari ordinamenti europei – conseguente alla già esaminata giurisprudenza in materia di libertà di stabilimento societario e, come detto, al dibattito circa il mantenimento negli ordinamenti dell'Europa continentale dell'istituto del capitale sociale – ha trovato uno spunto fondamentale nell'intervento riformatore messo in atto dal legislatore spagnolo.

Infatti, è in data 1 aprile 2003 che, quest'ultimo, introduce – per la prima volta tra i paesi di *civil law* – una normativa meno stringente in materia di capitale sociale minimo.

La *ley 7/2003* apportante cambiamenti alla *ley 2/1995* sulla società a responsabilità limitata, introdusse, fra le altre modifiche, un «*nuevo capítulo XII*» (artt. 130-144), il quale ha disciplinato una nuova fattispecie di società: la *Sociedad Nueva Empresa*.

A differenza degli altri interventi normativi in materia, quello iberico è stato un tentativo che non ha rappresentato «*una vera e propria 'risposta' alla Limited britannica*»⁴⁵ per quanto riguarda l'abbattimento della soglia minima di capitale sociale. Infatti, la s.r.l. spagnola e, dal momento della sua venuta ad esistenza, anche la *Sociedad Nueva Empresa* (per la quale è, tra l'altro, stato fissato un tetto massimo di 120 mila euro: norma, come spiegherò nel prosieguo, analoga a quanto disposto dal legislatore italiano, seppur con limite 10 mila euro) possono disporre di un capitale sociale minimo fissato in 3 mila euro. Il legislatore spagnolo, dunque, almeno in un primo momento, ha cercato, probabilmente non ritenendo la soglia minima di capitale un ostacolo, di competere attraverso altri fattori, dalla più ampia libertà nella formulazione della clausola relativa all'oggetto sociale ad agevolazioni burocratiche (ad esempio, non è necessaria la tenuta del libro dei soci) e procedurali (poche formalità per la convocazione dell'assemblea e semplicità della forma consiliare di amministrazione). Inoltre, è stato predisposto, anche in terra iberica, un modello *standard* di atto costitutivo, il quale, tuttavia – a differenza dell'analogo documento predisposto dal legislatore italiano – è meramente orientativo e risulta molto articolato. Tale modello, dunque, può liberamente essere modificato dai soci, mediando fra una maggiore semplicità e rapidità per l'iscrizione e una maggiore libertà statutaria⁴⁶.

⁴⁵ A. BARTOLACELLI, *Società chiusa e capitale sociale minimo: tendenze europee*, in *Giur. Comm.*, 2014, 3, pag. 530.

⁴⁶ Si veda A. BARTOLACELLI, *Società chiusa e capitale sociale minimo: tendenze europee*, in *Giur. Comm.*, 2014, 3, pag. 533.

Il legislatore spagnolo, tuttavia, è intervenuto nuovamente con la *ley 14/2013* la quale, modificando il *Real Decreto-ley 1/2010* ha introdotto la *Sociedad Limitada de Formación Sucesiva*. In particolar modo, pur restando nella misura di 3 mila euro la soglia di capitale minimo prevista per le s.r.l. tradizionali e per la *Sociedad Nueva Empresa*, il legislatore ha previsto che potranno essere costituite società – le *Sociedad Limitada de Formación Sucesiva*, appunto – con un capitale inferiore al minimo legale, pur nel rispetto di una serie di condizioni. Si tratta, in prima battuta, parimenti alle esperienze degli altri legislatori stranieri, della destinazione a riserva legale di una parte – almeno il 20% – degli utili risultanti dal bilancio della società⁴⁷. Tale destinazione dovrà essere effettuata – e ciò costituisce una peculiarità del modello spagnolo – per tutta la durata della società o almeno fino a quando i soci non decideranno, con una delibera formale di aumento gratuito del capitale sociale che lo porti almeno all’ammontare di 3 mila euro, di abbandonare tale regime speciale.

D’altro canto, il regime di “formazione successiva” appare, già dalla denominazione, essere destinato «*ad una transitorietà che conduca tuttavia alla integrale applicazione della SRL ‘ordinaria’ non appena ciò sia possibile*»⁴⁸. E ciò si desume non solo dalla previsione testé citata in merito all’accumulo “infinito” della riserva legale – che già di per sé rappresenta un forte fattore disincentivante al mantenimento della società nel campo di applicazione del regime speciale – ma, altresì, dalla limitazione alla distribuzione degli utili ai soci⁴⁹ e dalla previsione di un tetto legale per la retribuzione di soci e amministratori⁵⁰.

Inoltre, pur mantenendo presente il ruolo del notaio ai fini costitutivi, si dispone che non sia necessario il controllo di effettività dei conferimenti in denaro, ma ciò solo perché i soci risponderanno solidalmente, di fronte alla società e ai creditori, dell’effettività di tali conferimenti. Inoltre, soci e amministratori, in caso di liquidazione della società, ove il patrimonio sociale non risulti sufficientemente capiente, saranno tenuti a rispondere delle obbligazioni contratte sino alla concorrenza del capitale minimo stabilito dalla legge.

⁴⁷ Art. 4 *bis*, RDL 1/2010, comma 1, lett. a).

⁴⁸ A. BARTOLACELLI, *Nuove esperienze europee in tema di costituzione “semplificata” e “a basso costo” di società con responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2015, 2, pag. 388.

⁴⁹ Art. 4 *bis*, RDL 1/2010, comma 1, lett. b), il quale così dispone: «*una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al 60 por ciento del capital legal mínimo*».

⁵⁰ Art. 4 *bis*, RDL 1/2010, comma 1, lett. c), il quale così dispone: «*La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de tales cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20 por ciento del patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos socios y administradores*».

Da quanto esposto, si desume come il ruolo della *Sociedad Limitada de Formación Sucesiva* si espliciti in fase costitutiva e di *start-up* e non possa risultare quale modello di arrivo da altre forme societarie. Il legislatore spagnolo, per tale ragione, ha previsto disposizioni semplificate per la procedura costitutiva della società che consentono l'iscrizione entro le 24/48 ore successive qualora si adotti il modello statutario tipizzato. In ogni caso, tuttavia, se i soci non intendono fruire di quest'ultimo, essi sono liberi di farne a meno, pur con la consapevolezza che i tempi di iscrizione risulteranno più prolungati.

1.2.4. Belgio

Un'altra realtà che merita di essere citata è quella rappresentata dall'ordinamento belga. L'introduzione nell'ordinamento di tale paese della *Société à responsabilité limitée* «*Starter*» (*SPRL-S*) avviene con la legge 12 gennaio 2010, tuttavia le modalità di concepimento della stessa – l'impiego di un numero massimo di dipendenti pari a cinque e, soprattutto, la temporaneità legale della permanenza sotto le spoglie di tale variante⁵¹ – hanno evidenziato una scarsa attrattiva e, conseguentemente, hanno spinto il legislatore a modificare tale disciplina.

È per tali ragioni che il 15 gennaio 2014 è stata approvata la *Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E.* Con tale riforma sono state abolite la temporaneità della *SPRL-S* e il limite quantitativo all'impiego di lavoratori dipendenti.

Tale società può essere costituita unicamente da persone fisiche, le quali, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti giuridici per società dello stesso stampo, possono conferire sia denaro che beni in natura. I conferimenti andranno a formare il capitale sociale, il quale deve essere compreso fra 1 e 18.549 euro⁵². Tuttavia – e ciò costituisce una peculiarità del sistema legislativo belga⁵³ – l'entità del capitale sociale, sin dal momento della costituzione della società, deve risultare “giustificabile” sulla base di un piano finanziario predisposto dai soci e presentato al notaio⁵⁴. E, qualora si tratti di una *SPRL-S*, i soci

⁵¹ La *SPRL-S*, al termine del quinto anno di vita, poteva optare per una delle seguenti opzioni: a) conversione in *SPRL* “ordinaria”, b) trasformazione in altro tipo societario, c) scioglimento.

⁵² Si veda art. 214, *al.*, 2, *Code des sociétés*. Si segnala come il capitale sociale della *SPRL* debba essere di almeno 18.550 euro, così come disposto dall'art. 214, *al.*, 1, *Code des sociétés*.

⁵³ G. B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. Soc.*, 2010, 6, pag. 1242.

⁵⁴ Art. 215, *al.*, 1, *Code des sociétés*.

fondatori, nella redazione di tale piano finanziario, sono tenuti a farsi assistere da professionisti abilitati⁵⁵.

Tale previsione si rispecchia nel fatto che, qualora il capitale sociale al momento della costituzione fosse stato *«manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins»*, i soci fondatori risponderebbero solidalmente con la società in caso di fallimento di quest'ultima nei tre anni dalla costituzione della stessa⁵⁶. In ogni caso, la responsabilità dei soci, dal terzo anno di vita della società, *«non sarà limitata al capitale da essi effettivamente sottoscritto, ma sarà aumentata, in via solidale tra i soci, per la differenza tra capitale sociale della SPRL-S e capitale minimo richiesto per la SPRL, che come visto è stabilito nella misura di 18.550 euro»*⁵⁷. Parimenti a quanto avviene nel modello tedesco – precursore in tal senso –, in quello italiano e, in parte, in quello spagnolo, il legislatore belga ha previsto la costituzione di una riserva legale “a formazione accelerata”: a quest'ultima devono confluire almeno il 25% degli utili netti risultanti dal bilancio annuale fino a che l'ammontare della riserva legale, unitamente a quello del capitale sociale, non abbia raggiunto la soglia di 18.550 euro.

1.3. L'evoluzione delle società quasi “a-capitalizzate” nell'ordinamento giuridico italiano

Sommario: 1.3.1. Il primo intervento normativo: il decreto legge n. 1/2012, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata semplificata – 1.3.2. Il secondo intervento normativo: il decreto legge n. 83/2012, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata a capitale ridotto – 1.3.3. Il decreto ministeriale n. 138/2012 contenente il modello *standard* di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata – 1.3.4. Il terzo intervento normativo: il decreto legge n. 76/2013, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata ordinaria “a capitale marginale”

L'ingresso nel panorama giuridico italiano delle società a responsabilità limitata a bassa capitalizzazione è avvenuto con un leggero ritardo rispetto alle altre esperienze europee in tal senso.

⁵⁵ Art. 215, al. 2, *Code des sociétés*.

⁵⁶ Art. 229, al. 1, n. 5, *Code des sociétés*.

⁵⁷ A. BARTOLACELLI, *Nuove esperienze europee in tema di costituzione “semplificata” e “a basso costo” di società con responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2015, 2, pag. 394.

I primi segnali⁵⁸ verso la nuova tendenza riguardante l'abbattimento della soglia di capitale minimo per la società a responsabilità limitata possono ravvisarsi nella norma – poi implicitamente abrogata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – contenuta nell'art. 6, legge 18 ottobre 2001, n. 383, che disponeva che «*la sottoscrizione del capitale della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria*».

Una interpretazione letterale della norma avrebbe potuto portare ad affermare che il legislatore avesse in tal modo consentito la costituzione delle società di capitali senza la sottoscrizione del capitale e, conseguentemente, avesse addirittura eliminato l'istituto del capitale sociale⁵⁹. Tuttavia, alla luce del fatto che la sottoscrizione, da un punto di vista tecnico-giuridico, è elemento «*essenziale della fattispecie societaria che non può venire ad esistenza senza un contratto o senza un negozio di fondazione*»⁶⁰, si ritenne che l'espressione “sottoscrizione” fosse «*stata utilizzata dal legislatore secondo il significato proprio del linguaggio comune, in cui ‘sottoscrizione’ significa ‘versamento’ o ‘esecuzione del conferimento’*»⁶¹. Tutto ciò era confermato dai lavori parlamentari, nei quali si era esplicitamente affermato come l'articolo in commento «*consente, in luogo della tradizionale costituzione del capitale sociale mediante il versamento diretto, di sottoscrivere una polizza assicurativa o un contratto di fideiussione bancaria*»⁶² la quale ha «*la finalità di facilitare la nascita di imprese con bassa intensità di capitale e che non necessitano di mezzi propri come strumento di finanziamento*»⁶³.

⁵⁸ C. CINCOTTI, *La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale*, in *Giur. Comm.*, 2007, 5, pag. 601.

⁵⁹ G. B. PORTALE, *La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato*, in *Europa e Diritto Privato*, 2005, 1, pag. 106.

⁶⁰ G. B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. Soc.*, 2010, 6, pag. 1237-1238.

⁶¹ Si veda F. DIAFERIA, *art. 6 l. 383/2001: nuove disposizioni per la sottoscrizione del capitale sociale*, in *Soc.*, 2001, 12, pag. 1436.

⁶² Relazione della VI Commissione Permanente (Finanze) alla Camera dei Deputati (n. 1456-A), presentata alla Presidenza il 5 ottobre 2001, sul Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio 2001, pag. 8, disponibile online su http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0008430.pdf (9 agosto 2017).

⁶³ Relazione della VI Commissione Permanente (Finanze e Tesoro) al Senato della Repubblica (n. 373-A), comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2001, sul Disegno di Legge “Primi interventi per il rilancio dell'economia” comunicato alla Presidenza il 3 luglio 2001, pag. 7, disponibile online su <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00007990.pdf> (9 agosto 2017).

Il passo successivo verso l'introduzione di società di capitali quasi a-capitalizzate fu compiuto con la riforma del diritto societario del 2003, in occasione della quale, come ricordato, il legislatore innovò fortemente la disciplina della società a responsabilità limitata. L'introduzione dell'attuale art. 2464 c.c. rappresenta una di queste innovazioni. Il quarto comma di tale articolo, recante disposizioni in materia di versamento dei conferimenti al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, recita: «*Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro*». Inoltre, il sesto comma dello stesso articolo ammette il conferimento di prestazione d'opera o di servizi – nonostante si tratti di società di capitali – a condizione che tali prestazioni siano garantite dal rilascio di una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Tali disposizioni – esplicitamente ispirate all'ormai abrogato art. 6, l. n. 383/2001 – sono, tuttavia, rimaste inattuata a causa della mancata emanazione del decreto attuativo.

Nonostante questi primi “approcci” normativi verso l'abbattimento della soglia di capitale sociale minimo nelle s.r.l., fu solo nel 2012 che si poté parlare concretamente di società a bassa capitalizzazione nel panorama giuridico italiano. La causa della comparsa di tali figure societarie nel nostro ordinamento è da ricercarsi – oltre ai fattori già esposti in precedenza e legati alla necessità di concorrenza orizzontale a livello internazionale – nella forte spinta, data a livello comunitario, tesa a cercare di risolvere la crisi economico-finanziaria che attanagliava – e attanaglia tuttora – il nostro paese.

Si è trattato di un «*intervento normativo piuttosto farraginoso*»⁶⁴ testimoniato da un lato, dallo strumento legislativo adottato dal legislatore – il decreto legge, che come ben si sa, dovrebbe unicamente essere utilizzato, come recita la carta costituzionale, in casi straordinari di necessità e urgenza⁶⁵ – e dall'altro, dall'articolata evoluzione normativa di cui la società a responsabilità limitata *nummo uno* è stata la diretta protagonista, delle cui tappe si procederà ora a dar conto.

⁶⁴ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1101.

⁶⁵ Cfr. art. 77 Cost.

1.3.1. Il primo intervento normativo: il decreto legge n. 1/2012, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata semplificata

L'introduzione nell'ordinamento legislativo italiano della società a responsabilità limitata semplificata avviene con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «*disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*». L'intento principale del legislatore era, come già accennato, quello di contrastare la crisi economico-finanziaria del nostro paese e, per farlo, aveva deciso di puntare sulla liberalizzazione dell'economia favorendo la spinta produttiva e imprenditoriale attraverso una riduzione degli ostacoli burocratici e amministrativi per l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale⁶⁶. L'articolo 3 del suddetto decreto legge introdusse nell'ordinamento – con la dicitura «*accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata*», a ulteriore conferma di quanto appena affermato in merito alle motivazioni del legislatore e con il dichiarato intento di «*favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro [...] mediante la loro partecipazione a strutture associate prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti*»⁶⁷ – l'art. 2463 *bis* c.c., che disciplina la società a responsabilità limitata semplificata.

Le caratteristiche di quest'ultima sono, da subito, delineate dal primo comma il quale statuisce che «*la società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione*». Si evidenziava, dunque, la volontà del legislatore di favorire l'imprenditoria giovanile limitando l'accesso a tale fattispecie societaria alle persone fisiche – erano perciò escluse, come lo sono nell'attuale versione di società a responsabilità limitata semplificata, le persone giuridiche – non eccedenti l'età anagrafica di 35 anni. Fu una scelta criticata in quanto non solo il requisito anagrafico – che rappresentava una novità assoluta a livello europeo – era stato fissato dal legislatore in maniera arbitraria e senza seguire alcun

⁶⁶ Si veda la Relazione che accompagnò il «*disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*», pag. 8-9, disponibile online su <https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/01/liberalizzazioneirelaz.pdf> (9 agosto 2017).

⁶⁷ Si veda la Relazione che accompagnò il «*disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*», pag. 11, disponibile online su <https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/01/liberalizzazioneirelaz.pdf> (9 agosto 2017).

criterio logico⁶⁸ ma profilava, altresì, rischi di incostituzionalità alla luce del disposto dell'art. 41 Cost. laddove prevede la libertà dell'iniziativa economica privata⁶⁹ e, più in generale, del principio di uguaglianza, formale e sostanziale, dettato dall'art. 3 Cost.

L'art. 2463 *bis* c.c. stabiliva, inoltre, come in caso di superamento del requisito anagrafico da parte di tutti i soci si dovesse provvedere alla trasformazione della società e, in mancanza, al suo scioglimento. Qualora, invece, il requisito anagrafico venisse superato da un singolo socio, per esso si profilava l'esclusione di diritto dalla società – sempre che l'assemblea non avesse deliberato la trasformazione verso altro tipo sociale. Da tali previsioni si può desumere, ancora una volta, come il legislatore avesse inteso limitare l'accesso a tale fattispecie societaria ai giovani “*under 35*”.

Altra critica mossa all'operato del legislatore fu rivolta alla previsione che sanciva «*la sottrazione degli atti della s.r.l. semplificata al regime ordinario delle forme degli atti societari e del controllo notarile*»⁷⁰. Infatti, l'art. 2463 *bis* c.c. disponeva come l'atto costitutivo dovesse essere redatto per scrittura privata non prevedendo, quindi, alcun intervento notarile. L'atto costitutivo doveva, altresì, indicare, tra le altre cose, l'ammontare del capitale sociale, che doveva essere previsto in misura «*non inferiore ad un euro*»⁷¹ ed essere integralmente sottoscritto e versato in denaro al momento della costituzione.

La piena attuazione dell'art. 2463 *bis* c.c. dovette, tuttavia, attendere l'emanazione del decreto ministeriale che avrebbe fissato il modello *standard* di atto costitutivo applicabile alla società. Da ultimo, per quanto non espressamente previsto dall'art. 2463 *bis* c.c. si prevede l'applicabilità delle norme relative alla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. La disciplina, così come inizialmente strutturata, fu radicalmente modificata in sede di conversione del decreto legge. L'entrata definitiva nell'ordinamento giuridico italiano della società a responsabilità limitata semplificata avvenne con legge 24 marzo 2012, n. 27. Recependo parzialmente le critiche che avevano accompagnato la disciplina inizialmente prevista dal legislatore, quest'ultimo reintrodusse il controllo notarile prevedendo – ed è una

⁶⁸ D'altro canto, è di dubbia rilevanza il fatto di collegare il requisito anagrafico alle capacità finanziarie, viste altresì le motivazioni che hanno spinto il legislatore a creare la società con capitale sociale di un euro, ovvero quello di favorire l'accesso all'imprenditoria da parte dei giovani.

⁶⁹ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017).

⁷⁰ Si veda la Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 5.

⁷¹ Art. 2463 *bis*, comma 2, n. 3, c.c.

previsione che rimane anche nell'attuale versione di tale modello societario – che «*l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico [...]»*⁷². Non era più sufficiente, quindi, una mera scrittura privata tra i soci per la costituzione della società, essendo necessario l'intervento e il controllo del notaio sugli atti sociali: una prestazione, quella del notaio, da svolgere in totale gratuità⁷³. L'atto costitutivo doveva prevedere – e l'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 3, c.c. che disciplina questo aspetto, ha resistito alle successive modifiche legislative – un capitale sociale minimo pari a un euro ma inferiore a un tetto massimo fissato nella soglia minima di capitale prevista per la società a responsabilità limitata ordinaria, ovvero 10 mila euro⁷⁴.

Le semplificazioni in fase costitutiva dettate per la società a responsabilità limitata semplificata trovano dunque giustificazione in virtù del mantenimento del valore nominale del capitale sociale all'interno di un intervallo compreso fra 1 e 9.999,99 euro. Non è, quindi, possibile, rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2463 *bis* c.c. qualora l'ammontare del capitale sociale superi, per effetto di modifiche statutarie, la predetta soglia. Ulteriori modificazioni rispetto alla disciplina previgente riguardano, altresì, l'aggiunta della postilla che prevede l'integrale versamento dell'obbligatorio conferimento in denaro nelle mani degli amministratori, l'espressa previsione del «*divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età*»⁷⁵ già esaminati e l'abolizione delle statuizioni riguardanti l'esclusione dei soci e l'obbligatoria trasformazione della società – o, in mancanza, lo scioglimento – in caso del venir meno del requisito anagrafico, «*pur rimanendo un vincolo di cessione (sine die) della quota, legato all'età del cessionario*»⁷⁶.

⁷² Il decreto ministeriale attuativo che prevede il modello *standard* tipizzato di atto costitutivo per la società a responsabilità limitata semplificata che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (così come previsto dall'art. 2463 *bis*, comma 2, c.c.) fu emanato solamente in data 23 giugno 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2012 (D.M. 23 giugno 2012, n. 138).

⁷³ L'art. 2463 *bis*, comma 3, c.c. dispone che «*l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili*».

⁷⁴ E ciò, per A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1310, rappresentò – nell'ambito delle società di capitali – una «*stranezza, senza precedenti [...] in violenta contrapposizione alla ricorrente denuncia circa il nanismo delle società italiane in quanto a loro capitalizzazione*».

⁷⁵ Art. 2463 *bis*, comma 4, c.c.

⁷⁶ Si veda la Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 5.

1.3.2. Il secondo intervento normativo: il decreto legge n. 83/2012, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Non passò molto tempo prima che il legislatore intervenisse nuovamente in materia. Il 22 giugno 2012 fu, infatti, emanato il decreto legge n. 83, recante «*misure urgenti per la crescita del Paese*», che introdusse nell'ordinamento, con l'art. 44, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Le motivazioni che hanno portato alla nascita di un'ulteriore figura societaria a bassa capitalizzazione sono enunciate nella relazione che accompagna il decreto legge e non sono, a dir la verità, delle ragioni molto lusinghiere confermando la disciplina in tale ambito come uno «*strumento giuridico posticcio e propagandistico*»⁷⁷ volto, da un lato, a «*rispondere alla moda politica del momento, sensibile ai temi della disoccupazione giovanile e alla fuga dei cervelli*»⁷⁸ (la società a responsabilità limitata semplificata introdotta dall'art. 2463 bis c.c.) e, dall'altro, a «*scalare qualche posizione nel ranking internazionale misurante il grado in cui i diversi Paesi risultano entrepreneur-friendly*»⁷⁹ (la società a responsabilità limitata a capitale ridotto).

Quest'ultima, a ulteriore conferma della farraginosità dell'intervento normativo del legislatore, non viene disciplinata – come avviene per tutti i tipi sociali – all'interno del codice civile ma trova una disciplina extracodicistica. Come si deduce dal primo comma dell'art. 44, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 – laddove è «*fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile*» – la società a responsabilità limitata a capitale ridotto va, infatti, ad affiancarsi alla s.r.l. semplificata.

⁷⁷ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) "quasi a-capitalizzate": spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 755.

⁷⁸ *Ibidem*

⁷⁹ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) "quasi a-capitalizzate": spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 756. Ciò a cui si allude, è la classifica stilata dal report "Doing Business". Quest'ultima è stata considerata anche dal legislatore il quale, nella relazione che ha affiancato e spiegato le motivazioni del decreto afferma come «*la norma contribuisce a migliorare la posizione del nostro Paese nella classifica del 'Doing Business'*» dove, al momento dell'emanazione del decreto, «*l'Italia occupa il 77° posto della classifica nella specifica voce 'Starting a business', scontando prevalentemente i maggiori costi per l'avvio di impresa*». L'introduzione della società a capitale ridotto fu prevista, tuttavia, in quanto «*la fattispecie srl semplificata oggetto della norma non viene presa in considerazione in quanto limitata ai soli soggetti di età non superiore a 35 anni*». Si veda la Relazione che accompagnò il «*disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*», pag. 45, disponibile online su http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0060880.pdf (14 agosto 2017).

Almeno inizialmente, la s.r.l. a capitale ridotto ha determinato, quindi, una «*segregazione per età dei modelli societari*»⁸⁰ essendo previsto al primo comma dell'art. 44, decreto legge n. 83, 22 giugno 2012, come essa possa essere «*costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione*». Tuttavia, tale interpretazione letterale non può rappresentare la soluzione della questione, in quanto non rappresenta la finalità generale della disciplina e, inoltre, è – come già affermato – passibile di censure di illegittimità. La legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto ha, tuttavia, fornito uno spunto verso la soluzione del problema, laddove ha previsto, aggiungendo il comma 4 *bis* al dettato normativo, accordi – i quali, tuttavia, non sono ancora stati presi – per fornire credito agevolato agli *infra* trentacinquenni, facendo ritenere, dunque, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto costituibile senza vincoli di età. D'altro canto è lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, in un parere fornito alla Camera di Commercio di Cosenza⁸¹ ad affermare come la disposizione introdotta dal comma 4 *bis*, «*pur focalizzata su aspetti diversi rispetto a quelli relativi alla struttura della s.r.l. a capitale ridotto*», renda costituibile quest'ultima «*sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni*».

Per quanto riguarda la disciplina della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, si segnala come l'art. 44, comma 2, disponga il rinvio al secondo comma dell'art. 2463 *bis* c.c. indicante gli elementi dell'atto costitutivo e tra essi, il riferimento all'entità del capitale sociale, il quale deve quindi essere compreso fra 1 e 9.999,99 euro. A differenza della società a responsabilità limitata semplificata, tuttavia, non era prevista l'adozione di un modello

⁸⁰ Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 13.

⁸¹ Si veda il parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI Registro delle imprese, prot. 0182223, 30 agosto 2012, pag. 2, disponibile online su <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Srlunder35.PDF> (14 agosto 2017). Dello stesso avviso G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1736, laddove afferma come «*ci si può in realtà avvalere anche nell'eventualità in cui i soci non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età*»; Cfr. anche Massima n. 129, *Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. a capitale ridotto (art. 44 d.l.83/2012)*, Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/129.aspx> (14 agosto 2017), laddove afferma che «*i soci fondatori di una s.r.l. a capitale ridotto devono necessariamente essere persone fisiche, aventi un'età sia superiore che inferiore ai 35 anni*»; M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1106, laddove afferma che le due aree di operatività «*sono venute a parzialmente sovrapporsi*» con l'introduzione del comma 4 *bis* all'art. 44, D.L. 83/2012.

standard tipizzato di atto costitutivo⁸² e, anche per tale ragione, non era stata disposta l'esenzione dai diritti di bollo e di segreteria non essendo l'intervento del notaio – dovuto in quanto l'atto costitutivo doveva essere stipulato per atto pubblico – caratterizzato dalla gratuità. Diretta conseguenza di tale rinvio fu la specifica previsione – assente nella disciplina della s.r.l. semplificata, nella quale gli amministratori devono essere scelti obbligatoriamente fra i soci – di poter liberamente affidare «*l'amministrazione della società a una o più persone fisiche anche diverse dai soci*»⁸³, con scelta da effettuarsi appunto nell'atto costitutivo. Così come previsto per la società a responsabilità limitata, anche per la s.r.l. a capitale ridotto è previsto – per quanto non disciplinato espressamente dall'art. 44 – il rinvio alle «*disposizioni del libro V, titolo V, capo VII del codice civile* [disciplinanti la società a responsabilità limitata] *in quanto compatibili*».

1.3.3. Il decreto ministeriale n. 138/2012 contenente il modello *standard* di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata

A completamento e ad attuazione della disciplina prevista dall'art. 2463 *bis* c.c., comma 2, e dall'art. 3, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, adottò – con D.M. 23 giugno 2012, n. 138, entrato in vigore in data 29 agosto 2012⁸⁴ – il regolamento che prevedeva il modello *standard* dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata e i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. La previsione, tipica della società a responsabilità limitata semplificata, di un modello *standard* di atto costitutivo ha portato taluno ad affermare come si trattasse di una «*società [...] 'senza statuto', in quanto l'atto costitutivo deve essere redatto pedissequamente secondo*

⁸² È stato ritenuto, infatti, che il rinvio operato dal legislatore all'art. 2463 *bis* c.c., comma 2, sia riferibile solo all'elencazione del contenuto dell'atto costitutivo e non alla conformità all'atto costitutivo *standard* tipizzato con decreto ministeriale. Si veda D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 3.

⁸³ Art. 44, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

⁸⁴ È soltanto in questa data, quindi, che fu possibile costituire validamente una società a responsabilità limitata semplificata, con notevole ritardo rispetto ai tempi originariamente previsti dal legislatore. Quest'ultimo, infatti, già all'art. 3, comma 2, del primo intervento in materia – il decreto legge n. 1/2012 – aveva stabilito che il decreto ministeriale attuativo avrebbe dovuto essere emanato «*entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*» e, quindi, entro la fine di maggio 2012.

un modello 'standard' approvato con un decreto del Ministro della Giustizia»⁸⁵. A tal proposito, l'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone che «l'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto». Conseguentemente, nella s.r.l. semplificata è necessaria – a differenza della s.r.l. “ordinaria”, dove è possibile prevedere la redazione di due documenti separati: l'atto costitutivo e lo statuto – la redazione di un documento unico raggruppante tutte le informazioni sociali.

Tale semplificazione, d'altronde, è da ritenere giustificabile e accettabile in virtù della riduzione dei costi di costituzione e dall'esonero dal pagamento degli onorari notarili – restringendo, dunque, il più possibile l'aggravio del notaio in una situazione, per lui, di intervento senza compenso.

Il secondo comma dell'art. 1, D.M. n. 138/2012, ribadisce, inoltre, riprendendo in tal modo l'art. 2463 bis c.c., l'applicabilità, per quanto non disposto dal modello *standard*, delle norme previste in tema di s.r.l. “ordinaria”. Tuttavia, aggiunge una «*sibillina espressione*»⁸⁶ che è andata a creare confusione e non pochi problemi interpretativi in merito alla derogabilità dell'atto costitutivo *standard* da parte dell'autonomia privata. Si fa riferimento a quell'inciso che – dopo aver sancito l'applicabilità delle norme generali in tema di s.r.l. – recita così: «*ove non derogate dalla volontà delle parti*», di cui ci si occuperà più approfonditamente nel prosieguo. In prima analisi, con riserva di analizzare con maggiore dettaglio le clausole dell'atto costitutivo *standard*, si può anticipare che la tabella A, allegata al decreto di attuazione della società a responsabilità limitata semplificata, enuncia, oltre alla generalità dei componenti – delle quali il notaio deve essere certo –, le regole organizzative della stessa. Si fa riferimento, inoltre, alla denominazione sociale – che deve contenere l'aggettivo “semplificata” – e al comune ove è ubicata la sede della società, alle attività che costituiscono l'oggetto sociale, all'ammontare del capitale sociale – compreso fra 1 e 9.999,99 euro – che deve essere integralmente sottoscritto e integralmente versato dai soci nelle mani degli amministratori, alla suddivisione delle quote di partecipazione di ciascun socio, al divieto di trasferimento delle quote a soggetti ultratrentacinquenni, all'affidamento dell'amministrazione della società a uno o più soci, al fatto che l'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione debba presiedere l'assemblea dei soci ove sia

⁸⁵ A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1309.

⁸⁶ A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1307.

richiesta una deliberazione assembleare. È, altresì, prevista l'indicazione dell'ammontare dei conferimenti corrispondenti alla quota di partecipazione di ogni singolo socio e la previsione che l'atto così redatto dal notaio è esente da onorari professionali e da diritti di bollo e di segreteria.

1.3.4. Il terzo intervento normativo: il decreto legge n. 76/2013, la rispettiva legge di conversione e la nascita della società a responsabilità limitata ordinaria “a capitale marginale”

Il legislatore, tuttavia, era ben lungi dall'aver terminato il suo intervento nell'ambito delle società a bassa capitalizzazione. Dopo gli *step* legislativi esaminati nelle precedenti righe, infatti, vide la luce il decreto legge n. 76, 28 giugno 2013, (il cosiddetto Decreto Lavoro) recante «*primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*», con il quale il legislatore intervenne nuovamente in materia al fine di ottenere una rilevante semplificazione e dare maggiore chiarezza e omogeneità – almeno in teoria – alla disciplina delle società *nummo uno*. Anche in questo caso, tuttavia, l'intervento del legislatore si è dipanato in due momenti distinti: da un lato, infatti, si situa l'entrata in vigore del decreto legge summenzionato e, dall'altro, la legge di conversione del decreto stesso che ha portato significative modifiche e integrazioni al testo previgente.

La prima novità portata dal decreto legge n. 76/2013 riguarda l'abolizione di qualsiasi riferimento anagrafico per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata. Infatti, al comma 1 dell'art. 2463 *bis* c.c., sono state espunte le parole «*che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione*», lasciando aperta a chiunque – sia *under* che *over* trentacinquenne – la possibilità di costituire una s.r.l. semplificata. Allo stesso tempo, per rispettare tale nuovo dettame, venne abrogato il comma 4 dell'art. 2463 *bis* c.c. che prevedeva il divieto di cessione delle quote a soggetti ultratrentacinquenni.

Altra novità riguarda l'amministrazione della società, la quale non deve più essere forzatamente affidata a soggetti che rivestano la qualifica di socio e ciò in quanto al comma 2, punto 6), dell'art. 2463 *bis* c.c. – laddove si prevede il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo redatto secondo il modello *standard* e, in particolare, la scelta di affidare l'amministrazione della società a uno o più soci della stessa – vengono soppresse le parole «*i quali devono essere scelti tra i soci*». Tuttavia, come importante conseguenza di tale previsione, è da segnalare come il modello *standard* di atto costitutivo preveda, al punto 5, che «*l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci*».

Una clausola, dunque, ormai obsoleta, stante, come si vedrà fra poco, la previsione di inderogabilità delle clausole del modello tipizzato dal legislatore e il mancato adeguamento del modello *standard* di atto costitutivo alle nuove disposizioni legislative. Ma di tale questione si parlerà con maggior dettaglio in seguito.

Il decreto legge n. 76/2013 nell'ottica, come detto, di una semplificazione in materia, ha altresì abrogato quasi interamente⁸⁷ l'art. 44 introdotto dal decreto legge n. 83/2012 e convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. La società a responsabilità limitata a capitale ridotto, quindi, è stata formalmente espunta dall'ordinamento e ricondotta, quanto alle s.r.l.c.r. già costituite nel lasso temporale di vigenza dell'art. 44, alla figura della società a responsabilità limitata semplificata.

L'unica disposizione rimasta in vigore dell'ormai cassato art. 44 risulta essere il comma 4 *bis*, il quale è stato tuttavia adattato alla nuova disciplina. Tale comma, come già accennato in precedenza, prevede accordi con l'Associazione Bancaria Italiana al fine di fornire credito agevolato ai soggetti infra trentacinquenni per la costituzione di società a responsabilità limitata semplificata – e non più ovviamente, stante la loro abrogazione dall'ordinamento giuridico, di società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Come detto, la legge di conversione del decreto legge n.76/2013 non si è limitata a confermare quanto disposto da quest'ultimo, ma si è trovata a riscrivere ulteriormente la disciplina in materia di società a responsabilità limitata a bassa capitalizzazione. Dopo aver ricondotto ad unità il numero di varianti di società *nummo uno* con il decreto legge n. 76/2013 appena esaminato, il legislatore ha pensato di introdurre una nuova figura societaria di siffatto genere. Ciò avvenne con la legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013.

Innanzitutto, fu modificata la disciplina in materia di conferimenti della s.r.l. ordinaria con l'introduzione del comma 15 *bis* all'art. 9 del decreto legge n. 76/2013. Quest'ultimo ha previsto che «*all'articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: 'presso una banca' sono sostituite dalle seguenti: 'all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo'; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto'*». Come si nota, dunque, il legislatore ha modificato la disciplina riguardante i conferimenti nella s.r.l. "ordinaria" sulla base di quanto già previsto per la società a responsabilità limitata semplificata.

Nell'ottica, dunque, della semplificazione degli adempimenti a carico della società, viene previsto che, parimenti a quanto avviene per la s.r.l. semplificata, il versamento dei conferimenti può essere effettuato nelle mani degli amministratori con indicazione in atto dei

⁸⁷ Art. 9, comma 14, D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

mezzi di pagamento. Resta, tuttavia, la possibilità per i soci della s.r.l. “ordinaria” di versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro, oltre all’eventuale sovrapprezzo, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo e di effettuare conferimenti in natura, crediti e prestazioni di servizi. Opzioni precluse, invece, per i soci della s.r.l. semplificata, laddove, come visto, i conferimenti devono essere integrali e in denaro.

Il legislatore, poi, per cercare di porre fine al dibattito dottrinale in merito alla derogabilità o meno del modello *standard* di atto costitutivo⁸⁸, ha inserito⁸⁹ al comma 3 dell’art. 2463 *bis* c.c. la previsione di inderogabilità delle clausole dell’atto costitutivo *standard* tipizzato.

Un’altra delle novità più importanti è rappresentata, come accennato, dall’introduzione di una nuova figura di società a bassa capitalizzazione. È in questo momento, ad opera della legge di conversione n. 99/2013, che fa il suo ingresso nell’ordinamento la società a responsabilità limitata “a capitale marginale”⁹⁰. Con l’art. 9, comma 15-ter⁹¹, infatti, viene prevista la possibilità per la società a responsabilità limitata “ordinaria” di determinare l’importo del capitale sociale in misura inferiore all’ammontare di 10 mila euro – previsto per la società a responsabilità limitata – e pari almeno ad 1 euro. Parimenti a quanto previsto per la società a responsabilità limitata semplificata, anche per la società a responsabilità limitata ordinaria “a capitale marginale” i conferimenti devono essere effettuati in maniera integrale al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo e devono obbligatoriamente essere effettuati in denaro nelle mani degli amministratori.

Il ricorso a tale formula societaria attiva «*alcune disposizioni speciali, altrimenti non operanti, previste nello stesso art. 2463*»⁹². L’art. 2463, comma 5, c.c., infatti, dispone l’obbligo di formazione accelerata della riserva legale prevista, per la società a responsabilità limitata, sulla base del rinvio all’art. 2430 c.c. disposto dall’art. 2478-*bis* c.c.: «*La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva*

⁸⁸ Di tale dibattito e delle relative implicazioni si discuterà più approfonditamente nel prosieguo della presente relazione.

⁸⁹ Art. 9, comma 13, lett. b-*bis*), D.L. 28 giugno 2013, n. 76 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.

⁹⁰ Non si tratta di una definizione giuridica ma, semplicemente, di un *nomen* volto a distinguere la nuova figura societaria da quelle che l’hanno preceduta e dalla società a responsabilità limitata semplificata. D’altro canto, la nomenclatura fornita dal legislatore alle società *nummo uno* – la società “a capitale ridotto” e la società “semplificata” – non aveva fatto altro che instaurare un acceso dibattito su quale fosse la loro collocazione tipologica all’interno del panorama societario italiano.

⁹¹ Il quale introduce il comma 4 all’art. 2463 c.c.

⁹² M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) “quasi a-capitalizzate”*: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 757.

prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione». Si tratta, dunque, di un accumulo forzato e maggiormente gravoso rispetto a quanto previsto dal disposto dell'art. 2430 c.c.⁹³.

Al momento attuale, quindi, l'ordinamento giuridico italiano prevede – oltre alla società a responsabilità limitata “ordinaria” – due “varianti” a bassa capitalizzazione: la società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata “a capitale marginale”. L'introduzione di quest'ultima, tuttavia, ha posto – se davvero ve ne fosse stato ancora il bisogno – ulteriori dubbi in merito all'operato del legislatore e la questione della necessità della presenza nell'ordinamento della società a responsabilità limitata semplificata. La previsione, inserita con l'ultima novella dell'estate 2013, infatti, sembra aver tolto quell'*appeal* che tale variante semplificata poteva avere in virtù della bassa capitalizzazione necessaria per la sua costituzione. Ma ora che tale caratteristica non è più peculiare della s.r.l. semplificata, viene il dubbio se la necessità di aderire in tutto e per tutto⁹⁴ al modello *standard* di atto costitutivo, perdendo così qualsiasi autonomia statutaria – caratteristica del tipo s.r.l. –, sia ancora appetibile alla sola luce di quel risparmio di natura economica che vede esplicitare i suoi effetti nella sola fase costitutiva.

⁹³ Il quale dispone l'accantonamento a riserva legale della ventesima parte degli utili netti fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.

⁹⁴ Ma della possibilità di deroga al modello *standard* si discuterà in maniera più approfondita nel cap. 3 del presente elaborato.

2. La disciplina della società a responsabilità limitata semplificata italiana

Appare ora opportuno, prima di addentrarci in maniera più approfondita sulla questione della (in)derogabilità del modello *standard* di atto costitutivo tipizzato dal legislatore per la società a responsabilità limitata semplificata, illustrare – in maniera più dettagliata rispetto a quanto fin qui già fatto – la disciplina positiva che il legislatore ha stilato per la s.r.l. semplificata così come risultante dalle ultime novelle introdotte, dapprima, con il decreto legge n. 76/2013 e, poi, con la relativa legge di conversione n. 99/2013 che ha rappresentato l'ultimo intervento normativo in materia e ha, quindi, delineato l'attuale e definitiva disciplina di tale formula societaria.

A disciplinare la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata è l'art. 2463 *bis*, comma 1, c.c. il quale afferma che «*la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche*». Emerge, quindi, con chiarezza dal disposto normativo quali siano, da un lato, le modalità di costituzione e, dall'altro, i requisiti soggettivi richiesti alla compagine sociale. Inoltre, l'art. 2463 *bis*, comma 2, c.c. stabilisce che «*l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico*».

A seguito dell'espunzione dall'ordinamento di qualsiasi vincolo di natura anagrafica per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata⁹⁵, l'unico requisito soggettivo richiesto ai soci al fine di poter validamente procedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata risulta essere la qualità di persone fisiche dei soci. Il rispetto di tale requisito è verificato dal notaio al momento della costituzione della società. Ciò si ricava da due disposizioni: a) innanzitutto, dal tenore dell'art. 2463 *bis* c.c. il quale, al secondo comma, dopo aver disciplinato la modalità di redazione dell'atto costitutivo, prevede quale elemento essenziale dello stesso l'indicazione delle generalità dei soci e, in particolare, «*il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio*» e b) dalla formula di avvio del modello *standard* di atto costitutivo delineato dal legislatore, la quale recita così: «*L'anno ..., il giorno ... del mese di ... in ..., innanzi a me ... notaio in ... con sede in ... è/sono presente/i il/i signore/i (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo*».

⁹⁵ Avvenuta, come visto, per effetto del D.L. n. 76/2013, il quale ha eliminato dal suddetto articolo l'apposizione «*che non abbiano compiuto i trentacinque anni d'età alla data di costituzione*».

Il notaio, dunque, al momento della redazione dell'atto costitutivo è tenuto a verificare l'identità dei componenti davanti alla sua figura e, ovviamente, non potrà procedere al rogito qualora soggetti in tutto o in parte diversi da persone fisiche intendano costituire una società a responsabilità limitata semplificata⁹⁶.

Non vi è alcun dubbio, dunque, in merito al ruolo che il notaio si trova a ricoprire al momento della costituzione della società relativamente alla verifica del possesso del requisito soggettivo da parte dei soci della stessa.

In tale ambito, merita di essere approfondito il discorso sull'intervento e sul ruolo del notaio nell'attività e nella consulenza prestata a favore delle società a responsabilità limitata semplificata. Inizialmente – nel momento in cui le società a bassa capitalizzazione si affacciarono per la prima volta, con il decreto legge n. 1/2012, nel panorama giuridico italiano – alla luce della volontà del legislatore di «*ridurre la tempistica di attivazione ed i costi burocratici*»⁹⁷, l'intervento del notaio non era solo ridotto all'osso, ma era addirittura assente, stante la previsione *ex art. 2463 bis*, comma 2, c.c. – così come stilato nella sua versione originaria – secondo cui «*l'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata*»: nessun atto pubblico, nessuna scrittura privata autenticata, nessun intervento del notaio. Ma tale previsione, come visto, ebbe vita breve – per usare un eufemismo – e già nella legge di conversione del suddetto decreto legge⁹⁸ fu sostituita dalla necessità di porre in essere l'atto costitutivo con la forma dell'atto pubblico. Tale ripensamento fu dovuto alle «*forti perplessità manifestate dalla dottrina e dalle associazioni di categoria con riferimento alla previsione di una società di capitali costituita senza il previo controllo notarile*»⁹⁹.

E tale previsione era stata oggetto di censura anche nell'ordinamento tedesco, laddove la Corte Costituzionale si pronunciò in senso sfavorevole all'entrata in vigore di un progetto di siffatta natura alla luce delle norme comunitarie poste a garanzia non solo dei creditori sociali ma anche del cittadino¹⁰⁰. Il legislatore, dunque, in sede di conversione del decreto legge

⁹⁶ Nel malaugurato caso in cui tale situazione si verificasse, la società non sarebbe affetta da nullità in quanto casistica non presente nella tassativa elencazione fornita dall'art. 2332 c.c.. La soluzione potrebbe essere rappresentata dalla mancata iscrizione della società quale società "semplificata", procedendo dunque con l'iscrizione della stessa quale società "a capitale marginale" con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

⁹⁷ F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Soc.*, 2012, 8-9, pag. 900.

⁹⁸ Il quale fu convertito, come visto, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

⁹⁹ F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Soc.*, 2012, 8-9, pag. 900.

¹⁰⁰ Il mondo notarile, inoltre, aveva messo in luce le criticità dell'assenza del controllo di legalità da parte della figura del notaio al momento della costituzione della società e il Presidente del Consiglio Nazionale del

n.1/2012 prevede alla reintroduzione del preventivo controllo notarile attraverso l'obbligatoria redazione dell'atto costitutivo mediante la forma dell'atto pubblico. Tuttavia, con l'evidente e manifesta volontà di agevolare la costituzione di società a responsabilità limitata semplificata¹⁰¹, prevede che «*l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili*»¹⁰². Tale disposizione fu ripresa in maniera pedissequa e senza variazioni anche dal decreto ministeriale n. 138/2012 che, come visto, si trovò ad attuare – seppur con ritardo – le previsioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata. Tale decreto prevede, infatti, il modello *standard* di atto costitutivo che tale fattispecie societaria deve adottare e, alla clausola n. 10, si sancì – riprendendo esplicitamente la norma di legge – come «*il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili*».

Sulla base del dato normativo, dunque, le esenzioni dal diritto di bollo e di segreteria concernono¹⁰³: a) l'imposta di bollo sull'atto costitutivo, b) l'imposta di bollo sulla copia per l'iscrizione nel registro delle imprese e c) i diritti per il registro delle imprese. In aggiunta, si segnala come non risulti dovuta – *ex art. 39 della legge n. 1158/1954* – la tassa d'archivio. Essendo quest'ultima commisurata all'onorario notarile ed essendo la prestazione del notaio non onerosa è diretta conseguenza la mancata applicazione di tale onere nel caso di costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata. Altre tipologie di esenzioni

Notariato «*aveva espresso i suoi timori per il rischio di gravi conseguenze giuridiche, sociali e di ordine pubblico all'economia dell'Italia a causa della mancanza, per tale tipologia di società, dei controlli preventivi notarili in materia di identità, rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale, controlli che rappresentano un insopprimibile ausilio alla applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e per contrastare frodi patrimoniali e di identità*». Si veda F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Soc.*, 2012, 8-9, pag. 900.

¹⁰¹ Si ricordi come nei primi stadi di sviluppo tale fattispecie societaria fosse riservata esclusivamente a soggetti che non avessero ancora compiuto i 35 anni d'età nell'ottica, evidentemente, di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, attraverso questa nuova formula societaria, di soggetti sprovvisti di mezzi economici ingenti. Ora, lungi dall'essere obiettivo del presente lavoro quello di discutere in merito alla correttezza o meno dell'operato del legislatore, si dubita che il solo fatto di risultare “giovani” qualifichi un soggetto come dotato di scarsi mezzi finanziari ed economici. E inoltre, ci si pone la questione sulle ragioni – senza alcun briciolo di fondamento – che hanno portato a escludere altre categorie parimenti meritevoli di tutela: «*quelle delle donne, dei cassaintegrati, degli 'esodati', dei disoccupati, eccetera*». Si veda A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1069. In senso analogo anche A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e la s.r.l. a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1305, nota n. 2.

¹⁰² Legge n. 27, 24 marzo 2012, art. 3, punto 3.

¹⁰³ Si veda D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 40, nota n. 3.

non sono previste, risultando dovuti sia l'imposta di registro – ora pari a 200 euro¹⁰⁴ – sia i diritti camerali necessari per l'iscrizione al registro delle imprese – anch'essi pari a 200 euro e dovuti annualmente¹⁰⁵ – sia gli oneri per l'apertura della partita Iva. Non è prevista, inoltre, alcuna esenzione di tipo fiscale, né di tipo contabile.

Tali agevolazioni di natura economica, sulla cui potenziale incidenza¹⁰⁶ si può, peraltro, legittimamente dubitare, hanno senza dubbio costituito una delle principali “caratteristiche” di questa formula societaria.

Nel recente passato, il legislatore ha posto di nuovo la propria attenzione sulla società a responsabilità semplificata e, in particolar modo, sulle modalità di costituzione della stessa. Con l'art. 44 del disegno di legge sulla concorrenza¹⁰⁷, infatti, venne aggiunta all'art. 2463 *bis* c.c. – sebbene solo temporaneamente, in quanto tale modifica venne meno in fase di discussione e non entrò mai in vigore – la possibilità di redigere l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata «*per scrittura privata*» e venne disciplinato l'*iter* da seguire qualora la società avesse scelto tale modalità di redazione dell'atto costitutivo¹⁰⁸. Ancora una volta – se ve ne fosse stata ulteriormente la necessità – il legislatore ha nutrito dubbi in merito al suo recente operato in materia. Tuttavia, come detto, le iniziali perplessità sollevate dalle associazioni di categoria si sono nuovamente manifestate al momento dell'esame della disposizione di cui trattasi, tra gli altri, sia da parte della 1^a Commissione Permanente (Affari Costituzionali) la quale ha affermato che «*tale modifica è suscettibile di presentare possibili profili di incompatibilità con la direttiva 2009/101/CE, che prevede -- a garanzia dell'interesse dei soci e dei terzi -- un controllo preventivo, amministrativo o*

¹⁰⁴ A seguito del decreto legge n. 104/2013, art. 26, che ha elevato a tale importo l'imposta di registro dovuta in misura fissa a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁰⁵ Il loro importo, tuttavia, «*varia a seconda del Registro delle Imprese (l'importo di euro 200 è maggiorato presso alcune Camere di commercio)*». Si veda D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 41, nota n. 3.

¹⁰⁶ Esse, infatti, si realizzano nella misura di 165 euro per l'imposta di bollo (dovuta in maniera forfettaria) – si veda la Massima Registro Imprese n. 10 «*Bollo Forfettario (Mui)*» elaborata dall'Osservatorio sulla riforma del diritto societario disponibile *online* su http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/prassi-registro-impresa/prassi_10.aspx (14 agosto 2017) – mentre per quanto riguarda i diritti di segreteria per il registro delle imprese essi possono stimarsi in una forbice compresa fra i 90 e i 120 euro a seconda che l'adempimento dell'iscrizione sia presentato con modalità telematica o su supporto informatico digitale – si veda <https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/CNS/CNS%20Apposita%20sezione.pdf> (14 agosto 2017).

¹⁰⁷ Disegno di legge n. 2085/2016.

¹⁰⁸ L'art. 44 aggiungeva il seguente comma all'art. 2463 *bis* c.c.: «*Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)*».

giudiziario, degli atti costitutivi o, in alternativa, la forma dell'atto pubblico», sia da parte della 2^a Commissione Permanente (Giustizia) la quale ha avuto modo di rilevare che «*la disposizione testé richiamata si pone in contrasto con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati più volte dalla normativa europea (cfr. articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che prevede che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico); le disposizioni di cui all'articolo 44 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in quanto in un siffatto sistema, che prevede che la scrittura privata sia trasmessa al registro delle imprese con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di chi procede alla trasmissione dei dati»¹⁰⁹. Anche a seguito di tali considerazioni, nessuna modifica è stata apportata alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e il controllo notarile in fase costitutiva rimane necessario e gratuito.*

Se da un lato può ritenersi ammissibile – alla luce di quanto in precedenza affermato – gravare il bilancio dello Stato delle spese necessarie alla costituzione della società¹¹⁰, dall'altro, proprio in merito alla necessaria gratuità dell'intervento notarile, si è acceso un aspro dibattito dal momento che il notaio, pur essendo un pubblico ufficiale, è un libero professionista che presta la propria attività e consulenza in maniera tipicamente onerosa, coerentemente alle prestazioni erogate¹¹¹.

Si è visto come l'art. 2463 *bis* c.c., al primo comma, disciplini i requisiti soggettivi necessari per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata. A tal proposito, merita di essere considerato il problema legato alla cessione e al trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Come visto, coerentemente con l'abolizione del requisito

¹⁰⁹ Per entrambe si veda il fascicolo Iter DDL S. 2085, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, rispettivamente alle pagine 35 e 40, disponibile online su <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46060.pdf> (14 agosto 2017).

¹¹⁰ A tal proposito si segnala come, sulla base dei dati recepiti dalla banca dati *Bureau Van Dijk* (data di consultazione 22 aprile 2017), risultino costituite 53.969 società a responsabilità limitata semplificata. L'aggravio sul bilancio statale risulta essere, perciò, quantomeno modesto.

¹¹¹ Tale dibattito risulta fortemente correlato a quello sorto in relazione alla possibilità di derogare le disposizioni previste dal modello *standard* di atto costitutivo redatto sotto forma di atto pubblico. Si lascia al capitolo successivo la disamina di quest'aspetto.

anagrafico, è stato altresì cassato dall'ordinamento il divieto di cessione delle quote a soggetti *ultra* trentacinquenni, mantenendo, tuttavia, inalterato il requisito soggettivo.

A tal proposito, si è posto il problema relativo alla cessione delle quote sociali a soggetti diversi dalle persone fisiche e ciò in quanto la disposizione poc'anzi citata ed esaminata in precedenza fa esclusivo riferimento alla fase costitutiva della società non esprimendosi, invece, in merito a cosa accada durante la vita della stessa. Attenta e autorevole dottrina ha avuto modo di affermare *«che l'unico socio o i soci della s.r.l.s. possono essere solo persone fisiche (e ciò, ovviamente, sia all'atto della costituzione della società, sia durante l'intera sua esistenza). Non è pertanto consentito che le quote di partecipazione al capitale sociale di s.r.l.s. appartengano (né in piena proprietà né in nuda proprietà né in usufrutto) ad altre società o ad altri soggetti diversi dalle persone fisiche (a prescindere dal fatto che essi siano dotati, o meno, della personalità giuridica), i quali evidentemente non possono entrare nella compagine sociale di una s.r.l.s., oltre che in sede di atto costitutivo, nemmeno per effetto del compimento di qualsiasi altro tipo di operazione dalla quale consegua l'appartenenza a tali soggetti di una quota di capitale della s.r.l.s. (in proprietà piena o nuda o in usufrutto), come potrebbe ad esempio accadere per effetto di un aumento del capitale sociale della s.r.l.s. (che sia sottoscritto non da una persona fisica) oppure di una fusione o di una scissione le quale, rispettivamente, abbiano una s.r.l.s. come incorporante o come beneficiaria della scissione»*. E, qualora – all'esito delle operazioni suddette – si verifichi la detenzione di una partecipazione sociale da parte di un soggetto non dotato dei requisiti *ex art. 2463 bis c.c.*, comma 1, *«non resta che ritenere in tali casi la s.r.l.s. evoluta in 'nuova s.r.l.c.r.' [la s.r.l. "a capitale marginale"]»*¹¹². Tuttavia, un divieto esplicito in tal senso non era previsto e ciò portò taluno a ritenere che *«essendo stata abrogata la disposizione del testo originario del comma 4 dell'art. 2463-bis c.c. (che recitava: 'è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo'), subito dopo la costituzione della società le quote, originariamente sottoscritte da persone fisiche, possono essere cedute a persone giuridiche, lasciando il notaio che ha assistito alla costituzione con un palmo di naso»*¹¹³. Bisogna, a tal riguardo, sottolineare però come aderire a tale interpretazione significherebbe snaturare il dato normativo così come voluto dal legislatore, facendo venire meno non solo quell'aspetto personalistico tipico della società a responsabilità limitata semplificata ma, altresì, piegare la spinta data dal legislatore ai giovani

¹¹² Le note precedenti sono tratte da A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1074.

¹¹³ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1097.

per l'accesso al mondo del lavoro. È preferibile, dunque, «ritenere che il trasferimento a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche sia sempre stato illegittimo»¹¹⁴.

Un'altra caratteristica fondamentale della società a responsabilità limitata semplificata è ovviamente rappresentata dalla ridotta capitalizzazione. Abbiamo visto, infatti, come gli operatori giuridici – nel momento della prima comparsa nell'ordinamento di tale fattispecie societaria – abbiano iniziato a parlare, più o meno criticamente¹¹⁵, di società «*da tre soldi (o da un euro?)*»¹¹⁶ e di società «*quasi a-capitalizzate*»¹¹⁷. Ciò è dovuto al disposto dell'art. 2463 *bis* c.c. il cui secondo comma, al n. 3, prevede quale contenuto dell'atto costitutivo «*l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto dall'art. 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo*».

Riservando al capitolo dedicato alla disciplina del capitale sociale un maggiore approfondimento in merito, si segnala solamente la forbice entro la quale l'ammontare del capitale sociale di una società a responsabilità limitata semplificata deve risultare confinato. Essa è contenuta fra l'importo di 1 euro e la soglia minima “ordinaria” del capitale sociale – 10 mila euro – la quale si trova a segnare qui il capitale sociale “massimo”.

La norma poc'anzi menzionata, inoltre, disciplina la modalità e l'entità dei conferimenti. Questi ultimi devono essere, alla data della costituzione, a) interamente sottoscritti – così come richiesto dall'art. 2329 c.c. recante le condizioni per la costituzione della società –, b) interamente versati all'organo amministrativo e c) effettuati esclusivamente in denaro. Non sono, dunque, ammessi conferimenti diversi dal denaro e ciò, si ritiene, per la funzione delineata dal legislatore per la società a responsabilità limitata semplificata, la quale «*trova un utile impiego nella fase di costituzione della società e dunque le regole di semplificazione del*

¹¹⁴ A. BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale “orizzonti del diritto commerciale”*, Roma 21-22 febbraio 2014, pag. 54, disponibile online su http://associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017).

¹¹⁵ Sulla questione legata alla funzione del capitale sociale ci si intratterà nell'ultimo capitolo del presente lavoro.

¹¹⁶ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 6, 2013, pag. 1085.

¹¹⁷ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) “quasi a-capitalizzate”: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 755.

*procedimento manifestano concreti risvolti proprio in quella sede»¹¹⁸. Il legislatore avrebbe dunque limitato le entità conferibili in tale fattispecie societaria a fini di semplificazione e lo avrebbe fatto scegliendo modalità di conferimento per le quali non sono richiesti particolari adempimenti, così come potrebbe essere per i conferimenti in natura – i quali necessitano di una relazione giurata di stima. In dottrina, tuttavia, non sono mancate opinioni di natura contraria che, sebbene condividendo l'esigenza di semplificazione in fase costitutiva, hanno posto in luce motivazioni altrettanto valide. Non si può non pensare, infatti, che «*proprio nelle s.r.l. con soci volenterosi, ma privi di mezzi patrimoniali, l'apporto di servizi sembrerebbe uno strumento particolarmente opportuno*»¹¹⁹.*

Altro aspetto che merita di essere messo in luce, come già anticipato, riguarda l'obbligo di integrale versamento del conferimento all'organo amministrativo. Questo è quanto previsto dall'art. 2463 *bis* c.c. laddove prevede il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata. La clausola n. 9 dell'atto costitutivo *standard* predisposto dal legislatore, tuttavia, integra quanto previsto dall'art. 2463 *bis* c.c., in quanto è previsto che i soci dichiarino espressamente l'avvenuto versamento nelle mani degli amministratori della società. E tale dichiarazione riguarda sia l'importo della somma versata sia il mezzo di pagamento utilizzato per effettuare tale versamento¹²⁰. La previsione del versamento nelle mani degli amministratori¹²¹ – introdotta, senza alcuna ombra di dubbio, per semplificare e velocizzare la fase costitutiva e l'iscrizione della società presso il registro delle imprese – ha portato, tuttavia, gli operatori a discutere in merito alla delicata questione che porta all'individuazione dei mezzi di pagamento ammissibili per effettuare legittimamente il conferimento in società. A tal proposito, l'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 – la c.d. normativa antiriciclaggio – impone il divieto di trasferimento di denaro contante per un ammontare pari

¹¹⁸ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Società a responsabilità limitata semplificata*, febbraio 2016, pag. 12, disponibile *online* su <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/949> (17 agosto 2017).

¹¹⁹ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1099-1100.

¹²⁰ A tal proposito si segnala come «*un atteggiamento prudentiale dovrebbe condurre a ritenere necessaria l'indicazione del mezzo di pagamento anche nell'atto costitutivo della s.r.l.s.*» e ciò nonostante la formula utilizzata nel punto n. 9 del modello *standard* non sia coincidente da un lato, come visto, con la norma *ex art.* 2463 *bis* c.c. e dall'altro con quanto previsto in materia di s.r.l. “ordinaria” all'art. 2464 c.c., comma 4 (che richiede espressamente l'indicazione in atto dei mezzi di pagamento). Si veda Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Società a responsabilità limitata semplificata*, febbraio 2016, pag. 13, nota 32, disponibile *online* su <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/949> (17 agosto 2017).

¹²¹ Previsione che oggi – a seguito dell'art. 9, comma 15 *bis*, D.L. n. 76/2013 – è stata introdotta anche per la s.r.l. “ordinaria”.

o superiore a 3 mila euro e, conseguentemente, qualora l'importo del conferimento dovesse risultare superiore a tale soglia si devono ricercare mezzi di pagamento alternativi. Questi ultimi sono rappresentati dal bonifico bancario e dall'assegno. Tuttavia, «*la garanzia di effettività del capitale sociale richiesta dalla norma non sembra consentire l'uso del semplice assegno bancario, ma del solo assegno circolare, avente copertura precostituita*»¹²². I mezzi di pagamento legittimi sarebbero, dunque, rappresentati da a) denaro contante (per gli importi inferiori a 3 mila euro), b) assegno circolare¹²³ intestato alla costituenda società o a uno dei nominandi amministratori¹²⁴ e c) bonifico bancario a favore di uno dei nominandi amministratori¹²⁵.

La clausola n. 9 dell'atto costitutivo *standard* poc'anzi citata aggiunge, inoltre, che l'organo amministrativo deve rilasciare «*ampia e liberatoria quietanza*» del versamento ricevuto. Gli amministratori della società a responsabilità limitata semplificata, dunque – anche in virtù della dichiarazione di ricezione del versamento e di integrale versamento del capitale sociale che essi sono tenuti a rilasciare a norma della clausola n. 9 del modello *standard* di atto costitutivo – sono responsabili «*già prima dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese per il sol fatto dell'accettazione della carica*»¹²⁶ (a differenza degli amministratori della s.r.l. "ordinaria", i quali non accettano la carica anteriormente all'iscrizione della società ma sono tenuti a dare pubblicità alla propria nomina entro 30 giorni dalla data dell'atto costitutivo).

¹²² Si veda E. ROSSI, *I chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato sui mezzi di pagamento da indicare nell'atto per il versamento dei centesimi*, in *Il Fisco*, 2013, n. 35, fascicolo 1, pag. 5413.

¹²³ Si segnala, a riguardo, come «*le prassi evidenziano che il versamento avvenga spesso in denaro nei limiti consentiti dalla normativa antiriciclaggio, e con assegno circolare che garantisca l'immediatezza del versamento*». Si veda Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Società a responsabilità limitata semplificata*, febbraio 2016, pag. 13, disponibile online su <http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/949> (17 agosto 2017).

¹²⁴ Si veda A. BUSANI, *Costituzione di Srl: no agli assegni bancari*, disponibile online su <https://notaioblog.org/2013/09/14/> (17 agosto 2017), per le perplessità sull'intestazione al nominando amministratore.

¹²⁵ La nota del Consiglio Nazionale del Notariato del 4 settembre 2013, tuttavia, ritiene ancora ammissibile – nonostante l'intervenuta modifica legislativa – il versamento presso una banca, con il problema, tuttavia, di istituire un mandato specifico alla banca per aprire un conto vincolato in quanto non vi è più la legge «*di supporto*» (così, A. BUSANI, *Costituzione di Srl: no agli assegni bancari*, disponibile online su <https://notaioblog.org/2013/09/14/> (17 agosto 2017).

¹²⁶ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Società a responsabilità limitata semplificata*, febbraio 2016, pag. 13, disponibile online su <http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/949> (17 agosto 2017).

Riservando al prosieguo la trattazione – nonché il dibattito che dal tenore letterale della norma ne è scaturito – dei sistemi di amministrazione che possono essere adottati dalla società a responsabilità limitata semplificata, risulta meritevole di menzione l'analisi relativa ai soggetti che possono rivestire la qualifica di amministratore, nonché il tema della rappresentanza della società e quello riguardante il sistema di controllo.

Per fare ciò, è necessario bilanciare le previsioni dell'art. 2463 *bis* c.c. con le clausole del modello *standard* di atto costitutivo. Il secondo comma dell'art. 2463 *bis* c.c. al numero 6 prevede, quale contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo, l'indicazione degli amministratori della società. Ciò è ribadito, altresì – con una tecnica legislativa forse un po' ridondante¹²⁷ – dal richiamo effettuato dallo stesso articolo 2463 *bis* c.c., comma 2, n. 4), all'art. 2463 c.c., comma 2, n. 7 e n. 8¹²⁸. L'atto costitutivo *standard* tipizzato dal legislatore prevede a) alla clausola n. 5, che «*l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci*», b) alla clausola n.6, l'indicazione degli amministratori, i quali devono essere nominati con l'«*eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione*» e c) alla clausola n. 7 che «*all'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società*».

Come visto, con il decreto legge n. 76/2013 il legislatore ha abolito la necessità che gli amministratori siano anche soci modificando l'art. 2463 *bis* c.c., comma 2, n. 6. Tuttavia il modello *standard* di atto costitutivo – evidentemente predisposto dal legislatore sulla base della disciplina previgente – è rimasto inalterato e, perciò, anche la clausola n. 5 dello stesso non ha subito alcuna modificazione. Da un lato, quindi, gli amministratori potrebbero essere soggetti che non ricoprono, all'interno della s.r.l. semplificata, il ruolo di soci; dall'altro, è previsto l'affidamento della gestione della società a uno o più soci della stessa. Il dilemma risulta evidente ed è acuito dal rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 2463 *bis* c.c. alle norme della s.r.l. in quanto compatibili e, per quanto riguarda il presente tema, all'art. 2475 c.c., primo comma, il quale dispone che «*salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci*».

Ora, alla luce del disposto del legislatore che ha previsto l'inderogabilità delle clausole dell'atto costitutivo¹²⁹, non dovrebbero essere consentite clausole che ammettano la presenza

¹²⁷ Ma il risultato di tale legiferazione è diretta conseguenza dell'abolizione – all'art. 2463 *bis* c.c., comma 2, n. 6 – dell'esclusivo affidamento ai soci dell'amministrazione della società. Sul punto si tornerà a breve.

¹²⁸ Il primo di questi prevede l'indicazione in atto delle «*norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza*» mentre il secondo «*le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*».

¹²⁹ Il tema sarà oggetto di trattazione nel capitolo seguente.

di amministratori “estranei” ai sensi della disposizione poc’anzi citata. Vi è però chi adotta una interpretazione meno rigorosa, una interpretazione legata alla presunta volontà del legislatore – sancita espressamente mediante la rimozione della qualità di socio per poter accedere alla carica di amministratore della società – di aprire le porte della gestione anche a soggetti che non rivestano il ruolo di socio. Infatti, «*dovendo trovare una ricostruzione che consenta di giungere al risultato di non vanificare l’intervento legislativo, sembra si possa affermare che il comma 1 dell’art. 2475, c.c., non trova applicazione nel caso di Srls in quanto non compatibile con la loro disciplina, e pertanto non applicabile ex art. 2463-bis, comma 5, c.c., in tal modo legittimando la nomina di amministratori estranei, a prescindere dall’adozione di un’apposita clausola statutaria in tal senso*».¹³⁰ E sul tema è intervenuto anche il Ministero della Giustizia il quale – confermando la mancata armonicità del modello *standard* con la disciplina civilistica a seguito dell’ultima modifica apportata a quest’ultima – afferma come «*a seguito delle modifiche apportate all’art. 2463 bis c.c., l’amministratore può essere nominato anche fra un non socio, di talché [...] la clausola sub 5 del modello deve ritenersi soppressa*»¹³¹. Alla luce di tale interpretazione, dunque, la clausola n. 5 dell’atto costitutivo *standard* non risulterebbe più applicabile. Tuttavia, un’interpretazione maggiormente severa della disciplina imporrebbe, per quanto già detto, di non ritenere ammissibile, almeno fino a una modifica – quanto mai doverosa a seguito dell’ultima

¹³⁰ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014), disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017).

¹³¹ Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, nota n. 121532.U, 17 settembre 2013, la quale costituisce integrazione della nota n. 118972.U, 11 settembre 2013, disponibili online su http://www.pi.camcom.it/uploads/note_relative_all_atto_costitutivo_della_srl_semplicata.pdf (4 settembre 2017). Della stessa opinione A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1076-1077, sebbene ritenga necessaria l’integrazione dell’atto costitutivo con una clausola in tal senso, laddove afferma che «*sarebbe infatti ben strano che l’amministratore ‘estraneo’ possa essere presente in una s.r.l. ‘ordinaria’ solo qualora l’atto costitutivo preveda questa ipotesi, e che, invece, l’amministratore ‘estraneo’ possa essere presente in una s.r.l.s. a prescindere da qualsiasi abilitazione in tal senso del suo atto costitutivo, stante la indubbia e assai più forte impronta personalistica presente nella s.r.l.s. rispetto alla s.r.l. ‘ordinaria’. Altro non resta - pare - che ritenere la possibilità (lo preveda, o meno, il ‘modello standard’ di atto costitutivo) di inserire nell’atto costitutivo della s.r.l.s., a discrezione dei soci costituenti, una clausola abilitante la possibilità di nomina di amministratori ‘estranei’ (e pure di introdurre una modifica in tal senso dell’atto costitutivo di una s.r.l.s. che non rechi tale clausola): vi sarebbe, altrimenti, un grave corto circuito, provocato dal fatto che lo sdoganamento dei non soci per la gestione della s.r.l.s., operato con il D.L. n. 76/2013, resterebbe ‘lettera morta’ a causa dell’impossibilità di variare le clausole del ‘modello standard’*».

variazione legislativa – del modello *standard* di atto costitutivo, l'affidamento della gestione a soggetti “estranei”¹³² tanto più che la clausola n. 5 risulta pienamente legittima.

Per quanto attiene, invece, il tema della rappresentanza della società, come accennato, la clausola n. 7 del modello *standard* di atto costitutivo prevede l'affidamento della rappresentanza generale della società all'organo amministrativo. Tale previsione non fa altro che riprendere quanto già disposto dall'art. 2463 c.c., comma 2, n. 7 – applicabile grazie al rinvio operato dall'art. 2463 *bis* c.c. – e dall'art. 2475 *bis* c.c. il quale, disciplinando la rappresentanza per la s.r.l. “ordinaria” afferma che «*gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società*». È evidente, dunque, la differente dizione terminologica utilizzata dal legislatore, il quale, nel disciplinare la società a responsabilità limitata “ordinaria” fa riferimento agli “amministratori” mentre nel normare la s.r.l. semplificata si esprime attraverso l'attribuzione della rappresentanza della società all'“organo amministrativo”. Mentre nel caso in cui la gestione della società sia attribuita a un amministratore unico non si pongono problemi in merito all'individuazione del soggetto legittimato a rappresentare la società, nell'ipotesi in cui sia presente una pluralità di amministratori – ovvero si sia in presenza di un consiglio di amministrazione – emergono difficoltà di tipo interpretativo e, conseguentemente, operativo. In quest'ultimo caso, infatti, si pone il problema di individuare il soggetto o i soggetti a cui attribuire il potere di firma. È possibile prevedere un'attribuzione congiunta o disgiunta di esso? O la clausola n. 7 del modello *standard* di atto costitutivo rappresenta una deroga all'art. 2475 *bis* c.c. significando questo che il potere di rappresentanza della società deve essere assegnato al consiglio di amministrazione inteso come organo nel suo complesso? Parte della dottrina ritiene¹³³ come quest'ultima soluzione debba ritenersi preferibile e che, di conseguenza, alla luce dell'inderogabilità delle clausole dell'atto costitutivo *standard*, non sia ammessa alcuna possibilità per i soci di prevedere una differente regola in materia di assegnazione del potere di rappresentanza. E in tale situazione il potere di firma spetterebbe – nonostante in dottrina si siano proposte soluzioni varie e differenti – alla maggioranza degli amministratori in maniera congiunta.

¹³² Si veda in tal senso A. BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale “orizzonti del diritto commerciale”*, Roma 21-22 febbraio 2014, pag. 57, disponibile online su http://associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017).

¹³³ A. BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale “orizzonti del diritto commerciale”*, Roma 21-22 febbraio 2014, pag. 36 ss., disponibile online su http://associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017).

Non può, infine, non presentarsi il tema relativo ai possibili sistemi di controllo della società a responsabilità limitata semplificata. Si è visto come l'art. 2463 *bis* c.c. rinvii all'art. 2463, comma 2, n. 8 il quale consente l'indicazione dell'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Tuttavia, risultando applicabile in quanto compatibile l'art. 2477 c.c. – che prevede la possibilità di nomina dell'organo di controllo attraverso una clausola dell'atto costitutivo – e in ragione dell'inderogabilità delle clausole del modello *standard*, il quale nulla prevede in tal senso, non è possibile – nella società a responsabilità limitata semplificata – provvedere a nominare facoltativamente l'organo di controllo. In ogni caso, tuttavia, qualora la nomina di quest'ultimo divenisse obbligatoria *ex art.* 2477 comma 3 c.c.¹³⁴ «sembra possibile sostenere che la s.r.l.s. sia tenuta a nominare un organo di controllo che, in forza di quanto disposto nell'art. 2477, primo comma, ultimo periodo, c.c., sarà composto da un solo componente»¹³⁵.

Altro importante aspetto della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata che merita di essere trattato è rappresentato dalle decisioni dei soci. A tal proposito, nulla è previsto dall'art. 2463 *bis* c.c. mentre la clausola n. 8 dell'atto costitutivo standardizzato dispone che «l'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione». Tale formulazione porta a riflettere in merito al fatto «che il metodo assembleare possa 'non essere richiesto'»¹³⁶, tuttavia l'adozione di metodi decisionali alternativi a quello collegiale¹³⁷ può essere prevista unicamente tramite un'apposita previsione dell'atto costitutivo. Ma se quest'ultimo si considera non derogabile e non integrabile dall'autonomia statutaria, nessuno spazio è lasciato all'autonomia statutaria e, conseguentemente, l'unico metodo decisionale che può essere adottato dai soci di una società a responsabilità limitata semplificata risulta essere quello collegiale.

¹³⁴ Il quale così dispone: «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis».

¹³⁵ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Società a responsabilità limitata semplificata*, febbraio 2016, pag. 14 disponibile *online* su <http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/949> (17 agosto 2017). Si noti, tuttavia, come, qualora si reputi incompatibile la previsione dell'art. 2477 c.c., comma 3 alla s.r.l. semplificata in quanto sottotipo destinato unicamente alla fase costitutiva, la s.r.l. semplificata dovrebbe evolversi – se il capitale sociale restasse inferiore alla soglia dei 10 mila euro – in s.r.l. “a capitale marginale”.

¹³⁶ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1113.

¹³⁷ Si fa riferimento alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto.

L'art. 2463 *bis* c.c. prevede, infine, l'adozione di una apposita nomenclatura per la società a responsabilità limitata semplificata. Il comma 2, n. 2, infatti dispone che l'atto costitutivo debba prevedere *«la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie»*. Inoltre, ad evidente garanzia dei terzi, l'art. 2463 *bis*, comma 4, c.c. prevede che *«la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico»*.

3. Le modifiche statutarie

Sommario: 3.1. La questione tipologica - 3.2. Il tema della derogabilità dell'atto costitutivo *standard* – 3.2.1. Le modifiche dell'atto costitutivo *standard* al momento della costituzione della società a responsabilità limitata semplificata – 3.2.2. Le modifiche dell'atto costitutivo *standard* durante la vita della società

Premessa

Il dibattito in merito alla possibilità di modificare il modello *standard* di atto costitutivo – che ha coinvolto non solo gli studiosi del diritto ma anche gli stessi Ministeri – è stato ampio e sostenuto da argomentazioni variegata che si sono dipanate in misura diversa prima e dopo rispetto all'emanazione dell'emendamento legislativo che ha previsto espressamente l'inderogabilità delle clausole dell'atto costitutivo *standard*. Tale provvedimento – emanato al fine di dirimere qualsiasi dubbio in tal senso – ha, tuttavia, creato ulteriori criticità e perplessità. È compito del presente capitolo, dunque, far luce sulla possibile modificabilità dell'atto costitutivo *standard* della società a responsabilità limitata semplificata e porre l'attenzione sui risvolti pratici che questo comporta.

3.1. La questione tipologica

In dottrina ci si è chiesti – e il dibattito sul punto è tuttora vivace – se la società a responsabilità limitata semplificata rappresenti un tipo sociale autonomo oppure se, viceversa, rientri nel tipo generale della società a responsabilità limitata rappresentando, di conseguenza, un sottotipo o una variante di quest'ultima.

La prima differenza che salta all'occhio non appena si esamini la disciplina della s.r.l. semplificata è rappresentata, indubbiamente, dalla specifica denominazione sociale prevista per quest'ultima. Come detto, infatti, il legislatore, ai fini dell'informativa societaria a tutela dei terzi, ha previsto tale indicazione quale obbligatoria al momento dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Viene poi in rilievo la previsione «*di circoscrivere l'applicabilità [...] della disciplina della 'ordinaria' società a responsabilità limitata entro i limiti della compatibilità, analogamente a quanto mostra di fare, tra l'altro, l'art. 2454 c.c., che dichiara bensì applicabili alla società in accomandita per azioni le disposizioni relative alla società per azioni, ma appunto solo 'in*

quanto compatibili con' quelle dettate a proposito della prima: il che potrebbe far pensare che anche nel nostro caso, come in questo, si tratti di tipi tra loro diversi»¹³⁸.

Gli aspetti ora esaminati, favorevoli alla qualificazione della società a responsabilità limitata semplificata come tipo societario autonomo, sono tuttavia controbilanciati da altre disposizioni previste dalla disciplina positiva. Si tratta della collocazione topografica ove la disciplina della s.r.l. semplificata risulta contenuta – il capo VII del titolo V del libro V del codice civile che contiene la disciplina della s.r.l. “ordinaria” –¹³⁹ e dalla «scomparsa, *in sede di conversione, dell'espresso riferimento alla 'trasformazione della società' a responsabilità limitata semplificata presente nell'originaria versione dell'art. 2463-bis c.c.»¹⁴⁰ quale strumento per evitare l'esclusione del socio nel momento in cui venisse meno il possesso dell'ormai abrogato requisito anagrafico.*

Tali considerazioni, tuttavia, non risultano essere di stampo conclusivo in quanto nessuna di esse sposta l'ago della bilancia in maniera prorompente verso l'una o l'altra soluzione in merito alla questione tipologica.

Non lo sono, senza alcun dubbio, né la previsione di apporre un *nomen ad hoc* alla società a responsabilità limitata semplificata, né la collocazione di quest'ultima all'interno della sezione dedicata alla società a responsabilità limitata “ordinaria”.

Da un lato, infatti, «che [...] vi sia una corrispondenza terminologica tra le figure non significa di per sé nulla, come d'altra parte dimostra, a contrario, proprio il panorama internazionale, che a quelle minori riserva un appellativo autonomo, imponendone l'adozione nella denominazione sociale [...] senza che questo pregiudichi la loro riconduzione al tipo

¹³⁸ G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1731.

¹³⁹ All'interno del codice civile «ogni capo contiene definizione e disciplina di un unico tipo, trovando poi diversa sede la regolamentazione di vicende comuni a più tipi» (così, C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 201 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014), disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017)). Si veda anche A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, 1306, nota n. 8.

¹⁴⁰ G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1730.

principale»¹⁴¹ avendo la denominazione “semplificata” un mero scopo di natura informativa – «la riconoscibilità nel mercato, in una logica di protezione dell’affidamento dei terzi in merito alla presenza di elementi strutturali predeterminati, inamovibili e imm modificabili»¹⁴² – come d’altronde si evince dalla previsione di indicare tale aspetto negli atti e nella corrispondenza della società, non essendo esso finalizzato a fungere quale elemento di tipizzazione della figura societaria in esame.

Dall’altro lato, è indubbio come il legislatore italiano, proprio ispirandosi ai modelli europei – i quali, come visto, hanno introdotto formule societarie a bassa capitalizzazione anteriormente a quanto avvenuto nel nostro paese –, abbia inserito la s.r.l. semplificata all’interno del capo dedicato alla s.r.l. “ordinaria” quasi a sottolinearne la dipendenza e la «piena riconducibilità a quest’ultimo»¹⁴³.

E non risulta decisiva neanche la previsione della verifica della compatibilità, altresì «richiesta, e sempre in tema di scioglimento delle società di capitali, dall’art. 2488 c.c., al fine di stabilire i limiti entro i quali la disciplina dell’organizzazione risulta applicabile anche in fase di liquidazione: senza che si sia mai pensato di ricavare nemmeno da tale disposizione elementi per definire la società di capitali in liquidazione come un autonomo tipo societario»¹⁴⁴.

Per identificare, dunque, l’appartenenza della società a responsabilità limitata semplificata al tipo s.r.l. o per definirla come tipo societario autonomo, risulta necessario compiere un ulteriore passo in avanti ed esaminare il ruolo svolto da tale figura attraverso un’analisi delle caratteristiche tipiche che portano a individuare distinti tipi societari.

A tal proposito, si segnala come la società a responsabilità limitata semplificata non risulta differenziarsi dalla s.r.l. “ordinaria” nei suoi principi portanti e, infatti, le uniche, nonché «(modestissime) discontinuità regolamentari [...] costituiscono semplici restrizioni rispetto

¹⁴¹ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1104.

¹⁴² M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1105.

¹⁴³ *Ibidem*; Si veda anche M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 68, laddove afferma che «sembra, tuttavia, che – al di là della pericolosità della indicata fascinazione e della scarsa significatività in concreto della nozione di sottotipo – il legislatore non abbia inteso creare nuovi tipi sociali».

¹⁴⁴ G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d’impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1731.

*alla maggiore flessibilità del modello ordinario»*¹⁴⁵. Le caratteristiche principali della società a responsabilità limitata semplificata – la ridotta capitalizzazione e il restringimento dell'autonomia statutaria – non riescono ad assumere rilevanza se ci si pone nella situazione di dover qualificare dal punto di vista giuridico tale formula societaria. Da un lato perché *«non sembra che ci si possa spingere fino a ritenere che la presenza di un capitale superiore o inferiore ad un certo ammontare valga a costituire un modello societario come autonomo rispetto ad un altro»*¹⁴⁶ e dall'altro perché la compressione dell'autonomia statutaria¹⁴⁷ non assume rilevanza in quanto, da un punto di vista tipologico, risulta maggiormente pregnante la centralità del socio nella gestione della società. Le caratteristiche fondanti il tipo s.r.l. risultano essere, infatti: a) l'autonomia patrimoniale perfetta, b) la mancata suddivisione del capitale in azioni e, appunto, c) il rilievo centrale della figura del socio nell'attività e nella gestione della società¹⁴⁸.

La dottrina prevalente, dunque, appare decisa nell'affermare che la società a responsabilità limitata semplificata non rappresenta un autonomo tipo societario¹⁴⁹.

Una volta stabilito ciò, vi è chi sostiene che il modo in cui è delineato il sistema della s.r.l. semplificata – una disciplina che consente di ottenere trattamenti “di favore” in presenza di determinate condizioni – *«induce a ravvisarvi non già sotto-tipi o varianti tipologiche della società a responsabilità limitata (espressioni, queste, in vero prive di un autentico significato*

¹⁴⁵ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1105.

¹⁴⁶ *Ibidem*

¹⁴⁷ Che pure si mette in dubbio. Si veda G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1731, laddove afferma che *«a doversi revocare in dubbio è la stessa possibilità di rinvenire nell'esigenza di conformità con lo statuto tipizzato un'effettiva compressione dell'autonomia statutaria [...]»*.

¹⁴⁸ Si vedano A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, 1306, laddove afferma che *«ai soci (a differenza di quanto accade nella s.p.a., ove i soci non sono i 'protagonisti' della vita della società) è attribuito un ruolo 'di primo piano' nello svolgimento dell'attività sociale, quasi come se la s.r.l. fosse una società di persone con soci a responsabilità limitata»*; A. DACCÒ, *La s.r.l. Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in AA.VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 563-566.

¹⁴⁹ Autorevole eccezione è, tuttavia, rappresentata da G. B. PORTALE, *La parabola del capitale sociale nella s.r.l. (dall'«importanza quasi-sacramental» al ruolo di «ferro vecchio?»)*, *Riv. Soc.*, 2015, 5, pag. 826, laddove afferma, senza mezze misure, che *«la società a responsabilità semplificata [...] è sicuramente un 'tipo' autonomo di s.r.l., come d'altronde testimoniano sia il suo nome, sia (e soprattutto) la norma che rende applicabile alla medesima le disposizioni del Capo VII (contenenti la disciplina della s.r.l.) solo 'in quanto compatibile'»*.

tecnico, ed utilizzabili al più a fini meramente descrittivi) [...] quanto piuttosto, e più semplicemente, altrettante discipline eccezionali e derogatorie, rispetto, si noti, non già all'intero sistema di regole in cui si articola la disciplina della società a responsabilità limitata, ma esclusivamente a quella specifica disposizione, dettata dall'art. 2463, 2° co., n. 4, c.c., che fissa nella misura di diecimila euro il limite minimo del capitale nominale: come pure [...], alle regole, estranee alla disciplina societaria, che richiedono il pagamento dei diritti di bollo e di segreteria e la corresponsione dell'onorario al notaio»¹⁵⁰. Secondo tale ultima impostazione, dunque, oltre a non rappresentare un autonomo tipo societario, la società a responsabilità limitata semplificata non potrebbe nemmeno essere configurata quale sottotipo o variante della società a responsabilità limitata "ordinaria", ma piuttosto essere intesa come una disciplina "eccezionale e derogatoria" che va a delineare «una Srl speciale, caratterizzata da una disciplina per la quale è possibile optare»¹⁵¹. In ogni caso, tuttavia, la dottrina prevalente è concorde nel negare la qualifica di tipo societario autonomo alla società a responsabilità limitata semplificata per considerarla, invece, un sottotipo/una variante della s.r.l. "ordinaria" con, appunto, una disciplina particolare. Ciò in quanto le differenze fra queste formule societarie risultano essere assai limitate, tanto da non essere tali da portare a considerare la società a responsabilità limitata semplificata come un tipo autonomo in quanto sono mere differenze di disciplina e non di fattispecie¹⁵².

Non ci si può esimere, inoltre, dall'esaminare la funzione che la società a responsabilità limitata semplificata si trova a svolgere all'interno del sistema societario italiano. A tal proposito, la dottrina prelevante¹⁵³ è dell'opinione che la funzione della speciale disciplina per essa prevista «si colloca e si esplica tutta nella fase costitutiva: a condizione di accettare alcune limitazioni (soggettive e di regolazione statutaria), si può beneficiare dei ben noti

¹⁵⁰ G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1738.

¹⁵¹ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017).

¹⁵² Si confronti M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1108-1109.

¹⁵³ In senso contrario C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017), laddove afferma che «la Srls ha una propria disciplina eccezionale rispetto a quella dell'Srl ordinaria, da tutti percepita nella sua manifestazione più evidente nella fase costitutiva, che però non si esaurisce in detta fase».

*risparmi di spesa. Una volta costituita la società, tutto ciò cui quella disciplina poteva servire è stato realizzato»*¹⁵⁴. E la questione si pone unicamente perché il legislatore italiano – a differenza degli altri ordinamenti che, a livello europeo, hanno introdotto formule societarie simili – ha previsto una disciplina di un modello organizzativo¹⁵⁵ anziché, come probabilmente sarebbe stato più opportuno, di un procedimento di costituzione. Perché è questo che la s.r.l. semplificata risulta essere, al di là del *nomen iuris* fornitole dal legislatore: una società dotata di un procedimento costitutivo semplificato. E, infatti, «l'art. 2463 bis avrebbe dovuto regolare, più che una 'società semplificata', un procedimento semplificato di costituzione di società»¹⁵⁶.

La questione tipologica, alla luce di quanto argomentato, risulta, perciò, di indubbia rilevanza in quanto ci si pone il problema se una società a responsabilità limitata semplificata possa essere dotata di un modello *standard* di atto costitutivo divergente da quanto espressamente previsto dal legislatore.

3.2. Il tema della derogabilità dell'atto costitutivo *standard*

Sommario: 3.2.1. Le modifiche dell'atto costitutivo *standard* al momento della costituzione della società a responsabilità limitata semplificata – 3.2.2. Le modifiche dell'atto costitutivo *standard* durante la vita della società

Uno dei principali fattori che si trovano a caratterizzare la società a responsabilità limitata semplificata – unitamente alla scarsità delle risorse finanziarie che vanno a formare il capitale

¹⁵⁴ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) "quasi a-capitalizzate": spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 763-764. E si veda, altresì, G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1735, laddove afferma che si esclude «l'utilità stessa del ricorso alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata in una fase diversa da quella costitutiva».

¹⁵⁵ Come sottolinea anche G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1728, laddove afferma, in relazione al problema «dell'individuazione del valore giuridico da riconoscere ai limiti dell'autonomia statutaria [...] che le figure in esame rappresentano altrettante discipline organizzative, destinate cioè a regolare l'attività della società, e non soltanto – come invece è dirsi di analoghe figure regolate da altri ordinamenti – la sua fase costitutiva».

¹⁵⁶ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) "quasi a-capitalizzate": spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 764.

sociale – è, senza alcuna ombra di dubbio, la necessità di aderire a un modello *standard* di atto costitutivo espressamente tipizzato dal legislatore.

Appare utile, a mio avviso, affrontare questo tema delineandone lo sviluppo che ha portato all'individuazione delle differenti opinioni interpretative unitamente all'emendamento legislativo che ha provato – sebbene con scarsi risultati – a fare un po' di chiarezza in materia. La disciplina dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata è contenuta, come già anticipato, nell'art. 2463 *bis*, comma 2, c.c. il quale prevede che «*l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico*». Tale modello *standard*, predisposto dal legislatore attraverso il decreto ministeriale n. 138/2012, si limita – nelle sue poche clausole – a richiamare al suo interno quelle indicazioni obbligatorie previste dall'articolo poc'anzi citato e, per tale motivo, risulta essere un modello piuttosto scarno che ha fatto sorgere dubbi in merito alla sua effettiva capacità di regolare con efficienza la vita sociale.

Per questa ragione, sin dalla sua prima introduzione, è sorto spontaneo – come conseguenza dell'ambiguo dettato legislativo – un rilevante dubbio in merito all'accezione che il legislatore abbia voluto fornire con l'espressione “*in conformità*”. Un dato letterale che si presta, però, a differenti interpretazioni da parte degli operatori economici e giuridici: da un lato, infatti, si può attribuire a tale terminologia il significato di assoluta e pedissequa aderenza al modello *standard* così come predisposto dal legislatore, non lasciando in tal modo nessuno spiraglio e alcuno spazio all'autonomia privata impedendo, quindi, qualsiasi tipo di modifica o di integrazione allo schema ministeriale; dall'altro lato, invece, si potrebbe propendere per l'attribuzione alla scelta terminologica adottata dal legislatore il significato di intendere il modello *standard* quale modello di base che può essere ampliato, modificato o integrato in modo tale da rispettare le esigenze dei soci fondatori¹⁵⁷ e ciò anche alla luce di quella disposizione¹⁵⁸ che stabilisce – laddove il modello *standard* nulla disponga a riguardo – l'applicazione della disposizioni previste per la s.r.l. “ordinaria” «*ove non derogate dalla volontà delle parti*».

¹⁵⁷ Si veda S. PASETTO – G. SORRENTINO, *Srls: la derogabilità del modello standard forse sì, ma anche no*, in *Riv. dott. comm.*, 2013, 4, pag. 853, laddove si afferma, infatti, come «*ci si deve infatti chiedere se nel caso concreto di costituzione di una Srls, in virtù della specifica terminologia impiegata, 'in conformità', l'atto costitutivo debba obbligatoriamente 'ricalcare' lo schema del modello standard, senza poter aggiungere alcunché, oppure se vi sia spazio all'autonomia privata delle parti per definire eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto schema, allo scopo di disciplinare eventuali loro specifiche esigenze*» rappresentando, dunque, il modello *standard* «*una 'base di partenza' modificabile/integrabile dalle parti al momento della costituzione di una Srls*».

¹⁵⁸ Si veda l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 138/2012.

Risulta, altresì, necessario distinguere la portata della questione in merito alla derogabilità dell'atto costitutivo *standard* in due fasi ben distinte tra loro: a) la fase genetica della società – momento nel quale si sviluppa con forza l'intera disciplina della società a responsabilità limitata semplificata – e b) le fasi successive a quest'ultima. Ci si pone, dunque, la questione se il modello *standard* di atto costitutivo predisposto dal legislatore possa (o meno) essere soggetto a modificazioni o integrazioni, da un lato, durante il procedimento di costituzione dell'ente – ovvero quando i soci, in prima battuta, si rivolgono al notaio affidandogli il compito di procedere alla costituzione della società a responsabilità limitata semplificata con la conseguente stipula dell'atto costitutivo della stessa – e, dall'altro, una volta che la società risulti essere stata validamente costituita, durante la vita di quest'ultima allorquando i soci abbiano intenzione di variare talune regole organizzative in virtù di quell'autonomia negoziale che la legge consente al tipo s.r.l.

Come risultato dell'intensa diatriba dottrinale ruotante attorno al tema della possibilità (o meno) di inserire nel modello *standard* di atto costitutivo predisposto dal legislatore clausole difformi rispetto a quanto ivi previsto – di cui si darà atto in seguito esaminando i due differenti, ma strettamente correlati, profili della fase costitutiva dell'ente e delle modifiche statutarie successive a quest'ultima – gli stessi organi ministeriali si sono ritrovati divisi e il loro intervento non sembra aver risolto l'annosa questione mantenendo, dunque, un alone in merito alla definizione del problema.

In *primis*, è stato interpellato il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si è trovato, in tal modo, a rispondere alle numerose richieste pervenute da diverse Camere di Commercio in merito alla possibilità, per la società a responsabilità limitata semplificata, di derogare/integrare il modello *standard*. Il suddetto Ministero ha affermato come, nonostante non vi siano indicazioni inequivoche in tal senso, sia «*maggiormente coerente con il quadro normativo in essere l'interpretazione secondo cui l'atto costitutivo (nonché statuto) redatto secondo il modello standard, non potesse essere oggetto di integrazioni, risultando altrimenti necessario utilizzare altre forme societarie [...] per le quali non sono previsti modelli standard, né la gratuità dell'operato del notaio*»¹⁵⁹. Una presa di posizione che si situa, dunque, a favore della immodificabilità dell'atto costitutivo *standard*.

¹⁵⁹ Si veda la circolare n. 3657/C del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI-Registro delle imprese, prot. n. 33, 2 gennaio 2013, pag. 2, disponibile *online* su <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Srlsemplicata.pdf> (17 agosto 2017), laddove si riportano alcuni passaggi della nota prot. n. 182451, 30 agosto 2012, emanata dalla stessa Amministrazione.

Con la stessa nota, tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva inteso «*acquisire il parere del Ministero della Giustizia, in qualità di Amministrazione concertante ai fini dell’emanazione del predetto decreto* [il decreto ministeriale recante l’atto costitutivo *standard*]».

Il Ministero della Giustizia, quindi, esaminò la questione e pervenne a conclusioni differenti da quelle del Ministero dello Sviluppo Economico affermando, senza mezzi termini, che «*deve ritenersi che l’atto costitutivo e lo statuto delle società in questione ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti*»¹⁶⁰. La nota sottolinea, infatti, come «*il modulo standard [...] contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello*» e ciò alla luce del fatto che l’implementazione di quest’ultimo ha dovuto tenere conto dei «*limiti propri dell’intervento normativo regolamentare*». Non sarebbe, dunque, stato né utile né possibile riportare nel modello *standard* tutte le possibili fattispecie e, d’altro canto, «*neppure è possibile ipotizzare che lo schema tipico dell’atto costitutivo dovesse contenere opzioni negoziali che sono piuttosto rimesse alla libera volontà dei soci*». Difatti, sostenere che «*la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l’autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell’ente*» snaturerebbe una delle caratteristiche fondamentali del tipo s.r.l. E neppure la gratuità della prestazione notarile, secondo la tesi fornita dal Ministero della Giustizia, sarebbe convincente nell’affermare l’inderogabilità del modello *standard* nel suo complesso. Le parti, infatti, sarebbero libere di investire il notaio del compito di modulare l’atto secondo le loro specifiche esigenze, venendo in tal caso meno l’agevolazione economica in fase di costituzione. Una lettura, quest’ultima, evidentemente basata sull’ «*esigenza di evitare che la rigidità del modello finisse per disincentivare il ricorso a tale subtipo sociale*»¹⁶¹.

L’orientamento del Ministero della Giustizia – poi fatto proprio e diramato dal Ministero dello Sviluppo Economico agli uffici del Registro delle Imprese – se non aveva, di per sé,

¹⁶⁰ Si veda la nota prot. n. 43644.U, Ministero della Giustizia, 10 dicembre 2012, disponibile *online* su <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Srlsemplificata.pdf> (17 agosto 2017) come allegato alla circolare n. 3657/C del Ministero dello Sviluppo Economico.

¹⁶¹ E. MACRÌ, *La s.r.l. semplificata e la s.r.l. con capitale inferiore al minimo legale: le recenti novità normative*, in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d’impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadesse, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1805.

chiarito indubabilmente la questione, aveva, in qualche modo, provveduto a fare un po' di chiarezza in merito facendo propendere verso la tesi della modificabilità/integrazione del modello *standard*.

Dello stesso avviso, risultava essere, d'altronde parte della dottrina, la quale si è trovata ad affermare come «*le parti possano in sede di costituzione integrare il modello purché le integrazioni non siano in contrasto con quanto stabilito dalla legge in modo non derogabile e dalle previsioni del modello*»¹⁶². E ciò, in quanto sostenere la tesi contraria significherebbe snaturare l'ampia flessibilità assegnata dalla legge al tipo s.r.l. D'altro canto, si afferma come «*la legge [...] non pone in termini di reciproca esclusione il principio di conformità al modello e la possibilità di inserire nello statuto le regole di funzionamento della società*»¹⁶³.

Senonché, il legislatore intervenne nuovamente in materia¹⁶⁴ inserendo nell'articolo 2463 *bis* c.c., in quello che è ora divenuto il comma 3, la postilla secondo la quale «*le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili*». Una previsione che avrebbe dovuto sancire la fine di ogni ostilità fra le fazioni in merito alla derogabilità o meno del modello *standard* di atto costitutivo tipizzato dal legislatore. In dottrina, tuttavia, il dibattito è lungi dall'essersi placato e vi è ancora chi dubita, nonostante l'espressa previsione legislativa, della inderogabilità dello stesso¹⁶⁵. Bisogna, tuttavia, affermare come l'attuale disposto dell'art. 2463 *bis* c.c. non lascia adito a dubbi sulla inderogabilità del modello *standard* in fase costitutiva mentre lascia aperto lo spazio per differenti interpretazioni in merito alla possibilità di inserire clausole difformi in sede di modificazione statutaria durante la vita della società.

Il legislatore, infatti, – con la formula letterale utilizzata – intendeva, presumibilmente, dichiarare una volta per tutte l'inammissibilità di qualsiasi variazione o integrazione al modello. Un'intenzione, tuttavia, che non risulta essere stata esplicitata nel miglior modo possibile facendo, dunque, permanere quell'alone di dubbio su quale sia effettivamente stata

¹⁶² M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 76-77.

¹⁶³ M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 76.

¹⁶⁴ Con il decreto legge n. 76/2013 poi convertito con modificazioni in legge n. 99/2013.

¹⁶⁵ Si veda, ad esempio, G. A. RESCIO, *Le s.r.l. con capitale ridotto (semplificate e non semplificate)*, in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrero e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1880-1881, laddove afferma come «*l'affermata 'inderogabilità delle clausole del modello standard' può essere letta come 'immodificabilità del modello' a condizione che il legislatore realizzi un modello standard che davvero fornisca uno statuto legale adeguato per la s.r.l.s.*».

la reale volontà del legislatore. Si è, quindi, affermato come «*la legge rinvia al modello e il modello (o meglio il d.m. che lo approva) contiene un'apertura alle opzioni consentite da norme suppletive e dispositive dettate per le s.r.l. tradizionali*¹⁶⁶. *Sembra un paradosso di Epimenide, uno 'strano anello' di Gödel, ma l'ipotesi secondo cui resiste uno spazio di libertà per la redazione dell'atto costitutivo delle s.r.l.s. non è logicamente esclusa*»¹⁶⁷. E, d'altro canto, lo stesso profilo lessicale del nuovo emendamento lascia adito a dubbi laddove dispone unicamente l'inderogabilità delle sole clausole dell'atto costitutivo e non, invero, l'inderogabilità del modello *standard* nel suo complesso. Un'interpretazione letterale della norma, dunque, porterebbe ad affermare la possibilità di integrare il modello con clausole ulteriori.

Delle differenti opinioni che si sono sviluppate in ambito dottrinale – con riferimento sia alla fase costitutiva sia alle modifiche statutarie durante la vita della società – si darà ora conto: interpretazioni, queste, che oscillano dall'assoluta rigidità alla piena possibilità di modifica, passando per soluzioni intermedie che consentono esclusivamente variazioni di natura “formale”.

3.2.1. Le modifiche dell'atto costitutivo *standard* al momento della costituzione della società a responsabilità limitata semplificata

La problematica inerente alla possibile derogabilità dell'atto costitutivo *standard* tipizzato dal legislatore si è posta, come detto, sin dalla sua introduzione all'interno della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e si è mantenuta, per certi versi, inalterata anche a seguito dell'ultimo intervento normativo in materia. Quest'ultimo, tuttavia, sembra aver definitivamente chiarito la questione in merito alla derogabilità (o meno) dell'atto costitutivo *standard* in fase costitutiva e lo ha fatto situandosi nel campo di gioco favorevole all'assoluta immodificabilità/inderogabilità dell'atto stesso non risultando, quindi, possibile inserire clausole difformi da quanto statuito nel modello.

La dottrina, infatti, sin dal momento in cui la società a responsabilità limitata semplificata si è affacciata nel panorama giuridico italiano, si è trovata divisa provocando poi, da un lato, la divergente presa di posizione da parte dei due organi ministeriali di cui si è già dato atto e,

¹⁶⁶ Si fa riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 138/2012 secondo il quale si applicano le disposizioni previste per la s.r.l. “ordinaria” «*ove non derogate dalla volontà delle parti*».

¹⁶⁷ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1106.

dall'altro, la modifica legislativa che ha previsto l'espressa inderogabilità delle clausole del modello *standard*.

Da un lato, si situavano, dunque, i fattori dell'assoluta inderogabilità del modello *standard* mentre, dall'altro, vi era chi si trovava ad affermare come la tipizzazione dell'atto costitutivo voluta dal legislatore non potesse avere come effetto quello di escludere qualsiasi autonomia negoziale da parte dei soci e, conseguentemente, si ammetteva la legittimità dell'apposizione di modificazioni al testo standardizzato di atto costitutivo¹⁶⁸.

L'ultima modifica legislativa si trova, dunque, ad avallare la tesi dell'inderogabilità del modello *standard* di atto costitutivo che parte della dottrina si era trovata a sostenere sin dalla comparsa della s.r.l. semplificata e va ad agganciarsi, inevitabilmente, al dato testuale della norma. Si afferma, infatti, che l'espressione utilizzata dal legislatore – «*redatto in conformità al modello standard*» – è chiaro segno della sua volontà di individuare un modello unitario da utilizzarsi obbligatoriamente da tutti coloro che intendano costituire una società a responsabilità limitata semplificata e che, conseguentemente, non è ammessa alcuna variazione in tal senso. A riguardo si esprime la massima R.A.1 (intitolata «*Modello standard tipizzato dell'atto costitutivo - statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale*») del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie¹⁶⁹. Le indicazioni fornite da quest'ultimo si trovano a esprimere una netta posizione a favore dell'inderogabilità del modello *standard* di atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata. La sopra citata massima, infatti, esordisce affermando come «*le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell'atto costitutivo - statuto della s.r.l.s sono inderogabili [...]*». Tuttavia, il Consiglio notarile delle Tre Venezie non reputa tale inderogabilità come assoluta – e lo si può notare anche dalla nota introduttiva alla massima stessa laddove parla di inderogabilità “sostanziale” – e ciò in quanto «*[...] le formule dell'atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo. Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant'è che risultano incomplete (ad esempio manca l'intestazione 'Repubblica Italiana' e l'espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre che riferite ad un'unica ipotesi tipo (quella dell'atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che*

¹⁶⁸ Tale interpretazione, sebbene decaduta a seguito dell'ultimo intervento del legislatore per quanto concerne la fase costitutiva della s.r.l. semplificata, permane, tuttavia in fase di modifica statutaria nel corso della vita della società.

¹⁶⁹ Massima R.A.1, *Modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale*, Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, prima pubblicazione settembre 2012 – modificata e motivata nel settembre 2013, disponibile *online* su <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017).

conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l'assistenza di testimoni, ecc.)». Si tratta, comunque, secondo tale impostazione, di una inderogabilità molto forte che si limita a lasciare spazio unicamente a scostamenti di tipo formale da parte del notaio rogante il quale può, dunque, «utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali».

Di simile impostazione risulta essere il ragionamento portato avanti da una parte della dottrina, la quale, sostenendo l'inderogabilità del modello *standard* di atto costitutivo, afferma come essa «non può essere interpretata così rigorosamente da non consentirne ogni variazione 'dovuta', 'innocua' o attinente non alla 'struttura permanente' della s.r.l.s. ma al suo 'temporaneo funzionamento'»¹⁷⁰. Si tratta, dunque, di previsioni che non vanno a intaccare, di per sé, l'assetto portante della società a responsabilità limitata semplificata così come voluto dal legislatore e, pertanto, sono ritenute ammissibili.

Per comprendere meglio quali siano le clausole che tale filone dottrinale ritiene possibile inserire nel modello *standard* risulta di particolare importanza lo studio e l'esame della massima n. 127 elaborata dal Consiglio notarile di Milano¹⁷¹. Quest'ultima, prima ancora di iniziare a discorrere dell'ammissibilità o meno¹⁷² di clausole convenzionali aggiuntive, afferma come «la necessaria conformità al modello *standard* tipizzato non incide sulla indubbia ammissibilità di elementi che non fanno parte del contenuto 'sostanziale' dell'atto costitutivo della società» e, conseguentemente – come appena affermato – esse «non rappresentano una deviazione dal modello *standard*, pur non essendo espressamente contemplate nel medesimo». La massima prosegue esaminando le tipologie di «clausole, menzioni e dichiarazioni» legittimamente inseribili, ad opera del notaio, tra le clausole previste dall'atto costitutivo *standard*.

La massima milanese si trova, innanzitutto, a essere specificazione della massima dei notai triveneti laddove prevede la prima tipologia di “eccezioni” ammissibili. Si fa riferimento alle «dichiarazioni, menzioni e attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle

¹⁷⁰ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1073.

¹⁷¹ Massima n. 127, *Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)*, Consiglio notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/127.aspx> (19 agosto 2017).

¹⁷² Sulla posizione presa dal Consiglio notarile di Milano in merito al presente tema si tornerà in seguito.

richieste dalla legge notarile in ordine all'intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell'atto pubblico». Si tratta, quindi, di quelle formule non replicate dal modello di atto costitutivo tipizzato o ivi riportate in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla legge notarile e che comprendono: a) la possibilità di prevedere quale socio della s.r.l. semplificata un incapace; b) la possibilità di rendere costituibile una s.r.l. semplificata a soggetti che non conoscono la lingua italiana, a soggetti privi dell'udito, a muti e a sordomuti; c) la possibilità di far prendere parte all'atto costitutivo, per il tramite dei testimoni, soggetti incapaci di leggere e/o di scrivere. Situazioni, quelle appena elencate, che il modello ministeriale non prende assolutamente in considerazione e che non è ammissibile – da un punto di vista di uguaglianza e di giustizia sociale – ignorare. Per quanto attiene, poi, alle indicazioni incomplete la massima notarile milanese rileva come il modello tipizzato dal legislatore: a) preveda unicamente l'indicazione del domicilio delle parti, mentre la legge notarile¹⁷³ dispone l'indicazione, in maniera alternativa, del domicilio e della residenza; b) non preveda, quale modalità attraverso cui il notaio può accertare l'identità delle parti comparenti davanti alla sua figura, l'utilizzo di fidefacenti; c) disponga quale unica modalità di redazione dell'atto la scrittura con modalità elettroniche da una persona di fiducia del notaio, mentre non pare possa legittimamente escludersi la possibilità di redigere l'atto con modalità differenti e, soprattutto, da parte del notaio stesso.

In secondo luogo, il Consiglio notarile lombardo parla delle *«dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c., o l'indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali».* Le motivazioni addotte sono semplici e riguardano, da un lato, il fatto che *«siffatte menzioni, a ben vedere, non hanno (necessariamente) natura di 'clausole' dell'atto costitutivo della società»* e, dall'altro, la situazione per cui non *«avrebbe senso impedire l'inclusione di quelle dichiarazioni nell'atto costitutivo, per poi implicitamente imporre l'effettuazione con separati atti ed istanze all'ufficio competente, aumentando i costi e i tempi di costituzione»*, soprattutto laddove il legislatore ha dichiaratamente espresso la volontà di favorire la nascita e lo *start-up* di tali iniziative imprenditoriali¹⁷⁴. Sarebbe, quindi, plausibile l'inserimento in atto

¹⁷³ Art. 55, n. 3, legge 89/1913.

¹⁷⁴ Dello stesso avviso: A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1073, laddove ammette, ad esempio, l'inseribilità di clausole concernenti la *«data di chiusura del primo esercizio»* o l'*«indirizzo della sede sociale»*; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Società a responsabilità limitata semplificata*, febbraio 2016, pag. 11, disponibile online su <http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/949> (17 agosto 2017), laddove si afferma come *«si*

dell'indirizzo sociale e l'introduzione di una "clausola" attinente alla durata e alla data di chiusura degli esercizi sociali. Sotto quest'ultimo aspetto, si segnala come in assenza di qualsiasi previsione negoziale da parte dei soci – qualora, appunto, si ritenesse non implementabile tale soluzione – risulterebbe applicabile il principio generale affermato dall'art. 2478 *bis*, comma 1, c.c. il quale rinvia all'art. 2463, comma 2, c.c. Infatti, qualora si propendesse per l'impossibilità di introdurre un'integrazione all'atto costitutivo *standard* per quanto concerne i termini dell'esercizio sociale, la società a responsabilità limitata semplificata vedrebbe applicarsi l'articolo appena citato con conseguente previsione di un esercizio di durata annuale decorrente dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese per concludersi esattamente un anno più tardi.

Si discute, quindi, se risulti possibile, nella s.r.l. semplificata, far coincidere l'esercizio sociale con l'anno solare. Vi è chi sostiene che «*le indubbie difficoltà che ne deriverebbero per la società ove si ritenesse che il primo esercizio si chiuda decorso l'anno dalla costituzione sembrano poter essere ridimensionate tenendo conto di quanto dispone l'art. 76 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*»¹⁷⁵: la legge fiscale detterebbe, dunque, «*una presunzione di coincidenza dell'esercizio sociale con l'anno solare*»¹⁷⁶ laddove prevede, al secondo comma del suddetto art. 76, che «*se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare*». Disposizione che potrebbe risultare di corretta applicazione al caso della società a responsabilità limitata semplificata in quanto, da un lato, la legge nulla dispone, come visto, in merito alla durata degli esercizi sociali (e in particolare del primo di essi) e, dall'altro – qualora si ritenesse non possibile introdurre una clausola che preveda tale aspetto nell'atto costitutivo *standard* – non vi sarebbe autonomia negoziale da parte dei soci, i quali, appunto, nulla potrebbero disporre nell'atto costitutivo. Ci si troverebbe, quindi, nella situazione di adottare, a fini fiscali, un esercizio sociale parametrato all'anno solare e,

potrebbero prevedere, dunque, quelle clausole che completino l'atto costitutivo della s.r.l.s. almeno per consentire un adeguato funzionamento della medesima».

¹⁷⁵ F. G. NARDONE – A. RUOTOLO, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, in *Massima* n. 127, *Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)*, Consiglio notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/127.aspx> (19 agosto 2017). Si veda, altresì, L. DE ANGELIS, *Italia Oggi, Semplificate in esercizio solare – le semplificate possono evitare di gestire i bilanci a cavallo*, 28 gennaio 2014, disponibile online su <https://icpressroom.wordpress.com/2014/01/28/semplicate-in-esercizio-solare/> (4 settembre 2017) dove si fornisce un'interpretazione estensiva dell'art. 76, comma 2, TUIR.

¹⁷⁶ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1080.

conseguentemente, il «*principio di economia dei mezzi giuridici e l'istanza di semplificazione sottesa a queste disposizioni potrebbero allora portare a ritenere che essendo comunque tenuta la società alla redazione del bilancio ai fini IRES per l'anno solare, tale periodo possa valere anche a fini civilistici, pur nel silenzio dell'atto costitutivo*»¹⁷⁷. E, infatti, «*pare potersi legittimamente obiettare che l'eventuale introduzione nell'atto costitutivo della s.r.l.s. di una clausola che ragguagli all'anno solare la scadenza del primo esercizio non sembra attentare al principio in base al quale la s.r.l.s. può essere costituita solo e soltanto in base al wording dell'atto costitutivo 'standard'*»¹⁷⁸.

D'altra parte, tuttavia, non mancano opinioni contrarie che sostengono, da un lato – come le interpretazioni appena fornite – l'impossibilità di introdurre una clausola statutaria siffatta e, dall'altro, l'applicazione del principio generale dell'esercizio sociale di durata annuale a far data dal momento dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Si sostiene, infatti, che nonostante tale principio generale si ritenga oramai acquisito in dottrina e giurisprudenza, esso deve «*essere temperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio sociale che non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza [...]. Per cui, in definitiva, sembra potersi affermare (...) che, non potendo essere modificato né integrato a tal fine il modello standard, la SRL semplificata avrà sempre e necessariamente gli esercizi sociali (tutti, anche il primo) della durata di un anno: annualità che avrà inizio dal giorno dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e conclusione, di anno in anno, nel giorno di calendario immediatamente precedente a quello iniziale*»¹⁷⁹.

In terzo luogo, la massima ritiene plausibile¹⁸⁰ l'inserimento di «*clausole meramente riproduttive di norme di legge, quand'anche queste siano redatte in un documento separato,*

¹⁷⁷ F. G. NARDONE – A. RUOTOLO, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in CNN Notizie, 5 novembre 2012, in Massima n. 127, *Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)*, Consiglio notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/127.aspx> (19 agosto 2017).

¹⁷⁸ A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in Soc., 2012, 12, pag. 1313.

¹⁷⁹ Si veda la Massima n. 127, *Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)*, Consiglio notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/127.aspx> (19 agosto 2017).

¹⁸⁰ Dello stesso avviso risulta essere anche A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in Soc., 2013, 10, pag. 1073, laddove consente l'inserimento «*di clausole che riproducano esattamente norme di legge applicabili alla s.r.l.s.*».

eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell'atto costitutivo». In tal senso, dunque, – nonostante, come anticipato in precedenza, la legge riunisca in un unico documento tutte le informazioni sociali – il Consiglio notarile milanese ritiene ammissibile la redazione di uno statuto separato, il quale «potrebbe ovviamente limitarsi ad ‘estrarre’ dal modello standard di atto costitutivo le sole clausole aventi natura di ‘norme durevoli’ che regolano l’organizzazione societaria dopo la costituzione [...] e non le clausole dell’atto costitutivo che presentano natura ‘contingente’». Tale statuto potrebbe, altresì, contenere una pedissequa riproduzione di norme di legge applicabili alla società a responsabilità limitata semplificata «la cui presenza nello statuto potrebbe essere ritenuta opportuna a fini anche meramente informativi».

Non si può non notare, a tal proposito, come il modello di atto costitutivo, così come predisposto dal legislatore, «più che un vero e proprio statuto standard rappresenta un ‘atto costitutivo standard’», il quale prevede «un insieme di dati e indicazioni, rilevati ‘una tantum’ necessari ai fini dell’iscrizione della società nel Registro delle imprese o costituenti ‘scelte’, ma non regole di funzionamento». Conseguentemente, «dovrebbe parlarsi di ‘atto costitutivo corretto senza statuto’» o, al massimo, di «‘statuto legale di default’»¹⁸¹. D’altro canto, le norme cui fa rinvio l’ultimo comma dell’art. 2463 *bis* c.c., il quale dispone l’applicazione delle norme della società a responsabilità limitata “ordinaria” in quanto compatibili con la formula semplificata, rappresentano esse stesse quelle “regole di funzionamento” che si fanno rientrare nello statuto della società. Statuto che, in questo caso, non è liberamente e autonomamente implementabile da parte dei soci ma che, in virtù delle semplificazioni concesse agli stessi, risulta stilato direttamente dal legislatore attraverso, appunto, l’automatica applicazione delle disposizioni generali previste in tema di s.r.l. “ordinaria”.

Altro tema cardine caratterizzante la disciplina della s.r.l. semplificata, e che va a incidere da vicino il tema della possibile derogabilità del modello *standard* di atto costitutivo – il quale è stato oggetto di un forte e acceso dibattito, nell’uno e nell’altro senso, da parte della dottrina e degli operatori – risulta essere, come brevemente anticipato in precedenza, il tema della necessaria gratuità della prestazione professionale prestata dal notaio per la costituzione di tali società¹⁸².

¹⁸¹ Le note precedenti sono tratte da C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017).

¹⁸² Tale dibattito, sebbene originatosi sin dal momento in cui la s.r.l. semplificata ha fatto capolino nell’ordinamento giuridico italiano, si inasprì nel momento in cui, con il decreto legge n. 76/2013, il legislatore abolì il requisito anagrafico per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata. È da sottolineare, infatti, come alla luce delle motivazioni che avevano portato il legislatore a prevedere una società

La questione risulta evidente: il legislatore, nell'introdurre agevolazioni economiche nella fase costitutiva della società, ha affiancato a esse la riduzione dell'autonomia negoziale dei soci e l'ha attuata prevedendo un modello standardizzato di atto costitutivo. Caratteristica,

volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti *infra* trentacinquenni – motivazioni la cui validità, come detto, non si intende discutere in questa sede – il Consiglio Nazionale del Notariato «*difronte alla prospettiva dell'irrimediabile lesione del principio di sicurezza e legalità degli atti societari, che l'eliminazione di ogni controllo su un segmento importante di essi avrebbe procurato [...], con la delibera del 23 febbraio 2012, offrì la disponibilità dei notai a prestare - eccezionalmente senza compenso - la funzione pubblica di controllo e certificazione degli atti costitutivi di s.r.l. semplificata, in considerazione dell'alto valore sociale dell'obiettivo di favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, in un momento di grave crisi economica e sociale*» (così G. LAURINI, *S.r.l. semplificata: storia di una prestazione gratuita*, in *Notariato*, 2013, 5, 485-486). I notai, dunque, sotto la vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato (si veda, a tal proposito, la legge n. 27/2012, art. 3: «*Il Consiglio Nazionale del Notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale*») avrebbero prestato la loro opera a titolo gratuito in virtù dell'elevata considerazione attribuita all'occupazione giovanile. Tuttavia, come oramai ben noto, il legislatore, con il decreto legge n. 76/2013, abolì il requisito anagrafico aprendo a tutti la possibilità di costituire una s.r.l. semplificata mantenendo, tuttavia, la gratuità della prestazione notarile. Secondo taluno «*l'idea che anche alle s.r.l. semplificate 'allargate' vada applicato il regime fiscale agevolato e la gratuità della prestazione notarile, non è condivisibile in quanto una norma agevolativa che pesi sul bilancio pubblico (esenzione dal bollo, mancato gettito della tassa di archivio e dei diritti camerali) deve essere interpretata in modo rigoroso e non può essere estesa a casi originariamente non previsti, se non in forza di una esplicita disposizione che la richiami e ne garantisca la 'copertura' finanziaria. Una copertura tanto più necessaria se si considera che la vicenda non riguarda più solo le piccole società semplificate formate dai giovani, ma le tante s.r.l. che gli imprenditori saranno indotti a costituire in luogo di quella ordinaria e addirittura anche di società di persone (s.n.c., s.a.s.), che non godono di quel beneficio della limitazione di responsabilità cui tutti mirano. Così allargando enormemente la falla*» (così G. LAURINI, *S.r.l. semplificata: storia di una prestazione gratuita*, in *Notariato*, 2013, 5, 486). Si tratta di un'idea condivisibile che però cozza con l'intenzione dimostrata dal legislatore di ampliare a tutte le persone fisiche la possibilità di costituire la s.r.l. semplificata. A tal proposito non si può non ragionare sul fatto che – qualora tale interpretazione fosse accolta – un soggetto *ultra* trentacinquenne non troverebbe di alcuna convenienza il fatto di costituire una s.r.l. semplificata ben potendo optare per la s.r.l. ordinaria “a capitale marginale” caratterizzata, come la prima, di un capitale irrisorio ma libera da qualsiasi vincolo all'autonomia statutaria, e ciò soprattutto nell'ipotesi della mancata applicazione delle esenzioni agevolative per la costituzione della stessa. Inoltre, la clausola n. 10 dello statuto *standard* di atto costitutivo predisposto dal legislatore – che, come visto, ribadisce, tra le altre, l'esenzione dal pagamento degli onorari professionali al notaio – risulta applicabile a tutte le società a responsabilità limitata semplificata. Sicuramente, il notaio essendo un pubblico ufficiale – ed avendo, perciò, il potere di attribuire agli atti pubblica fede – svolge «*una funzione pubblica e sociale intesa a realizzare un valore: la sicurezza giuridica*» (così R. B. COGLIANDRO – A. DELLO RUSSO, *Il notaio tra passato, presente e futuro*, in *Notariato*, 2015, 3, 268) e tale ruolo si è accentuato ulteriormente a partire dalla cosiddetta Legge Bassanini (si veda l'art. 32, legge 24 novembre 2000) grazie alla quale il notaio si è trovato a svolgere, in via esclusiva, quel «*controllo di legalità [...] su tutti gli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali, senza alcun aggravio di costi per i cittadini, dopo la eliminazione dell'omologazione del Tribunale*» (così G. LAURINI, *S.r.l. semplificata: storia di una prestazione gratuita*, in *Notariato*, 2013, 5, 485). Il notaio, dunque, svolge un ruolo “pubblico” e, da un certo punto di vista può risultare comprensibile imporre a tale categoria professionale l'onere di prestare gratuitamente la propria attività limitatamente a una disciplina speciale ma, da un altro punto di vista, come accennato, il notaio resta un libero professionista ed «*è inconcepibile che lo Stato imponga in via generale ad un professionista, anche se investito di funzioni pubbliche o di rilevanza pubblica, non una consistente e più che comprensibile attenuazione del compenso, ma addirittura la cancellazione di ogni remunerazione e perfino del rimborso delle spese generali sostenute per una prestazione rientrante nella sua normale attività*» (così, G. LAURINI, *S.r.l. semplificata: storia di una prestazione gratuita*, in *Notariato*, 2013, 5, 486).

quella della autonomia negoziale da parte della compagine sociale, che risulta pregnante nel tipo s.r.l. ma che è stata troncata, almeno durante la fase genetica, nella società a responsabilità limitata semplificata per consentire ai soci di procedere alla costituzione di quest'ultima in maniera agevolata. Tuttavia, indipendentemente dall'opportunità, dalle giustificazioni e dalla ragionevolezza (o meno) di tale previsione legislativa, allo stato attuale delle cose, il notaio, nel momento in cui veda entrare nel suo studio uno o più soggetti intenzionati a costituire una società a responsabilità limitata semplificata, è tenuto a svolgere la propria prestazione professionale senza richiedere alcun compenso. Non ci sono dubbi a riguardo. In ogni caso, come detto, tale disposizione ha diviso la dottrina in merito al tema della possibilità di derogare al modello *standard* di atto costitutivo predisposto dal legislatore. Da un lato, infatti, si situano i fautori dell'immodificabilità dell'atto costitutivo *standard* tipizzato dal legislatore, i quali portano a sostegno della loro tesi il fatto che la prestazione non onerosa da parte del notaio ha ragione di essere tale solo in quanto essa risulti limitata al minimo indispensabile senza, perciò, dover richiedere un aggravio ulteriore – in termini di tempi e costi – a un professionista che generalmente, come è giusto che sia, richiede un compenso per le prestazioni erogate. Se da una parte, infatti, si può ritenere accettabile, da un punto di vista sociale, quanto disposto dal legislatore in tal senso, dall'altra non può parimenti risultare comprensibile aggravare il notaio di compiti ulteriori – i quali, normalmente, sarebbero prestati onerosamente – soprattutto laddove si sia in procinto di costituire una s.r.l., per definizione, “semplificata”. Si afferma, quindi, come «*la proclamata inderogabilità delle clausole del 'modello standard' vale dunque a confermare la tesi per la quale [...] è concepibile l'affrancamento della costituzione della s.r.l.s. da costi professionali in quanto l'opera del professionista – dovendosi appunto 'solamente' procedere alla 'compilazione' di un modello preconstituito – sia ridotta ai minimi termini*»¹⁸³. Coerentemente a ciò, l'assoluta e pedissequa aderenza al modello «*'standard' sarebbe il 'prezzo' da pagare per ottenere il risultato di beneficiare [...] di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni*»¹⁸⁴. E tale impostazione si conforma alle esigenze percepite dal legislatore e alla *ratio* dell'istituto, il quale, volto a favorire l'avvio di nuove iniziative economiche e imprenditoriali, si traduce nell'esigenza di prevedere la gratuità della prestazione notarile¹⁸⁵.

¹⁸³ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1071-1072.

¹⁸⁴ A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, 1307.

¹⁸⁵ Si veda M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1113, laddove afferma che «*la specifica funzione assolta dalla s.r.l. semplificata, peraltro vocata a favorire l'avvio di nuove iniziative con un contenimento dei costi di*

Dall'altro lato, invece, vi è chi sostiene che l'intervento del notaio risulti gratuito solamente fino al momento in cui non intervenga l'autonomia statutaria da parte dei soci, in tal modo ritenendo ammissibile, dunque, la modificabilità/integrabilità del modello *standard* di atto costitutivo. Si afferma, infatti, che «*si deve dunque ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.*»¹⁸⁶. D'altro canto, all'obiezione che viene sollevata sul fatto che la dicitura “*ove non derogate dalla volontà delle parti*” si situa in una norma di rango inferiore alla legge, si risponde come «*tale rilievo però, corretto sotto il profilo formale, non sembra tener conto della reale volontà del legislatore, che è intervenuto sulla materia quasi in pari con data (22 e 23 giugno 2012) sia con un atto normativo primario, sia con il suddetto decreto. Inoltre, l'interpretazione restrittiva dell'obbligo di conformità al modello, come divieto di inserire clausole ulteriori, snaturerebbe completamente le caratteristiche e le funzioni proprie del tipo sociale a responsabilità limitata che si caratterizza per una sostanziale apertura alla pluralità di varianti organizzative*»¹⁸⁷. Ad un simile risultato interpretativo giunge, altresì, altra parte della dottrina la quale, affermando come il modello *standard* si trovi a «*determinare il 'contenuto minimo essenziale' della disciplina del sottotipo societario*», arriva alla conclusione che «*se questa (e solo questa) è la ratio della standardizzazione dello statuto, da un lato, viene ulteriormente confermata la possibilità, per i soci di integrare ed ampliare il contenuto dello statuto standard, d'altro lato, tale possibilità risulta necessariamente subordinata al fatto che il profilo relativo alla gratuità della prestazione notarile venga negoziato e risolto dalle parti interessate, ovvero i soci costituenti ed il notaio*». In altri termini, laddove si consentisse la modificabilità/integrazione del modello *standard*, l'esigenza del controllo notarile riemerge con prepotenza – stante il fatto che le clausole del modello tipizzato non necessitano, di per sé, tale adempimento da parte del notaio – e, conseguentemente, spetterà alle parti (i futuri soci della s.r.l. semplificata e il professionista) accordarsi in merito all'onerosità (o meno) della prestazione di quest'ultimo: vi saranno, quindi, «*due conseguenze alternative: la*

attivazione (esigenza cui risponde anche l'azzeramento degli onorari notarili), e la sua posizione rispetto alla variante a capitale ridotto escludono qualsiasi margine di variabilità del testo ministeriale».

¹⁸⁶ Si veda la Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 18.

¹⁸⁷ *Ibidem*

rinuncia, da parte del notaio, all'onorario dovuto o l'assunzione, da parte dei soci costituenti, dell'obbligo di corrispondere il suddetto onorario»¹⁸⁸.

Bisogna, tuttavia, rilevare come, qualora si aderisse a tale interpretazione il procedimento costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, caratterizzato dalla gratuità della prestazione notarile, non avrebbe più ragione di esistere essendo, di fatto, identico a quello della società a responsabilità limitata “a capitale marginale” per la quale, appunto, non sono previste né la standardizzazione dell'atto costitutivo né, di conseguenza, l'apporto non oneroso dell'operato del notaio.

Si può ragionevolmente affermare, dunque, come durante la fase costitutiva dell'ente, il legislatore abbia inteso limitare fortemente l'autonomia negoziale dei soci impedendo, di fatto, a questi ultimi di apportare qualsivoglia modifica al contenuto dell'atto costitutivo tipizzato. Come visto, infatti, le uniche modificazioni/integrazioni che sono ritenute ammissibili riguardano i cosiddetti aspetti formali, ovvero profili non legati al funzionamento e all'organizzazione permanente della società.

E a sostenere tale impostazione vi è, altresì, il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, a seguito della modifica apportata all'art. 2463 *bis* c.c., è stato nuovamente interpellato sul tema da parte di uno studio professionale e ha, di fatto, definitivamente statuito l'immodificabilità del contenuto del modello *standard* di atto costitutivo tipizzato dal legislatore. Il parere ministeriale¹⁸⁹, infatti, non sembra avere dubbi nell'affermare che «*sembra evidente, allora, che il ridetto nuovo c. 3 dell'art. 2463-bis mira, seppure con una formulazione ambigua, ad evidenziare che il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata non può essere oggetto di modifiche (salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile)*». Confermando, qualora ce ne fosse il bisogno, l'ambiguità del dato letterale nell'esprimere le reali intenzioni del legislatore, dunque, la nota del Ministero risulta essere fermamente convinta nel dichiarare immodificabile il modello *standard* di atto costitutivo della s.r.l. semplificata e pare, quindi, porre una «*pietra tombale sulla questione*»¹⁹⁰. Lo fa, da

¹⁸⁸ P. REVIGLIONE, *La società a responsabilità limitata semplificata*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova: Cedam, 2012, pag. 658.

¹⁸⁹ Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI-Registro delle imprese, prot. n. 6404, 15 gennaio 2014, disponibile *online* su <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/parere6404-2014.pdf> (19 agosto 2017).

¹⁹⁰ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014), disponibile *online* su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017).

un lato, argomentando che, qualora non si propendesse verso tale soluzione interpretativa – considerando dunque modificabile il contenuto del modello *standard* – vi sarebbe «una sovrapposizione tra [...] la SRL semplificata e la SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro», rendendo praticamente inutile la presenza di due varianti siffatte di società a responsabilità limitata, la cui disciplina risulterebbe pressoché identica¹⁹¹ e, dall'altro, sostenendo che «anche nel regime previgente al ripetuto DL 76 non si è mai posto in dubbio che le clausole del modello *standard* di atto costitutivo/statuto fossero inderogabili, risultando incerto solo se detto modello potesse essere integrato mediante clausole aggiuntive non incompatibili con quelle presenti nel modello stesso. Se, pertanto, il legislatore ha deciso di intervenire sul punto, non può essere certo per ribadire ciò che era, già in precedenza, assolutamente (ed inevitabilmente) pacifico (argomento apagogico), ma, secondo ogni evidenza, per dirimere una questione interpretativa che aveva visto sin dall'inizio i commentatori grandemente divisi (quella, appunto, circa la possibilità o meno di integrare il modello *standard* mediante clausole aggiuntive); questione che aveva acquisito ulteriore importanza alla luce delle sopra richiamate modifiche al regime delle SRL».

3.2.2. Le modifiche dell'atto costitutivo *standard* durante la vita della società

L'intervento legislativo che ha inserito al comma 3 dell'art. 2463 *bis* c.c. la previsione di inderogabilità delle clausole dell'atto costitutivo *standard* sembra aver messo la parola fine a gran parte della discussione che si era sviluppata antecedentemente a tale modifica a riguardo della possibilità di emendare tale atto durante la fase genetica dell'ente. Esso ha lasciato, tuttavia, aperta la questione in merito alla modificabilità dello statuto *standard* nelle fasi successive a quella costitutiva. Tutt'oggi, dunque, si pone la questione se sia possibile, da parte dei soci di una società a responsabilità limitata semplificata, deliberare una modificazione dell'atto costitutivo durante la vita della società. Alcune interpretazioni fornite precedentemente all'ultimo intervento normativo restano valide e, sebbene il ragionamento da condurre vada di pari passo con quello svolto con riferimento alla fase costitutiva, esso risulta essere parzialmente differente in quanto è necessario porre l'attenzione su come qualificare tale modifica oltre che sulle conseguenze che quest'ultima comporta.

¹⁹¹ Infatti, «essendo ora ammessa la costituzione di s.r.l. tradizionali 'da un euro', l'appetibilità 'relativa' della s.r.l.s. risulta diminuita: e infatti l'unico 'vantaggio' del ricorso alla s.r.l.s. (rispetto alla s.r.l. tradizionale) è rappresentato dall'esonero dalle spese e dagli onorari, ma per ottenerlo bisogna adottare l'atto costitutivo tipizzato *standard*» (così, M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1106).

Già antecedentemente all'ultima modifica legislativa, infatti, la massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano – la quale aveva, come visto, già reputato ammissibili variazioni “formali” al modello di atto costitutivo tipizzato dal legislatore – aveva sostenuto la tesi della modificabilità “sostanziale” del modello *standard*. Una tesi, quest'ultima, che, anche alla luce della recente modifica dell'art. 2463 *bis* c.c., si mantiene, almeno per quanto riguarda le fasi successive a quella costitutiva, valida e inalterata.

Difatti, secondo il Consiglio notarile lombardo, «*la questione si pone in termini diversi per le eventuali clausole che – a differenza di quelle sino ad ora esaminate [quelle non facenti parte del contenuto sostanziale dell'atto costitutivo] – integrino o derogino il contenuto dell'atto costitutivo determinato dal modello standard tipizzato di cui al D.M. Giustizia 138/2012*». Vi sono, infatti, clausole che «*pur non espressamente previste nel modello standard tipizzato, non sembrano porsi in contrasto con il modello medesimo, né al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata. Ciò avviene allorché, sulla base del semplice silenzio del modello standard o di una sua indicazione non inequivoca, le parti esercitino un'opzione o adottino una disciplina già presente nel regime legale delle s.r.l. 'ordinarie'*». A tal proposito, la massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano fa esplicito riferimento: a) alla scelta del modello di amministrazione, b) alle modalità di decisione dei soci e c) alla durata della società.

Con riferimento al primo punto in questione e fermo quanto detto in merito alla diatriba – scatenata, come visto, dall'ultimo intervento modificativo dell'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 6, c.c., già esaminato in precedenza – circa i requisiti soggettivi degli amministratori della società, rimane da analizzare la questione relativa ai sistemi di amministrazione della s.r.l. semplificata.

Da una lettura congiunta degli articoli 2463 *bis*, comma 2, punto n. 6, c.c. e 2463, comma 2, punti n. 7 e n. 8, c.c. (cui l'art. 2463 *bis* c.c. fa rinvio) si ravvisa come risulti ammissibile l'affidamento della gestione a un amministratore unico ovvero a una pluralità di amministratori. Mentre il primo caso non presenta alcun tipo di problematica – soprattutto in una società dal forte accento personalistico quale risulta essere la s.r.l. semplificata – il secondo pone questioni in merito al modello di amministrazione. Tale disciplina deve quindi essere correlata – sulla base di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2463 *bis* c.c. il quale, come noto, prevede l'applicazione delle norme sulla s.r.l. “ordinaria”, in quanto compatibili – con l'art. 2475 c.c. Quest'ultimo, al terzo comma, dispone che «*quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere [...] che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente*». Risulta, perciò, evidente quale sia il

nocciolo della questione. Il «*sistema amministrativo di default predisposto dal legislatore*»¹⁹², in caso di pluralità di amministratori, è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione. I soci, tuttavia, nell'ambito della loro autonomia negoziale, risultano essere liberi di introdurre modelli di gestione alternativi a quello previsto dalla legge. Ma tale autonomia statutaria risulta utilizzabile anche nella società a responsabilità limitata semplificata? A tal proposito, si afferma come non possono «*introdursi nella s.r.l.s. (né in sede di atto costitutivo né, successivamente, in sede di modifica dell'atto costitutivo medesimo, salvo ritenere perciò evoluta la s.r.l.s. in una 'nuova s.r.l.c.r.')* [...] *le opzioni che la legge consente, invece, per la amministrazione della s.r.l. 'ordinaria'*»¹⁹³. Laddove si intenda mantenersi, dunque, nel campo di applicazione della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e mantenere, conseguentemente, tale denominazione, la dottrina prevalente si situa dalla parte della inflessibilità del modello ministeriale. Immodificabilità che viene meno, come si vedrà in seguito, laddove all'introduzione di clausole difformi si accompagni la riqualificazione della società in altra variante societaria.

Tra le opzioni previste dal legislatore per la s.r.l. "ordinaria" in tema di amministrazione rientrano, altresì, possibili scelte inerenti i sistemi di gestione e le forme di decisione consiliare. In base a quanto appena sostenuto, dunque, si ritiene inammissibile l'introduzione, nella società a responsabilità limitata semplificata, di sistemi amministrativi differenti da quelli legali – l'amministratore unico (ma, come detto, non vi è nessun problema applicativo a tal riguardo) e il Consiglio di Amministrazione – e, conseguentemente, «*non paiono introducibili le modalità dell'amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva*»¹⁹⁴.

¹⁹² A. BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "orizzonti del diritto commerciale"*, Roma 21-22 febbraio 2014, pag. 35, disponibile online su http://associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017).

¹⁹³ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1077.

¹⁹⁴ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1077, il quale afferma, lasciando in tal modo aperto un piccolo spiraglio in senso contrario, che «*anche se un argomento (che, peraltro, sembra debole al cospetto della proclamata inderogabilità delle clausole del 'modello standard' di atto costitutivo) nel senso della malleabilità su questo punto del 'modello standard' di atto costitutivo potrebbe essere tratto dal rilievo secondo cui, quando l'art. 2463 bis, comma 2, n. 4), c.c., rimanda all'art. 2463, comma 2, n. 7), c.c., con ciò consentirebbe una variazione rispetto al 'modello standard' [...], al fine appunto di rendere possibile, nel caso di nomina di una pluralità di amministratori, un approdo diverso dal fatto che essi vadano – di necessità – a comporre un organo invariabilmente collegiale*».

Inoltre, non si reputano, altresì, consentite quelle «*forme di decisione consigliare consistenti nella 'consultazione scritta' e nel 'consenso espresso per iscritto'*»¹⁹⁵.

Tuttavia, vi è chi, sotto tal profilo, adotta interpretazioni meno rigide. È il caso, appunto, della massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano, la quale fa derivare dalla mera eventualità della specificazione del ruolo svolto nell'ambito del Consiglio di Amministrazione¹⁹⁶ l'adozione delle opzioni previste per la società a responsabilità limitata "ordinaria" anche per i soci della s.r.l. semplificata. Il Consiglio notarile lombardo, infatti, afferma che «*da ciò si può desumere che i soci possano liberamente scegliere non solo tra uno o più amministratori, ma anche tra modello collegiale (consiglio di amministrazione) e modello pluripersonale ai sensi dell'art. 2475, comma 3, c.c., in considerazione del fatto che la specificazione del ruolo nel consiglio di amministrazione è solo 'eventuale'*».

Accanto a tale soluzione interpretativa, si situa una tesi "intermedia" che, da un lato, afferma come «*non pare impossibile che l'autonomia statutaria si dispieghi nel senso di prevedere apposite clausole che, a norma del quarto comma dell'art. 2475, attenuino il modello di amministrazione collegiale consentendo l'adozione di decisioni mediante consultazione scritta o consenso prestato per iscritto. Così come nulla vieta la predisposizione di una specifica clausola che, a norma dell'art. 2479, cpv., riservi alla competenza dei soci la decisione su determinati atti, anche gestori, della società. Ovviamente, in assenza di tali clausole, la competenza gestoria del consiglio di amministrazione sarà piena ed il suo svolgimento sarà caratterizzato dalla completa applicazione del metodo collegiale*»¹⁹⁷. D'altro canto, tuttavia, «*trattandosi [...] di metodi alternativi a quello basato sul consiglio di amministrazione, per cui ha evidentemente optato il regolatore ministeriale, non potrà trovare spazio nella s.r.l.s. l'applicazione di un sistema congiuntivo o disgiuntivo, essendo questi da prevedersi espressamente nell'atto costitutivo a norma dell'art. 2475, comma terzo, secondo periodo*»¹⁹⁸.

¹⁹⁵ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1078.

¹⁹⁶ Si veda la clausola n. 6 del modello *standard*.

¹⁹⁷ A. BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "orizzonti del diritto commerciale"*, Roma 21-22 febbraio 2014, pag. 35, disponibile online su http://associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017).

¹⁹⁸ A. BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "orizzonti del diritto commerciale"*, Roma 21-22 febbraio 2014, pag. 35-36, disponibile online su http://associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017).

Per quanto riguarda, invece, la modalità di decisione da parte dei soci, il modello *standard* afferma solamente, alla clausola n. 8, che «*l'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione*». Da tale previsione, il Consiglio notarile milanese, nella sopracitata massima, ricava l'ammissibilità della «*scelta di avvalersi anche della modalità extra - assembleare per le decisioni dei soci, tenuto conto che la disposizione contenuta nel modello standard contempla espressamente la eventualità che le decisioni non sia assunte dall'assemblea (si veda l'inciso nel punto 8: 'ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci')*». Infatti, la formulazione utilizzata dal legislatore, per quanto risolva ogni dubbio in merito alla presidenza dell'assemblea, sembra consentire metodi decisionali alternativi a quello assembleare per le decisioni dei soci. Difatti, se il sistema di *default* è rappresentato dal metodo assembleare, la lettera normativa pare consentire l'autonomia negoziale dei soci anche in tale ambito, permettendo, dunque, «*l'adozione di decisioni attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto*»¹⁹⁹. Vi è, tuttavia, chi ritiene che il dato letterale risulti essere – e forse a ragione, stante la scarsa attenzione del legislatore nel disciplinare le società *nummo uno*, in generale, e la società a responsabilità limitata semplificata, in particolare – il «*frutto evidentemente di una impurità redazionale, in quanto [...] non paiono potersi ammettere nella s.r.l.s. ambiti decisionali dei soci diversi da quello assembleare (non potendosi pertanto nella s.r.l.s. dar corso a decisioni dei soci assunte mediante 'consultazione scritta' oppure 'consenso espresso per iscritto')*»²⁰⁰. In terzo luogo, la massima discorre in merito alla durata della società. A tal riguardo, è necessario segnalare come la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata – né nell'art. 2463 *bis* c.c., né nel modello *standard* di atto costitutivo – non disponga nulla in materia. I notai lombardi affermano come «*pur senza spunti testuali – ma in presenza di una chiara opzione nella disciplina legale della s.r.l., che non necessita alcuna disciplina convenzionale aggiuntiva – deve ritenersi che i soci di una s.r.l. semplificata possano scegliere tra il regime della società 'contratta a tempo indeterminato' (art. 2473, comma 2, c.c.) e quello della società con un termine di durata, non espressamente previsto nel contenuto dell'atto costitutivo né della s.r.l. ordinaria (art. 2463 c.c.), né della s.r.l.*

¹⁹⁹ A. BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "orizzonti del diritto commerciale"*, Roma 21-22 febbraio 2014, pag. 45, disponibile online su http://associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017).

²⁰⁰ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1078.

semplificata (art. 2463-bis c.c.)». Tuttavia, parte della dottrina – in accordo con il fatto che, in assenza di una disciplina specifica, si adottino le regole previste dalla società a responsabilità limitata “ordinaria” in quanto compatibili – ritiene che «*la durata deve intendersi indeterminata [...]*»²⁰¹. Ciò determina un’importante conseguenza in termini di recesso del socio. Infatti, laddove la società abbia una durata a tempo indeterminato – come la s.r.l. semplificata – il socio dispone della facoltà di recesso *ad nutum* in qualsiasi momento della vita sociale²⁰² con un preavviso di almeno 180 giorni²⁰³.

Una parte dei commentatori, dunque, si situa nel rettangolo di gioco favorevole ad una modificabilità/integrabilità dell’atto costitutivo *standard* predisposto dal legislatore pur mantenendo la forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata. Lo fa, come visto, la massima n. 127 del Consiglio notarile di Milano nell’interpretazione fornita nelle pagine che precedono e, altresì, laddove afferma che «*si pone il problema della ammissibilità di clausole dell’atto costitutivo di una s.r.l. semplificata le quali [...] derogano o integrano il modello standard tipizzato, mediante l’adozione di discipline convenzionali non già presenti nel regime legale*» pur risultando compatibili con la disciplina della società a responsabilità limitata “ordinaria” e con quella della società a responsabilità limitata “a capitale marginale”. Si fa riferimento, ad esempio, «*alle clausole che prevedono limiti alla circolazione delle quote, ipotesi convenzionali di recesso o di esclusione, quorum rafforzati per le decisioni dei soci o per le decisioni dell’organo amministrativo, particolari regole in tema di distribuzione degli utili, etc. In tutti questi casi, ferma la necessaria compatibilità poc’anzi ricordata, la massima nega che si possa giungere alla una qualificazione in termini di illegittimità della clausola dell’atto costitutivo o dello statuto della s.r.l. semplificata*»²⁰⁴.

L’«*ampio spazio lasciato all’autonomia statutaria anche e soprattutto in ambito organizzativo*» e la previsione legislativa che dispone, dove non regolato dal modello

²⁰¹ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1079.

²⁰² E, proprio per la modalità in cui si verifica il recesso *ad nutum* del socio, snaturando in tal modo le finalità della norma, M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 77, sostiene l’inseribilità nell’atto costitutivo *standard* di una clausola che preveda la durata della società.

²⁰³ Tale termine, a differenza di quanto disposto per la s.r.l. “ordinaria” non risulta modificabile in quanto necessita di una previsione statutaria da parte dei soci. Si veda l’art. 2473, comma 2, c.c.

²⁰⁴ Massima n. 127, *Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)*, Consiglio notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/127.aspx> (19 agosto 2017). Dello stesso avviso risulta essere M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 77-78.

standard, l'applicabilità delle norme di legge «*ove non derogate dalla volontà delle parti*»²⁰⁵ sono poste, dunque, a sostegno della modificabilità o, quantomeno, della integrabilità di quanto disposto dal legislatore nel modello *standard* di atto costitutivo.

Tuttavia, come affermato in precedenza, la dottrina prevalente sembra orientata verso la tesi dell'immodificabilità del modello *standard* tipizzato dal legislatore qualora si intenda mantenere la veste semplificata. E, per le motivazioni addotte dai sostenitori di tale interpretazione, si ritiene che «*ragioni di prudenza inducano ad abbandonare quegli orientamenti di apertura*»²⁰⁶ che ritenevano ammissibile affiancare il libero esercizio di opzioni statutarie al mantenimento della veste giuridica di società a responsabilità limitata semplificata. Conseguentemente, dunque, la possibilità di attuare modificazioni o integrazioni di siffatto genere al fine di meglio regolare la vita sociale risulta essere riservata alla sola s.r.l. "ordinaria", non risultando «*attivabili (né in fase di costituzione della società, né successivamente mediante modifiche all'atto costitutivo della s.r.l.s., a meno di evolvere verso una s.r.l.c.r. o una s.r.l.o.) tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una s.r.l. 'normale'*»²⁰⁷. Conseguentemente, risulta preferibile interpretare la disposizione prevista dall'art. 2463 *bis*, comma 3, c.c. «*come espressiva del principio del 'prendere o lasciare'*»²⁰⁸. Consentire, dunque, ai soci «*di aggiungervi a piacere ogni ulteriore clausola disciplinando negozialmente qualsivoglia altro profilo [...] non sembra plausibile*»²⁰⁹ in quanto vanificherebbe la previsione legislativa.

Il problema che si pone durante la vita della società è, dunque, parzialmente differente rispetto a quello che si pone nel momento genetico. Sostenere la tesi della inderogabilità, in senso assoluto, ovvero una immodificabilità del modello *standard* estesa oltre la fase costitutiva, implica ritenere cassata totalmente qualsiasi autonomia negoziale da parte dei soci. Una

²⁰⁵ Le citazioni sono di M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 76.

²⁰⁶ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017).

²⁰⁷ A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, 1308.

²⁰⁸ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) "quasi a-capitalizzate": spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 764. Nonostante le recenti indicazioni in tal senso, non mancano, tuttavia, opinioni contrarie: si veda A. BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "orizzonti del diritto commerciale"*, Roma 21-22 febbraio 2014, pag. 24 ss., disponibile online su http://associazione.orizzontideldiritto.commerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017).

²⁰⁹ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) "quasi a-capitalizzate": spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 764.

interpretazione, quest'ultima, che, da un lato, si pone in contrasto «con quell'elasticità quasi tipologicamente necessaria delle s.r.l.»²¹⁰ e, dall'altro, costringerebbe i soci a mantenere la medesima struttura organizzativa per tutto l'arco della vita sociale essendo gli stessi impossibilitati sia a variare le regole sul funzionamento della società sia quelle in tema di capitale sociale. D'altro canto, aderire alla tesi di inderogabilità assoluta implica ritenere che «il passaggio dalla s.r.l.s. alla s.r.l. tradizionale (ovvero anche alla s.p.a.) sia un'elusione non consentita della norma»²¹¹. Un'interpretazione così rigida non merita di essere accolta in quanto impedirebbe ai soci non solo di calibrare la struttura sociale a seconda delle loro esigenze – e una volta che il procedimento costitutivo si sia concluso, avendo esso dipanato totalmente i suoi effetti, non si vede il motivo per il quale i soci non potrebbero provvedere a modificare l'atto costitutivo *standard* – ma, altresì, di evolvere verso strutture sociali più evolute, conseguenza tipica di uno svolgimento efficiente e produttivo dell'attività imprenditoriale. Risulta preferibile, invece, come affermato in precedenza, considerare l'inderogabilità delle clausole del modello *standard* di atto costitutivo limitatamente all'ipotesi in cui i soci intendano continuare a operare attraverso la formula della società a responsabilità limitata semplificata, anche perché, qualora si adottasse l'interpretazione più restrittiva, si distorcerebbe la volontà del legislatore, il quale si dubita abbia voluto «inchiudere' gli sventurati che abbiano scelto tale opzione, obbligandoli a mantenerla per l'eternità, anche quando la loro iniziativa richieda di essere sviluppata»²¹².

Una tesi differente risulta essere quella sostenuta, prima dell'espressa previsione dell'inderogabilità delle clausole dell'atto costitutivo *standard*, dalla massima n. 132 del Consiglio Notarile di Milano. Si afferma, infatti, come «l'assemblea dei soci di s.r.l. semplificate e di s.r.l. a capitale ridotto può legittimamente deliberare, mantenendo la propria 'forma' giuridica originaria, tutte le modificazioni dell'atto costitutivo che siano compatibili con l'insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l'uno o l'altro sotto-tipo»²¹³. La questione tocca, essenzialmente, due profili: il primo è quello della questione in

²¹⁰ E. MACRÌ, *La s.r.l. semplificata e la s.r.l. con capitale inferiore al minimo legale: le recenti novità normative*, in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1805.

²¹¹ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1107.

²¹² *Ibidem*

²¹³ Massima n. 132, *Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile *online* su

merito alla possibilità di effettuare modificazioni dell'atto costitutivo, il secondo è quello concernente le modalità attraverso le quali tali variazioni possono essere effettuate. Il Consiglio notarile milanese, come affermato, ritiene, dunque, che «*sono astrattamente configurabili [...] tutte le modificazioni statutarie (rectius, tutte le modificazioni di elementi durevoli e non contingenti dell'atto costitutivo) che non facciano venire meno i requisiti previsti dalla legge per ciascuno di essi*». Ciò sta a significare che i soci della società a responsabilità limitata semplificata possono legittimamente deliberare modifiche all'atto costitutivo *standard*, mantenendo la “forma” originaria, nel rispetto dei tratti caratteristici essenziali di quest'ultima. E tali modificazioni risultano «*assoggettate alle regole previste per la s.r.l. 'ordinaria', in virtù del rinvio [...] alle disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, non potendosi ravvisare alcuna incompatibilità con le regole specifiche previste [...], né alcuna deroga espressamente prevista dal legislatore*». Conseguentemente, si tratterà di una normale modificazione statutaria che dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci ex art. 2480, comma 1, c.c., ovvero mediante deliberazione assembleare avente la forma dell'atto pubblico e assoggettata a controllo di legittimità e pubblicità legale secondo quanto disposto dall'art. 2436 c.c.

Anche in dottrina, vi è chi si trova ad affermare come «*la connotazione eccezionale e derogatoria delle discipline in esame [...] non impedisce ai soci di inserire, attraverso una 'ordinaria' modificazione dell'atto costitutivo, integralmente soggetta cioè alla relativa disciplina (e non anche a quella della trasformazione, che in vero non risulta in tal caso applicabile nemmeno in via analogica), regole che, per quanto incompatibili con il loro contenuto, devono ritenersi perfettamente legittime: salvo con ciò perdere, o non essere in grado di ottenere, quei benefici che la legge mostra appunto di subordinare al rispetto di determinate condizioni*»²¹⁴. Un'interpretazione, quest'ultima, che consente, dunque, l'inserimento di regole non compatibili con la disciplina “eccezionale e derogatoria” che il legislatore ha previsto per la variante semplificata. La conseguenza di ciò, tuttavia, è rappresentata dal venir meno delle agevolazioni consentite dalla legge in virtù del rispetto della tipizzazione voluta dal legislatore. Si afferma, infatti, come «*il mancato rispetto di tali*

<https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/132.aspx> (20 agosto 2017).

²¹⁴ G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1738-1739.

condizioni, lungi dal riflettersi sulla validità delle corrispondenti deliberazioni, vale pur sempre, e soltanto, a precludere ai soci la possibilità di conseguire i relativi benefici»²¹⁵.

Tuttavia, accogliere la tesi della legittimità delle modificazioni statutarie pur mantenendo la veste giuridica di s.r.l. semplificata, sembra in contrasto con l'assetto normativo complessivo venutosi a creare a seguito dell'ultimo intervento normativo in materia e, soprattutto, con la disposizione che ha introdotto la società a responsabilità limitata ordinaria "a capitale marginale". Difatti, il passaggio verso altra variante della s.r.l. (ivi compresa la s.r.l. "a capitale marginale") non può esimersi dall'essere accompagnato da una corrispondente delibera di mutamento della denominazione sociale, con elisione della dizione "semplificata". Laddove, infatti, la società a responsabilità limitata "semplificata" continuasse a operare sul mercato come tale – ovvero con la permanenza di tale aggettivazione nel suo *nomen iuris* – ci si situerebbe in una situazione di illegittimità, trovandosi a violare una delle caratteristiche tipiche di tale variante societaria: la presenza di uno statuto tipizzato e inderogabile. A tal proposito, si potrebbe essere portati, tuttavia, ad affermare come una interpretazione meramente letterale della disciplina non preclude espressamente e in maniera indubitabile la possibilità che la società, in caso di mutamento del modello *standard*, mantenga la sua attuale denominazione sociale. Difatti, la legge dispone: a) all'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 2, c.c. che l'atto costitutivo debba indicare «*la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata*»; e b) all'art. 2463, comma 2, n. 2, c.c. che l'atto costitutivo debba indicare «*la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata*». In ogni caso, tuttavia, si ritiene preferibile, nonché maggiormente coerente con l'inquadramento societario venutosi a creare riguardo le figure di cui trattasi, l'opportuno adeguamento della denominazione sociale. Si afferma, pertanto, come «*ragioni di prudenza suggeriscono di adeguare comunque la denominazione sociale, eliminando l'espressione 'semplificata'*»²¹⁶. D'altro canto, l'unica motivazione che potrebbe portare i soci a non voler modificare la denominazione sociale sarebbe rappresentata dalla volontà di mantenere ciò che la contraddistingue nel mercato e che, conseguentemente, la diversifica

²¹⁵ G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrero e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1739.

²¹⁶ F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione delle nuove srl*, in *Riv. Not.*, 2012, 6, pag. 1430. E dello stesso avviso risulta essere M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1109, laddove afferma che «*la progressione verso il modello ordinario implica (deve ritenersi) la rinuncia alla denominazione riservata alla figura minore*».

rispetto agli altri operatori economici²¹⁷. Bisogna, tuttavia, sottolineare come «*la scelta del legislatore italiano non già di sostituire, bensì di semplicemente integrare la comune espressione ‘società a responsabilità limitata’, rende verosimilmente la caduta dell’aggettivo (e, rispettivamente, del complemento) meno suscettibile di compromettere la riconoscibilità della società, dopo l’upgrade*»²¹⁸. Per le ragioni appena esposte, quindi, si ritiene che la decisione di variare o integrare tale modello debba andare di pari passo con una apposita deliberazione da parte dell’assemblea dei soci (da adottarsi secondo le previsioni stabilite dall’art. 2480 c.c.). Si afferma, infatti, che «*l’abbandono della variante semplificata si rende necessario ogniqualvolta i soci intendano introdurre nell’atto costitutivo clausole non corrispondenti al tenore del modello standard*»²¹⁹: un abbandono cui non si può addivenire attraverso «*atti o fatti idonei a produrre implicitamente il suo mutamento [ivi compresa] l’approvazione di uno statuto diverso da quello tipizzato*»²²⁰. Difatti, «*non basta, verosimilmente, una deliberazione in tal senso, non accompagnata dalla decisione esplicita di modificare altresì la denominazione sociale*»²²¹.

Alla luce di quanto appena affermato, non ci si può esimere dall’affrontare la questione che assume rilievo laddove, a seguito di una delibera modificativa del modello *standard* di atto costitutivo, l’assemblea dei soci nulla disponga in merito al mutamento della denominazione sociale. A tal proposito, bisogna notare come la dottrina non si sia trovata ad assumere una posizione univoca.

Da un lato vi è chi ricollega l’introduzione di clausole difformi rispetto al modello tipizzato dal legislatore alla sanzione della nullità. Si afferma, infatti, come «*ogni integrazione o variazione al modello non consentita implica una difformità rispetto al modello che si traduce*

²¹⁷ Una motivazione, quest’ultima, che, tuttavia, non riesce a convincere appieno in quanto si dubita fortemente che l’apposita denominazione sociale prevista per la s.r.l. semplificata possa rappresentare un *quid pluris* per la società. Anzi, essa indica ai terzi la semplicità della forma organizzativa così costituita potendo rappresentare, tutt’al più, un segnale a detrimento della società.

²¹⁸ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1109. Lo stesso autore sottolinea come, appunto, in altri ordinamenti (si veda la Germania) la soluzione adottata, in tale ambito, è differente. La disciplina tedesca consente, infatti alla *UG* di mantenere tale denominazione.

²¹⁹ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1108.

²²⁰ Massima R.A.4, *Formalità per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata*, Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, prima pubblicazione settembre 2012, disponibile *online* su <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017).

²²¹ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1108, nota 16.

nella nullità delle relative clausole, salva l'automatica sostituzione di diritto con le regole codicistiche»²²². Si sostiene, cioè, come poc'anzi affermato, l'imprescindibilità dall'effettuazione di un'operazione volta alla ridenominazione sociale quale conseguenza di una delibera modificativa dell'atto costitutivo standardizzato: «*delibera che, conseguentemente, dovrebbe reputarsi nulla, per illiceità dell'oggetto*»²²³.

Dall'altro, come visto, vi è chi ritiene che essa implichi soltanto la perdita dei benefici concessi alla s.r.l. semplificata in quanto, laddove si vada contro alle caratteristiche essenziali di quest'ultima, sarebbe sufficiente operare, in via interpretativa, la riqualificazione dell'atto costitutivo della s.r.l. semplificata. Si afferma, quindi, come «*la presenza di clausole aggiuntive o, persino, derogatorie, implica una difformità rispetto al modello e, quantomeno, una riqualificazione della fattispecie*»²²⁴ e ciò in quanto verrebbe a mancare un requisito essenziale – il modello *standard* così come predisposto dal legislatore – richiesto quale caratteristica fondamentale e necessaria della società a responsabilità limitata semplificata. Una interpretazione che, dunque, confina «*la rigidità dello statuto-tipo, con i correlati risparmi di spesa, alla fase costitutiva, per favorire l'avvio dell'attività, consentendo peraltro alla società di adeguare le proprie regole, sostenendone gli oneri economici, una volta venuta ad esistenza*»²²⁵. Tale impostazione sarebbe sorretta, da un punto di vista logico, dalle modalità attraverso le quali il legislatore ha innovato, da ultimo, la disciplina delle società

²²² F. G. NARDONE – A. RUOTOLO, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, in A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, 1309, nota n. 15. Questi ultimi (si veda pag. 1309 del medesimo contributo), pur aderendo a tale impostazione, tuttavia, si trovano nella necessità di dover effettuare una valutazione specifica caso per caso in merito alle conseguenze della «*nullità per contrarietà a norma imperativa e [...] inefficacia*». Essi affermano, infatti, come «*quanto poi al fatto che dalla clausola 'infetta' il virus della nullità si propaghi all'intero atto [...] oppure che da essa consegua una riqualificazione dell'atto costitutivo di s.r.l.s. in altro tipo societario (ad esempio, in una s.r.l.c.r. o in una s.n.c.) è evidentemente questione che non pare essere effettuabile se non al cospetto del singolo caso concreto*». Dell'avviso di prevedere la nullità delle clausole, quale conseguenza della diversità delle stesse rispetto a quanto tipizzato dal legislatore nel modello *standard*, è, altresì, M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1114, laddove afferma che «*posta l'incompatibilità tra la variante e qualsiasi personalizzazione dello statuto, è la prima a prevalere sulla seconda, sì da determinare la nullità di ogni clausola difforme dal testo governativo*». Lo stesso autore, inoltre, sottolinea, a conferma di quanto precedentemente affermato, come «*la nullità rimane peraltro sanabile (ex nunc), in virtù di una delibera di conversione verso altra variante delle s.r.l. o con la trasformazione in altro tipo societario*».

²²³ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1109, nota 16.

²²⁴ D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 25.

²²⁵ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1115.

nummo uno. È stato infatti notato che «a seguito delle modifiche apportate al sistema dalla legge di conversione del d.l. n. 76/2013, ed in particolare con l'introduzione della possibilità di dar vita a s.r.l. con capitale inferiore alla soglia dei diecimila euro, si può ritenere che la società qualificata come s.r.l.s. ma che non ha adottato l'atto costitutivo standard può essere qualificata come s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro»²²⁶. Tale tesi potrebbe, inoltre, risultare persuasiva in quanto, da un lato, sarebbe coerente con la volontà del legislatore di assegnare determinati benefici in presenza del rispetto di particolari condizioni – l'agevolazione economica in fase costitutiva a seguito del rispetto dello statuto *standard* – e, dall'altro, in quanto permetterebbe ai soci di attuare quella autonomia negoziale caratteristica essenziale del tipo s.r.l. Un'interpretazione del genere non risulta, tuttavia, condivisibile, in quanto, sebbene «coerente, forse più coerente, con gli obiettivi storici sottesi alla novella»²²⁷, risulterebbe cozzare con l'assetto che il legislatore ha finito per fornire al sistema a seguito di tutti gli emendamenti effettuati in materia. Se si consentisse, infatti, una modifica dello statuto *standard* tipizzato dal legislatore durante la vita della società, senza provvedere alla ridenominazione della società, si rispetterebbe sì la logica di fondo che ha portato alla creazione della s.r.l. semplificata ma, d'altro canto, si andrebbe a creare «una sovrapposizione tra submodelli, antitetica alla logica sulla cui base il sistema, per dargli un senso e una compiutezza, va ricostruito»²²⁸.

Peraltro, già precedentemente all'ultimo intervento legislativo in materia si dubitava dell'applicabilità, in automatico, di questa seconda opzione, in quanto «le ragioni di tutela dell'affidamento e del mercato, comuni a tutte le società di capitali, inducono ad escludere che, una volta iscritta come s.r.l. semplificata, la società possa essere puramente e semplicemente ricondotta all'altra variante, giacché la denominazione adottata segnala ai terzi una certa disciplina e certe regole organizzative e in particolare proprio l'invariabilità e l'elementarità della struttura interna, su cui essi devono poter contare»²²⁹. Si sottolineava,

²²⁶ E. MACRÌ, *La s.r.l. semplificata e la s.r.l. con capitale inferiore al minimo legale: le recenti novità normative*, in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1806-1807.

²²⁷ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1115.

²²⁸ *Ibidem*

²²⁹ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1114.

così, l'impossibilità di correggere, in via interpretativa, il fatto che la società porti, all'interno della sua denominazione, l'aggettivo "semplificata"²³⁰.

È pur vero che, con l'ultima modifica legislativa – il più volte citato decreto legge n. 76/2013 così come convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013 – è stato lo stesso legislatore a sancire l'irrilevanza del nome laddove ha previsto la riqualificazione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto – costitutesi nel lasso temporale di vigenza della disposizione legislativa che le prevedeva – in società a responsabilità limitata semplificata, denominazione con cui operano oggi, quindi, società con differenti caratteristiche: da un lato, per il fatto che in fase fondativa le ormai *ex s.r.l.* a capitale ridotto hanno beneficiato delle note agevolazioni e, dall'altro, perché esse presentano atti costitutivi non coincidenti con il modello *standard*.

Il *nomen iuris*, tuttavia, rimane, così come permane l'assoluta inderogabilità delle clausole dell'atto costitutivo tipizzato. Si afferma, dunque, come «*la chiusura a qualsivoglia variante statutaria appare d'altro canto totale ed estesa al tempo successivo al momento genetico*»²³¹, laddove si intenda rimanere «*nel recinto*»²³² della società a responsabilità limitata semplificata. Dunque, qualsiasi «*arricchimento o scostamento, rispetto al testo standardizzato, rimane per contro inammissibile, con conseguente nullità della delibera per impossibilità (giuridica) dell'oggetto, a meno che non si abbandoni al contempo, anche nominalmente, la variante semplificata*»²³³. Abbandono che deve essere letto nel senso dell'ammissibilità del mutamento della veste semplificata e, conseguentemente, dell'abbandono del *nomen iuris*, attraverso «*una formale, espressa, delibera dei soci in tal senso, adottata ai sensi dell'art. 2480 c.c.*»²³⁴. Dunque, laddove la forma giuridica di arrivo risulti essere la società a responsabilità limitata "a capitale marginale", si darà luogo a una "normale" delibera di modifica dello statuto e non, beninteso, a una trasformazione in senso tecnico, alla quale si darà esecuzione solamente nel caso in cui la forma di approdo risulti

²³⁰ E si tratta di un'ambiguità normativa dettata esclusivamente dalla previsione di un apposito *nomen iuris* per la società a responsabilità limitata semplificata, senza la quale non ci si sarebbe neppure posti il problema.

²³¹ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1114.

²³² M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1107.

²³³ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1115.

²³⁴ Massima R.A.4, *Formalità per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata*, Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, prima pubblicazione settembre 2012, disponibile *online* su <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017).

essere una tipologia sociale differente dalla s.r.l., delibera che dovrà però espressamente contemplare la ridenominazione della società, con eliminazione della dizione “semplificata”. Alla luce di quanto appena affermato, quindi, risulta preferibile aderire alla tesi che prevede, per le s.r.l. semplificate che presentino divergenze sostanziali rispetto al modello *standard*, la ridenominazione in s.r.l. “ordinaria”²³⁵. A tal proposito, si deve considerare, infatti, come la dottrina maggioritaria reputi ammissibile l’evoluzione, verso la s.r.l. “ordinaria”, anche e soprattutto “a capitale marginale”, da parte della s.r.l. semplificata e ciò anche alla luce delle ridotte differenze che caratterizzano la disciplina di tali formule societarie e che si risolvono, come noto, nell’assenza – nella variante “a capitale marginale” – di un modello statutario standardizzato e, quale diretta conseguenza di ciò, nel mancato esonero dai costi professionali notarili.

È vero che, qualora si ammettesse la legittimità di tale “passaggio” societario, ci si ritroverebbe nella situazione in cui, nell’ambito di applicazione della disciplina della società a responsabilità limitata “a capitale marginale”, rientrerebbero società che hanno usufruito di diverse modalità di costituzione, essenzialmente per quanto riguarda le agevolazioni economiche²³⁶. Tuttavia, è altrettanto vero che, anche in caso di *upgrade* verso la forma “ordinaria” – il quale risulta pacificamente ammissibile – si porrebbe la medesima questione. Non si vedono, perciò, valide ragioni per non ammettere il transito dalla variante semplificata a quella “a capitale marginale”. A tal proposito, risulta necessario ribadire come, al fine di poter approdare verso quest’ultima formula societaria, la società a responsabilità limitata semplificata debba porre in essere «*un atto modificativo che è assoggettato alle ordinarie norme fiscali ed al pagamento degli ordinari onorari notarili*»²³⁷: una modificazione statutaria, quanto mai necessaria, che, come già affermato in precedenza, deve essere attuata ai sensi dell’art. 2480 c.c.²³⁸, laddove i soci intendano mutare il modello semplificato.

²³⁵ Con riferimento, invece, a tutte quelle modificazioni “formali” che si trovano a riprodurre in maniera sostanzialmente identica le regole di *default* previste dal legislatore, come detto, non sembra sorgere alcun tipo di problematica, in quanto, come visto, sebbene esse si trovino ad assolvere una mera funzione informativa, non si può dubitare della loro compatibilità con la disciplina della s.r.l. semplificata.

²³⁶ Ma, d’altronde, una simile fattispecie, come detto, si è verificata anche per la s.r.l. semplificata, nell’ambito della quale sono state fatte confluire le *ex s.r.l.* “a capitale ridotto”.

²³⁷ F. MAGLIULO, *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (15 agosto 2017).

²³⁸ Si veda la Massima R.A.4, *Formalità per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata*, Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, prima pubblicazione settembre 2012, disponibile online su <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017); M. CIAN,

Qualora, invece, la società a responsabilità limitata semplificata costituisca il modello di partenza verso un tipo societario differente rispetto alla s.r.l. o verso un altro ente non societario, l'operazione così posta in essere deve essere fatta rientrare, senza alcuna ombra di dubbio, tra le operazioni di trasformazione vere e proprie disciplinate dagli articoli 2498 ss. c.c.²³⁹. Naturalmente, nel caso in cui l'approdo sia costituito da una figura societaria caratterizzata da un capitale sociale minimo obbligatorio superiore rispetto a quello di partenza, i soci dovranno provvedere, contestualmente, alla delibera di aumento del capitale sociale.

A seguito di quanto fin qui argomentato, dunque, i soci fondatori di una società a responsabilità limitata semplificata, anche nella fase successiva alla sua costituzione, non potrebbero – senza modificare espressamente la denominazione della società – disporre di quell'autonomia negoziale concessa, invece, ai soci della s.r.l. “ordinaria” e che comprende – per citare alcune delle opzioni più rilevanti riconosciute dalla legge alla volontà dei soci, oltre a quanto già affermato in precedenza – la possibilità di:

a) prevedere, per i soci, «*particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili*» (ex art. 2468, comma 3, c.c.). Fermo restando quanto affermato in precedenza in merito all'amministrazione della società non risulterebbe, dunque, ammissibile, per quanto concerne i diritti relativi all'amministrazione – «*pur nella vaghezza dei termini legislativi adottati, che sicuramente suscita alcuni interrogativi in merito all'estensione dell'autonomia negoziale in materia*»²⁴⁰ – la previsione, ad esempio, della facoltà di scelta di alcuni amministratori o il diritto di veto o decisionale su taluni atti gestori. Per quanto riguarda, invece, i diritti relativi alla distribuzione degli utili non sarebbe possibile, ad esempio, «*prevedere clausole che riservino ad uno o più soci percentuali qualificate e, quindi, disancorate dalla misura della partecipazione sociale*» oppure «*una priorità nel prelievo del dividendo*»²⁴¹;

b) stabilire modalità di trasferimento delle partecipazioni diverse da quelle previste dal disposto generale nell'art. 2469, comma 1, c.c. Quest'ultimo sancisce come le partecipazioni

S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1108, laddove afferma che tale operazione «*richiede, di per sé, il solo mutamento della denominazione (con delibera assembleare ex art. 2480 c.c.)*».

²³⁹ E ciò comporterà l'applicazione del diritto di recesso per il socio non consenziente ex art. 2473 c.c.

²⁴⁰ A. DACCÒ, *La s.r.l.: la struttura finanziaria*, in AA.VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 585.

²⁴¹ A. DACCÒ, *La s.r.l.: la struttura finanziaria*, in AA.VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 586.

sociali siano liberamente trasferibili *inter vivos* o *mortis causa*, lasciando all'autonomia negoziale dei soci la possibilità di stabilire diversamente nell'atto costitutivo. Nella s.r.l. "ordinaria", quindi, possono essere previste, per mano dei soci, clausole di gradimento o di prelazione fino ad arrivare alla previsione di escludere la trasferibilità della partecipazione, andando ciò a creare un importante profilo di discontinuità rispetto alle altre tipologie di società di capitali e caratterizzando in modo specifico la s.r.l. Tutto ciò, tuttavia, aderendo al ragionamento appena condotto, non sarebbe consentito nella società a responsabilità limitata semplificata;

c) affiancare alle clausole legali inderogabili di recesso previste dall'art. 2473, comma 1, c.c., cause convenzionali di uscita del socio dalla società. Fermo restando quanto precedentemente affermato in merito al recesso *ad nutum* del socio – diretta conseguenza del principio generale «*per cui i vincoli giuridici di natura patrimoniale contratti senza limiti di tempo possono essere sciolti unilateralmente ed in qualsiasi momento da parte di ciascuno dei contraenti*»²⁴² – è, dunque, consentita, ai soci della s.r.l. "ordinaria", la più ampia autonomia negoziale. Ma questo non risulta possibile per i soci della s.r.l. semplificata;

d) inserire nell'atto costitutivo clausole che prevedano l'esclusione per giusta causa del socio dalla società *ex art. 2473 bis* c.c. Nella società a responsabilità limitata semplificata, essendo «*lo strumento espulsivo [...] meramente eventuale e rimesso all'autonomia statutaria*»²⁴³, non sarebbe, dunque, possibile prevedere cause di esclusione del socio e ciò nemmeno in presenza di gravi motivi²⁴⁴;

e) indicare la durata in carica degli amministratori²⁴⁵, la quale non è espressamente indicata dalla legge;

f) pattuire un termine per l'approvazione del bilancio più ampio rispetto a quello previsto dall'art. 2478 *bis* c.c. I soci della s.r.l. "ordinaria", quindi, possono optare per un termine

²⁴² M. CIAN, *La s.r.l.: la struttura finanziaria*, in AA.VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 597.

²⁴³ M. CIAN, *La s.r.l.: la struttura finanziaria*, in AA.VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 601.

²⁴⁴ Resta salva l'unica ipotesi legale: l'esclusione del socio moroso *ex art. 2466* c.c.

²⁴⁵ Vi è, tuttavia, chi, sebbene antecedentemente all'ultimo emendamento in materia da parte del legislatore, – e pur sostenendo l'assoluta inflessibilità del modello –, afferma come «*la deliberazione di nomina degli amministratori può fissare una durata della loro carica, in antitesi al principio, operante nel silenzio dell'atto costitutivo – che sul punto, qui, non può che rimanere silente -, dell'investitura a tempo indeterminato*» (così, M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1114).

superiore ai 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale²⁴⁶, così come previsto dal legislatore. Nella s.r.l. semplificata ciò non risulta possibile.

g) prevedere competenze esclusive statutarie per la collettività dei soci, così come stabilito dall'art. 2479, comma 1, c.c. L'autonomia negoziale dei soci di s.r.l. "ordinaria" può riverberarsi, infatti, nella previsione di competenze ulteriori rispetto a quelle legali. Opzione preclusa nella s.r.l. semplificata;

h) convocare l'assemblea dei soci attraverso modalità differenti rispetto a quelle previste dall'art. 2479 *bis*, comma 1, c.c. Quest'ultimo afferma, infatti, come la convocazione avvenga, ove l'atto costitutivo non disponga diversamente, «*mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese*». I soci della s.r.l. "ordinaria" sono dunque liberi, nel rispetto del mantenimento della «*tempestiva informazione sugli argomenti da trattare*», di scegliere la modalità di convocazione dell'assemblea che risulta loro di maggiore gradimento. I soci della s.r.l.s non dispongono di tale autonomia negoziale;

i) prevedere *quorum* costitutivi e deliberativi personalizzati, affrancandosi da quanto stabilito dall'art. 2479 *bis*, comma 3, c.c. Difatti, l'atto costitutivo della s.r.l. "ordinaria" può «*modificare i quorum legali, per tutte o solo per alcune decisioni. Ne è possibile la riduzione [...] o l'aumento, fino a potersi richiedere il consenso unanime dei soci*»²⁴⁷.

Risulta evidente, dunque, come le disposizioni *ad hoc* pensate per enfatizzare l'aspetto personalistico della società a responsabilità limitata "ordinaria" – che rappresenta, forse più di ogni altro, l'aspetto caratterizzante di questo tipo sociale – non vengano riproposte per la s.r.l. semplificata, in virtù della necessaria aderenza a quanto stabilito dal legislatore alla luce delle semplificazioni previste per tale "sottotipo" societario. Un'autonomia negoziale consentita, invece, laddove i soci – unitamente alla modifica dello statuto – deliberino, altresì, il mutamento di veste della società.

²⁴⁶ Che sono ampliati a 180 giorni per le «*società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società*».

²⁴⁷ M. CIAN, *La s.r.l.: la struttura organizzativa*, in AA.VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 615.

4. Le operazioni sul capitale

Sommario: 4.1. Il dibattito in merito al ruolo del capitale sociale alla luce delle recenti modifiche normative – 4.2. Il problema del finanziamento della società a responsabilità limitata semplificata – 4.3. La particolare disciplina della riserva legale – 4.4. Le operazioni sul capitale sociale – 4.4.1. Le operazioni di aumento del capitale della società a responsabilità limitata semplificata e conseguenze operative: *upgrade* e trasformazioni “progressive” – 4.4.2. Le operazioni di riduzione del capitale della società a responsabilità limitata semplificata e conseguenze operative: *downgrade* e trasformazioni “regressive”

Premessa

In una società avente come principale caratteristica – accanto, come visto, alla standardizzazione del modello di atto costitutivo – la presenza di un capitale sociale irrisorio, ci si è posti, in dottrina, la questione del ruolo che il capitale sociale si trovi a svolgere in un simile contesto. Dopo un’analisi in tal senso, quale diretta conseguenza di tale peculiarità, si porrà l’accento, dapprima, sulla problematica operativa inerente il finanziamento della società e, successivamente, sulla verifica della compatibilità – e conseguente applicabilità – da un lato, della speciale disposizione, statuita dal legislatore con riferimento alla s.r.l. “a capitale marginale”, in materia di riserva legale e, dall’altro, della disciplina del capitale sociale, prevista per la s.r.l. “ordinaria”, con la società a responsabilità limitata semplificata.

4.1. Il dibattito in merito al ruolo del capitale sociale alla luce delle recenti modifiche normative

Come conseguenza del recente attivismo da parte dei legislatori continentali nell’introdurre figure societarie dotate di un capitale sociale irrisorio, si è sviluppata, tra gli operatori giuridici ed economici, la questione in merito al ruolo e alla funzione che il capitale sociale e, conseguentemente, le regole che lo disciplinano, si trovano a svolgere. Risulta, perciò, evidente come si sia verificata «un’inversione di tendenza della disciplina dell’ammontare del capitale sociale per i modelli capitalistici italiani»²⁴⁸, la quale ha inevitabilmente portato a riflettere sul senso della conservazione delle regole sul capitale sociale.

²⁴⁸ G. A. M. TRIMARCHI, *Srl “One euro capital” (Oec) e Srl semplificate*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014), disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4206&mn=3> (15 agosto 2017).

Nel fare ciò, non ci si può esimere dall'individuare quale sia la funzione che tale istituto si trovi ad occupare alla luce dei recenti interventi normativi che hanno profondamente inciso la disciplina della società a responsabilità limitata.

Da un punto di vista storico, il capitale sociale è stato visto come una entità diretta a rappresentare un “cuscinetto” per i creditori della società. Tale visione “tradizionale” è dovuta alle peculiari caratteristiche delle società di capitali e, in particolare, all'autonomia patrimoniale perfetta. Infatti, il capitale sociale, in un sistema così delineato, *«svolgerebbe una sorta di ruolo di contrappeso rispetto alla mancanza, nelle società di capitali, della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali»*²⁴⁹. I soci, dunque, rispondendo unicamente con le risorse apportate in società e godendo di una responsabilità limitata all'importo conferito nella stessa, non possono vedere aggredito il loro patrimonio personale da parte dei creditori sociali. In tal senso, *«la formazione del capitale servirebbe a creare 'artificialmente' quel patrimonio che i creditori non trovano presso gli azionisti, nel momento in cui, in caso di inadempimento della società, agiscono per l'esecuzione forzata»*²⁵⁰.

Una funzione, quella “garantista” assegnata al capitale sociale, che, sebbene non sia mai stata del tutto abbandonata – anche alla luce delle corrette motivazioni sottintese alla sua formulazione – è stata, nel corso degli anni, affiancata con forza e prepotenza dalla cosiddetta funzione “produttivistica”. D'altro canto, già da questi primi interventi, si può notare come la funzione “di garanzia” risulti collegata non, come ci si aspetterebbe, al normale e fisiologico svolgimento dell'attività imprenditoriale, bensì a quel momento – che può, a ragione, essere definito “patologico” – in cui la società risulti insolvente e i creditori sociali, conseguentemente, si trovino nella situazione di dover recuperare i loro crediti. È in questo ambito che si esplica, nella pienezza dei suoi effetti, la funzione “di garanzia” attribuita al capitale sociale.

Tuttavia, guardare al capitale sociale in tale ottica non esprime ciò che, nella realtà dei fatti, gli operatori economici si trovano a pensare al momento della costituzione di una società e, quale conseguenza, della formazione del capitale sociale. Infatti, *«non è affatto vero [...], in concreto, che il capitale sociale è di regola adottato da una società in vista della futura esecuzione dei creditori, ovvero per tranquillizzare gli stessi in sede di originaria costituzione del rapporto»*²⁵¹. Come potrebbe essere così? I soci, tanto nel momento genetico della società,

²⁴⁹ E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 171.

²⁵⁰ *Ibidem*

²⁵¹ *Ibidem*

quanto durante la vita della stessa, riflettono secondo una prospettiva totalmente differente. Essi, infatti, non ragionano immaginando una società in *default* (o comunque in una situazione di difficoltà finanziaria) bensì si focalizzano sulla raccolta dei mezzi, finanziari e non, per poter svolgere – nel modo più efficiente e remunerativo possibile – l’attività imprenditoriale.

È per tale ragione, come accennato, che la funzione “tradizionale” conferita al capitale sociale si è trovata prevaricata da una visione dello stesso «*in termini ‘produttivistici’ e dunque ‘positivi’*»²⁵² che, come il nome stesso si trova a suggerire, risulta «*elemento propulsivo per la produzione d’impresa*»²⁵³. Una funzione, quest’ultima, che considera il capitale sociale «*come elemento in grado di garantire la continuità aziendale o la solidità dell’impresa*»²⁵⁴ e che, pertanto, non si situa in una posizione confliggente con la funzione “di garanzia” in quanto quest’ultima risulta attuata non in maniera diretta – come tradizionalmente si ipotizzava – bensì indirettamente: da un lato, perché la visione “produttivistica” del capitale sociale consente, laddove ben effettuata, la gestione efficiente dell’impresa e, dall’altro, in quanto «*il capitale sociale svolge [...] un’importante funzione informativa*»²⁵⁵ allertando i creditori della società circa l’eventuale situazione di crisi dell’impresa.

Il dibattito, sorto alla fine del secolo scorso, relativo al mantenimento del concetto di capitale sociale minimo e, in generale, delle regole sul capitale sociale, unitamente alla recente introduzione, nel panorama giuridico continentale, di società a responsabilità limitata quasi a-capitalizzate ha, tuttavia, riportato in auge la questione sulla reale funzione del capitale sociale e posto dubbi in merito alla centralità che esso svolge nel sistema societario.

Da un primo punto di vista, si può notare come il dibattito generatosi circa la conservazione delle regole sul capitale sociale è stato «*occasionato dalla constatazione dell’abbandono dell’istituto negli USA*»²⁵⁶. Gli studiosi che hanno affrontato le motivazioni da cui è scaturita

²⁵² E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 170.

²⁵³ *Ibidem*

²⁵⁴ C. A. GIUSTI, *Il capitale sociale nelle s.r.l.: attualità della regola ed evoluzione funzionale*, disponibile online su http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/giusti_capitale.pdf (14 agosto 2017), pag. 4.

²⁵⁵ C. A. GIUSTI, *Il capitale sociale nelle s.r.l.: attualità della regola ed evoluzione funzionale*, disponibile online su http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/giusti_capitale.pdf (14 agosto 2017), pag. 5.

²⁵⁶ E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 172. Il modello statunitense, quale conseguenza del *Model business corporation act*, è infatti caratterizzato da una disciplina del capitale assente o ridotta all’osso e, quali strumenti di tutela per i creditori - oltre alla previsione di stringenti obblighi di trasparenza e comportamento per gli amministratori, con conseguente loro responsabilità in caso di continuazione dell’attività in caso di insolvenza, e alla previsione, in talune situazioni, della responsabilità dei soci - sono unicamente previsti, per la

la conseguenza dell'abrogazione di un sistema rigido di disciplina del capitale sociale nella maggior parte degli Stati facenti parte degli USA si sono spinti a considerare, di fatto, tale sistema – tuttora vigente negli Stati dell'Europa continentale – come «costoso e inefficiente»²⁵⁷. La rigida disciplina del capitale sociale sarebbe, dunque, onerosa a) «per le società di capitali (e dunque per gli investitori): ne rendono relativamente inflessibile la struttura finanziaria [...] e, inoltre, impongono di seguire costose procedure e in particolare di pagare inutili relazioni di esperti e pareri legali»²⁵⁸; b) «per l'intera economia: da esse infatti discendono i costi monetari e il costo opportunità dell'impiego di giudici per assicurare l'osservanza di questo complesso insieme di norme»²⁵⁹; e c) per alcune tipologie di creditori²⁶⁰. Inoltre, regole severe sulla capitalizzazione delle società di capitali – oltre a rappresentare «barriere all'ingresso nel mercato per chi vuole investire»²⁶¹ – risulterebbero inefficienti in quanto «non avvantaggiano significativamente i creditori, i cui interessi, in certi casi, potrebbero addirittura esserne pregiudicati»²⁶². Si sostiene, infatti, che l'ammontare del capitale sociale sia «una cifra priva di significato»²⁶³ e che i creditori sociali, nel valutare l'affidabilità di una società, di certo non prendano questa quale entità di riferimento. Le regole sul capitale sociale, dunque, non rappresenterebbero uno strumento valido ed efficace a protezione dei creditori della società – i quali avrebbero modo di

limited liability company (LLC) equivalente alla nostra s.r.l., l'*equity insolvency test* (che «prevede l'illiceità della distribuzione in caso di insolvenza») e il *balance sheet test* («nel caso in cui l'attivo totale sia inferiore alla somma delle passività e dell'ammontare che sarebbe necessario per soddisfare i privilegi spettanti ai titolari di diritti di prelazione in caso di scioglimento della società durante la distribuzione»). Si veda R. OCCHILUPO, *SRL ordinaria, SRL semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di SRL: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?*, in *Banca Impresa Società*, 2013, 3, pag. 393.

²⁵⁷ L. ENRIQUES – J. MACEY, *Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. Soc.*, 2002, 1, pag. 97.

²⁵⁸ *Ibidem*

²⁵⁹ *Ibidem*

²⁶⁰ Non è sicuramente questa la sede per entrare nel dettaglio della questione. Il tema è ampiamente dibattuto in L. ENRIQUES – J. MACEY, *Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. Soc.*, 2002, 1, pag. 113-114.

²⁶¹ E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 172.

²⁶² L. ENRIQUES – J. MACEY, *Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. Soc.*, 2002, 1, pag. 97.

²⁶³ L. ENRIQUES – J. MACEY, *Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. Soc.*, 2002, 1, pag. 99.

difendersi in maniera autonoma attraverso mezzi di natura contrattuale²⁶⁴ – e, conseguentemente, è stato proposto l’abbandono di tale rigida disciplina.

Tale impostazione, tuttavia, è stata criticata²⁶⁵ sostenendo che l’affidamento al mercato – come risulta essere nei sistemi anglosassoni²⁶⁶ – di tali regole non risulta possibile. Si afferma, infatti, che «*non esiste alcun argomento che dimostri la potenziale inefficienza (mentre esistono numerosi argomenti in favore della introduzione) di norme imperative volte ad imporre alle società di rappresentare la loro situazione patrimoniale secondo parametri fissati dalla legge e di assumere iniziative in presenza di situazioni patrimoniali aventi determinate caratteristiche*»²⁶⁷.

Ciò che però bisogna sottolineare, indipendentemente da quale sia il sistema migliore – se ce n’è uno (e non vi è evidenza empirica in favore né dell’uno né dell’altro) –, è che tali ragionamenti si basano sul ruolo “garantista” assegnato al capitale sociale e trascurano quella “visione positiva e produttivistica” che, come affermato, si è con il trascorrere del tempo imposta. Ed è proprio coerentemente a quest’ultima impostazione che le regole sul capitale sociale si dipanano nel nostro ordinamento. Bisogna, perciò, considerare motivazioni ulteriori rispetto a quelle sino a ora esaminate e che si spiegano in ragione delle notevoli differenze che caratterizzano non solo l’ordinamento ma, altresì, il mercato anglosassone da quello dell’Europa continentale²⁶⁸.

Se si nutrono dubbi in merito all’efficienza e all’applicabilità nel nostro ordinamento del sistema vigente nei paesi di *common law*²⁶⁹, non si può non sottolineare come il sistema del

²⁶⁴ Tuttavia non si può omettere di segnalare come il «*capitale sociale minimo costituisce [...] il livello minimo di protezione accordato dall’ordinamento a quei creditori che non possono o non intendono predisporre autonomamente strumenti più intensi*» (così, M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Riv. Soc.*, 2005, 6, pag. 1299).

²⁶⁵ Si veda F. DENOZZA, *A che serve il capitale? (Piccole glosse a L. Enriques – J. R. Macey, Creditors Versus Capital Formation: The Case Against the European Legal Capital Rules)*, in *Giur. Comm.*, 2002, 5, pag. 585-600.

²⁶⁶ E ciò rappresenta una pregnante differenza tra i due sistemi. Si veda R. OCCHILUPO, *SRI ordinaria, SRI semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di SRI: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?*, in *Banca Impresa Società*, 2013, 3, pag. 392, laddove afferma che «*il modello americano è più orientato al mercato [...]; quello europeo è meno liquido e assegna agli intermediari bancari un ruolo centrale nella governance delle imprese*».

²⁶⁷ F. DENOZZA, *A che serve il capitale? (Piccole glosse a L. Enriques – J. R. Macey, Creditors Versus Capital Formation: The Case Against the European Legal Capital Rules)*, in *Giur. Comm.*, 2002, 5, pag. 597.

²⁶⁸ Si veda, per un maggiore approfondimento, E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 174-175.

²⁶⁹ Come proposto dal *Report of The High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe*, Brussels 4 novembre 2002, disponibile online su http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf (14 agosto 2017).

capitale sociale, così come delineato, non manchi di difetti e come risulti *«uno strumento ‘rozzo’, perché per garantire la solidità dell’impresa in un ottica di continuità costringe a vincoli e costi che spesso si rivelano in concreto inutili, e impone di sopportare una immobilizzazione finanziaria che sovente si rivela perfino di pregiudizio per l’imprenditore, il quale a volte si trova costretto (dai creditori, o anche solo dalla volontà di evitare costi transattivi) a trattenere in una data impresa risorse che andrebbero meglio allocate in altre iniziative nelle quali l’esigenza di investimento si riveli più stringente»*²⁷⁰.

Su tale scorta, infatti, si è assistito, come si accennava, allo smorzamento dei toni nell’ambito del dibattito in merito al ruolo che il capitale sociale si trova a svolgere. E ciò anche a seguito dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano e continentale di società dotate di un capitale sociale “effimero”, il quale, da un lato, non può ritenersi adeguato ad assolvere il compito “tradizionale” assegnatogli e, dall’altro, non può essere considerato *«quale strumento idoneo a garantire solidità e continuità all’impresa»*²⁷¹.

A tal proposito, vi è chi sostiene che *«si possa rinunciare, in astratto, al capitale sociale senza con ciò necessariamente eliminare il concetto di società capitalistica [...]. Rinunciare al ‘capitale sociale’, insomma, non significa immaginare una società senza investimenti ‘di rischio’ – il che sarebbe contraddittorio – ma ipotizzare di fare a meno di una programmazione stabile delle esigenze finanziarie della società, affidando l’ottica della continuità d’impresa al dialogo fra operatori del mercato del credito e soci»*²⁷².

Un sistema ideale, quello appena delineato, perché è indiscussa la permanenza – per come la disciplina risulta strutturata al giorno d’oggi – della rilevanza, nel nostro ordinamento, dell’istituto del capitale sociale e del compito che esso si trova a svolgere. Si afferma, infatti, come le società a ridotta capitalizzazione *«non deviano la generale posizione del legislatore*

²⁷⁰ E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 176.

²⁷¹ C. A. GIUSTI, *Il capitale sociale nelle s.r.l.: attualità della regola ed evoluzione funzionale*, disponibile online su http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/giusti_capitale.pdf (15 agosto 2017), pag. 5.

²⁷² E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 177, il quale afferma, altresì, che abbandonare il capitale sociale risulterebbe possibile solamente in presenza di *«un sistema che dia adeguate garanzie in termini di responsabilità. Non è certo un caso che il luogo in cui lo strumento del capitale sociale è di fatto in corso di abbandono da parte degli operatori e dello stesso legislatore sia la s.r.l.: cioè una società la quale, seppure tra mille incongruenze e con una disciplina ancora suscettibile di ampi interventi, responsabilizza i soci per la gestione»*.

italiano sulla centralità del ruolo del capitale sociale»²⁷³ soprattutto in un ambiente normativo che prevede, tutt'oggi, in maniera esplicita un capitale sociale minimo, sebbene nella modica cifra di un euro.

Un ruolo che, tuttavia, – e di questo non può dubitarsi – non assume più quel valore che nel passato gli veniva attribuito. È indiscutibile, infatti, asserire come, *«nella prassi, in società come le s.r.l., il sistema è di fatto cambiato, e non si basa più sull'immobilizzazione fissa del capitale: preferendo i quotisti sopperire alle esigenze finanziarie dell'impresa col sistema dei prestiti dei soci»²⁷⁴ o il ricorso al credito.*

Dal ragionamento testé effettuato discende, dunque, in maniera diretta, un problema pratico di indubbio spessore per i soggetti che intendono procedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata: il finanziamento della società.

4.2. Il problema del finanziamento della società a responsabilità limitata semplificata

In una società che può, di fatto, risultare praticamente priva di capitale – essendo bastevole l'apporto minimo di un euro – risulta necessario trovare metodi alternativi al conferimento dei soci per il finanziamento dell'attività imprenditoriale.

Il primo approccio alternativo è, senza ombra di dubbio, rappresentato dal finanziamento operato dagli stessi soci²⁷⁵. La disciplina in materia, d'altronde, *«è presente anche negli ordinamenti che non accolgono il capitale sociale, segno di come la sua funzione sia quella di assicurare alla società un adeguato livello di capitale di rischio non soggetto ad obblighi di restituzione ai soci, secondo principi di corretto finanziamento dell'impresa, non che tale obiettivo venga realizzato necessariamente attraverso l'ammontare del capitale sociale in*

²⁷³ G. A. M. TRIMARCHI, *Srl “One euro capital” (Oec) e Srl semplificate*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014), disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4206&mn=3> (15 agosto 2017).

²⁷⁴ E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 176-177.

²⁷⁵ Si afferma, infatti, come *«l'assenza, nella sostanza, di un capitale minimo, trova in questo caso più che mai un correttivo nella disciplina dei prestiti dei soci»* (così M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Riv. Soc.*, 2005, 6, pag. 1304); dello stesso avviso risulta essere, altresì, M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 79, laddove afferma che *«la s.l.r.c.r. e la s.r.l.s. si candidano a essere il ‘regno’ dell'applicazione dell'art. 2467 c.c.»*.

specifico fissato»²⁷⁶. I soci si trovano, dunque, ad affidare «la solvibilità dell'impresa non a una decisione di investimento programmato ex ante in vista di una continuità diciamo 'definitiva' ma a una decisione quasi 'occasionale', generata da una valutazione finanziaria corrente»²⁷⁷.

La disciplina del finanziamento soci è dettata dall'art. 2467 c.c. il quale si trova a prevedere, unicamente, la postergazione del prestito operato dal socio a favore della società «*in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento*». Si tratta, quindi, di «*'finanziamenti anomali' [...] che determinano una sottocapitalizzazione (rectius sottopatrimonializzazione) della società»²⁷⁸ e che, pertanto, sono sottoposti alla regola della postergazione responsabilizzando così i soci-finanziatori nel momento in cui la società si trovi nella spiacevole situazione di non solvibilità.*

In materia, vi è poi l'art. 11 del Testo Unico Bancario che impedisce ai soggetti diversi dalle banche²⁷⁹ – e tra questi rientra, senza alcuna ombra di dubbio, anche la società a responsabilità limitata – la raccolta di risparmio presso il pubblico. Tuttavia, quest'ultima è ammessa²⁸⁰ se i fondi pervengono da soci che risultino titolari di almeno il 2% del capitale sociale e risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. È, richiesta, tuttavia, la previsione di tale facoltà nello statuto della società. Ci si pone, dunque, la questione se i soci di una società a responsabilità limitata semplificata possano introdurre una previsione in tal senso nel modello *standard* di atto costitutivo. Qualora così non fosse, «*la Srls sarebbe, dunque, condannata ad una sottopatrimonializzazione e addirittura all'impossibilità di reperire fra i*

²⁷⁶ M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Riv. Soc.*, 2005, 6, pag. 1304.

²⁷⁷ E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, 2, pag. 177. Si veda anche M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 79-80, laddove afferma che saranno «*i soci in prima linea [ad] apportare di volta in volta, a titolo di finanziamento, quel che si rivelerà necessario per l'esercizio dell'attività di impresa*».

²⁷⁸ P. TALICE, *Sottocapitalizzazione e finanziamento nelle Srl*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014) disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4210&mn=3> (15 agosto 2017).

²⁷⁹ A tale disposizione sono previste diverse eccezioni, le quali tuttavia non sono rilevanti per il nostro caso.

²⁸⁰ Così come stabilito dall'art. 6, commi 1 e 2, della deliberazione n. 1058, *Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche*, Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, 19 luglio 2005, disponibile online su <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/delibere-cicr/delibera-20050719-1058/D-1058-190705.pdf> (20 agosto 2017).

soci mezzi finanziari necessari all'investimento, in contrasto con l'art. 2467 c.c., potendosi rivolgere solo al canale bancario»²⁸¹. Bisogna, tuttavia, esaminare due aspetti che la stessa delibera pone in evidenza: a) il primo è legato alla "raccolta di risparmio" così come definita dall'art. 1 della delibera stessa. All'interno di tale definizione rientrano, infatti, i fondi acquisiti con l'obbligo di rimborso e, conseguentemente, ne risulterebbero «esclusi i conferimenti di patrimonio, in linea con la presunzione posta dal comma 2 dell'art. 2467 c.c.»²⁸²; b) il secondo deriva dall'esclusione, per le società di persone, di quei requisiti richiesti ai soci per poter legittimamente effettuare un finanziamento alla società. Da ciò deriverebbe, vista l'accezione fortemente personalistica attribuita dal legislatore alla società a responsabilità limitata semplificata – strettamente legata alla qualità di persone fisiche dei soci – l'applicazione di una simile esclusione anche per questa variante societaria²⁸³. Conseguentemente, dunque, la s.r.l. semplificata potrebbe legittimamente far affidamento sulle consistenze patrimoniali che i quotisti le concedono stante il fatto che «è sostanzialmente pacifico che alle s.r.l.s. sia comunque applicabile l'art. 2467 c.c.»²⁸⁴.

Dal ragionamento appena affrontato, merita, altresì, di essere sottolineato il fatto che «l'entità del capitale sociale non assume alcuna rilevanza nella fattispecie affrontata dall'art. 2467 c.c.»²⁸⁵ in quanto il legislatore attribuisce un peso solamente alla complessiva ed effettiva dotazione patrimoniale della società.

Tale impostazione la si ritrova, per altri versi, anche nell'altro tipico mezzo di finanziamento societario, ovvero quello costituito dal canale bancario. Infatti, l'entità del capitale nominale

²⁸¹ M. SILVA, *Questioni e soluzioni operative in tema di Srls*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014) disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4207&mn=3> (20 agosto 2017).

²⁸² *Ibidem*

²⁸³ Si veda M. SILVA, *Questioni e soluzioni operative in tema di Srls*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014) disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4207&mn=3> (20 agosto 2017).

²⁸⁴ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1102. Dello stesso avviso risultano essere M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1121, il quale, nel sottolineare la possibilità perdita dello status di soci limitatamente responsabili afferma come essi «potrebbero trovarsi a dover garantire personalmente i finanziamenti erogati alla società»; Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 25, laddove afferma che «si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione anche nella [...] s.r.l.s. dove, anzi, proprio l'assenza di un minimo di capitale significativo impone di guardare con maggiore attenzione ai rapporti tra ammontare complessivo dei debiti sociali e ammontare del patrimonio netto».

²⁸⁵ P. TALICE, *Sottocapitalizzazione e finanziamento nelle Srl*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014) disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4210&mn=3> (15 agosto 2017).

non risulterebbe assumere rilievo nemmeno «*nell'acquisizione di merito creditizio nei confronti del sistema bancario*»²⁸⁶, il quale – fortemente condizionato dagli accordi di Basilea – non si trova a prendere in considerazione il capitale sociale quale elemento per la valutazione della bontà della società nell'essere destinataria dei fondi bancari. La capacità di ottenere credito è, difatti, condizionata da una molteplicità di elementi, tra i quali rientrano, ad esempio, la patrimonializzazione, la redditività, le caratteristiche del mercato e del settore in cui la società si trova ad agire nonché il rapporto, anche dal punto di vista storico, con il sistema bancario ma non, come detto, l'ammontare del capitale sociale. Quest'ultimo, dunque, sembrerebbe non rappresentare un fattore essenziale non solo per operare attivamente ed efficientemente nel mercato ma, altresì, per ottenere finanziamenti. E ciò spiega, come visto, la ragione dell'esistenza di ordinamenti – tipicamente quelli anglosassoni – ove non è prevista la formazione e il mantenimento di un capitale sociale minimo. D'altro canto, tuttavia, è proprio in questi mercati, ove la finanza è maggiormente evoluta, che il ricorso a finanziamenti esterni – anche (e soprattutto) differenti da quello bancario – è maggiormente sviluppato.

In ogni caso, non si può non notare come «*la capacità di accedere al credito bancario da parte di tali società [le società quasi a-capitalizzate] è bassissima*»²⁸⁷ e questo anche in ragione del fatto che essa è strettamente correlata, come già accennato, a indici quali la patrimonializzazione della società. E in una società a responsabilità limitata semplificata, con buona evidenza, «*è naturale che un'impresa che presenta un patrimonio iniziale modesto, sconti la necessità di prestare maggiori garanzie reali e personali rispetto ad un'impresa con capitale iniziale più assicurante*»²⁸⁸ e ciò comporterebbe «*il potenziale passaggio del rischio d'impresa dalla persona giuridica al soggetto imprenditore*»²⁸⁹ facendo venire meno, almeno nei confronti degli istituti bancari, «*l'apparente status di salvaguardia del socio di una società di capitali*»²⁹⁰.

²⁸⁶ P. TALICE, *Sottocapitalizzazione e finanziamento nelle Srl*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014) disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4210&mn=3> (15 agosto 2017).

²⁸⁷ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1121.

²⁸⁸ R. MARCELLO – A. REPACI, *La prospettiva economica e finanziaria nelle s.r.l.s.: brevi considerazioni propositive*, pag. 7, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma 31 marzo 2016.

²⁸⁹ *Ibidem*

²⁹⁰ *Ibidem*. Vero è, d'altronde, come i finanziatori di una società così caratterizzata si troveranno ad affrontare un maggior rischio e, conseguentemente, «*tenderanno ad incrementare il costo del denaro prestato e/o a richiedere maggiori garanzie*» (così, a pag. 8 del documento appena citato). Dello stesso avviso risulta essere M. CIAN,

Il legislatore, con l'introduzione di tale figura societaria, ha, quindi, da un lato, sostanzialmente azzerato la soglia di impegno richiesto ai soci per la costituzione e lo svolgimento dell'attività ma, dall'altro, come si vedrà più in dettaglio in seguito, ha mantenuto quei «*'circuiti di allarme' connessi al rapporto tra capitale e perdite*»²⁹¹. I soci, dunque, non sono tenuti a vincolare a capitale sociale un importo minimo o, meglio, sono tenuti a destinare a tale posta solamente quell'euro che l'art. 2463 *bis* c.c. sancisce quale soglia minima per la costituzione della s.r.l. semplificata. Una previsione, questa, unitamente a quanto ora considerato in merito al finanziamento della società, di cui solamente il trascorrere del tempo consentirà di saggiare in maniera attendibile il successo – e al momento attuale numerose risultano essere le s.r.l. semplificate iscritte nel Registro delle Imprese²⁹² – e la bontà come formula societaria²⁹³.

In ogni caso, tuttavia, il capitale sociale, come già affermato, non può considerarsi come un istituto superato dall'ordinamento giuridico e mantiene un ruolo importante alla luce di quei «*circuiti di allarme*» citati in precedenza. Infatti, il ragionamento fin qui condotto «*impone di considerare che non siano alterati i principi espressi dal ruolo informativo del capitale stesso per come declinati dalle norme sul 'minimo', dal momento che il sistema non appare alterato nella sua funzione della permanenza di un capitale, sebbene nella misura minima di un euro*»²⁹⁴.

S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1121, laddove afferma come le società quasi a-capitalizzate possano portare «*paradossalmente alla perdita, per così dire, del beneficio della responsabilità limitata da parte dei soci*».

²⁹¹ G. A. M. TRIMARCHI, *Srl "One euro capital" (Oec) e Srl semplificate*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014), disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4206&mn=3> (15 agosto 2017).

²⁹² Per qualche dato al riguardo ci si limita a rinviare a G. PRESTI, *Le società a responsabilità limitata dopo la riforma: alcune evidenze empiriche* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1821 ss.

²⁹³ Si veda M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1121, laddove afferma come le società a bassa capitalizzazione potrebbero trovarsi a «*veicolare iniziative di speculatori poco seri, quando non spregiudicati*».

²⁹⁴ G. A. M. TRIMARCHI, *Srl "One euro capital" (Oec) e Srl semplificate*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014), disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4206&mn=3> (15 agosto 2017).

4.3. La particolare disciplina della riserva legale

La recente novella legislativa ha, altresì, suscitato una ulteriore – ed affatto minore – problematica: l'applicabilità (o meno) della disposizione di cui all'art. 2463, comma 5, c.c. anche alla società a responsabilità limitata semplificata. Tale articolo, situato subito dopo la previsione della s.r.l. "a capitale marginale", si trova a fornire la disciplina particolare dell'istituto della riserva legale. Ci si pone quindi la questione se, in virtù dell'applicabilità delle norme sulla s.r.l. "ordinaria", laddove compatibili, tale disposizione possa essere oggetto di applicazione anche nella variante semplificata.

Tuttavia, prima di esaminare il dibattito creatosi in dottrina, risulta utile procedere all'esame della relativa disciplina. Come accennato, l'art. 2463, comma 5, c.c. stabilisce una disciplina speciale – derogatoria rispetto a quanto stabilito, in via generale, per la società a responsabilità limitata "ordinaria", dall'art. 2430 c.c. – in merito all'accumulazione di fondi nella riserva legale. È previsto, infatti, che la società debba obbligatoriamente destinare a quest'ultima almeno il 20% degli utili effettivi di ciascun esercizio – in luogo del 5% degli stessi – sino a che l'importo complessivo della riserva e del capitale sociale, unitamente considerati, non tocchi la soglia di 10 mila euro – e non, come avviene seguendo la regola generale, fino al momento in cui la riserva (e solo essa) non si trovi a raggiungere il 20% del capitale sociale –.

La *ratio* che, con buona probabilità, ha spinto il legislatore a inserire nell'ordinamento una riserva legale dotata di specialità può, essenzialmente, essere opportunamente interpretata alla luce della volontà «*di formare in maniera progressiva i mezzi propri mancanti al momento della formazione del capitale sociale [e] di limitare la quota di utile liberamente distribuibile tra i quotisti, ponendo dei limiti alla politica di dividendi da parte dell'assemblea dei soci*»²⁹⁵. Il legislatore, inoltre, sancisce espressamente l'indisponibilità della riserva legale così accumulata, laddove dispone che essa può essere utilizzata unicamente a) per coprire perdite eventualmente sopraggiunte a seguito dello svolgimento dell'attività economica – la cui

²⁹⁵ L. TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, 1, pag. 199-200. Si veda, altresì, F. PASQUARIELLO, *Le s.r.l. a capitale minimo*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag. 16, laddove si afferma che tale disciplina si esplica in «*una patrimonializzazione forzata della società, che dovrà consolidare l'equity*». Ed è anche per tale ragione che la stessa autrice afferma, a pag. 17 del lavoro appena segnalato, come «*pare conseguente escludere che medio tempore sia consentito procedere a riduzione facoltativa del capitale, nemmeno in assenza di opposizione dei creditori; sebbene una simile operazione non risulti espressamente vietata*».

conseguenza è l'imposizione dell'obbligo di reintegrare la riserva stessa – oppure b) per girare contabilmente tali importi a capitale.

Per quanto riguarda il primo aspetto non si pongono particolari problematiche legate alla specialità della disciplina in quanto tale riserva può essere destinata a «*coprire le perdite con lo stesso grado di disponibilità della medesima riserva formata secondo la disciplina ordinaria (art. 2430 c.c.)*»²⁹⁶.

Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, merita di essere segnalata la diversità di disciplina intercorrente fra il regime ordinario *ex art. 2430 c.c.* e quello particolare dettato dall'art. 2463, comma 5, c.c. Difatti, nella disciplina della società a responsabilità limitata “ordinaria” non è prevista in maniera esplicita – al contrario di quanto avviene per la riserva legale “a formazione accelerata” – la possibilità di adoperare l'ammontare di quest'ultima per aumentare, in maniera gratuita, il capitale sociale. L'interpretazione prevalente formatasi attorno al tema di cui si va ora discorrendo si è assestata sull'impossibilità, per una s.r.l. “ordinaria” di procedere ad una simile operazione considerando, quindi, la riserva legale non usufruibile per tale scopo. E ciò anche in virtù del «*brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*»²⁹⁷ in base al quale, laddove il legislatore abbia espressamente previsto tale possibilità – nella disciplina *ex art. 2463, comma 5, c.c.* –, lo abbia fatto consciamente lasciando, di conseguenza, al di fuori del campo di applicazione di tale disposto la s.r.l. “ordinaria”. Da quanto si va affermando, dunque, e come accennato, emerge una chiara differenza fra le due discipline che si spiega, da un lato, alla luce del ruolo protettivo del capitale assegnato alla riserva legale e, dall'altro, in base al «*dato testuale: il riferimento alla 'riserva così formata' è un chiaro indicatore della volontà di limitare la possibilità di utilizzo della riserva legale per l'aumento del capitale sociale alla sola quota formata, nelle s.r.l. 'sottocapitalizzate', in via accelerata*»²⁹⁸. Tali asserzioni, d'altronde, implicano un'altra diversità: mentre, come visto, i soci di una società a responsabilità limitata sottocapitalizzata possono deliberare il passaggio a capitale della riserva legale indipendentemente da quale importo essa abbia raggiunto, visto, da un lato, il fatto che il “ruolo protettivo” suddetto emerge solamente laddove la disciplina particolare abbia esaurito i propri effetti e, dall'altro, che non vengono meno le intenzioni del

²⁹⁶ L. TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, 1, pag. 201. Non essendo certo questo il luogo ove discorrere dell'ordine di utilizzabilità delle varie poste patrimoniali in ordine allo svolgimento di tale compito, ci si limita a rinviare a N. DE LUCA, *Riserve indisponibili, riserve indisponibili e incidenza delle perdite*, in *Riv. Soc.*, 2013, 2-3, pag. 464 ss.

²⁹⁷ L. TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, 1, pag. 201.

²⁹⁸ L. TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, 1, pag. 202.

legislatore, i soci di una s.r.l. “ordinaria” sono maggiormente vincolati in tal senso. Difatti, essi – sulla base del risultato ottenuto dalla prevalenza delle opinioni dottrinali – possono legittimamente deliberare tale operazione solamente per l’ammontare che si trova in esubero rispetto a quanto disposto dall’art. 2430 c.c.²⁹⁹.

È, altresì, opinione pressoché uniforme in letteratura l’adesione alla tesi secondo la quale il disposto dell’art. 2463, comma 5, c.c. rappresenta una disciplina alternativa a quella dell’art. 2430 c.c. Si afferma, infatti, come «è stato ragionevole avere previsto che questa riserva indisponibile tenga luogo della riserva legale che ogni società di capitale deve accumulare, secondo l’art. 2430 c.c. (richiamato per le s.r.l. dall’art. 2478 bis c.c.), e non si aggiunga ad essa»³⁰⁰. Una previsione speciale, dunque, che risulta applicabile al posto di quella generale, ma questo solamente fino all’esaurimento della sua funzione: infatti, «una volta che le poste del patrimonio netto riferite al capitale sociale e alla riserva legale avranno raggiunto, complessivamente, il valore di diecimila euro, non troverà più applicazione la norma di recente introduzione, ma la disciplina ordinaria ex art. 2430 c.c.»³⁰¹. L’applicazione esaustiva dell’art. 2463, comma 5, c.c., può, infatti, non consentire una aderenza pedissequa e un completamento della riserva legale “generale”. Conseguentemente, una volta che, a seguito del raggiungimento del limite dettato dall’art. 2463, comma 5, c.c. la società a responsabilità limitata *nummo uno*, laddove la riserva non abbia ancora assunto un ammontare pari al 20% del capitale, si troverà a dover applicare, stante la sua compatibilità, l’art. 2430 c.c.

In ogni caso, non può non sottolinearsi quello che, alla luce dei desideri che il legislatore si è trovato a esprimere, rappresenta, forse più di ogni altro, il principale problema del sistema normativo appena tratteggiato: essa prevede sì un percorso di incremento patrimoniale ma lo fa in virtù del conseguimento di risultati positivi da parte dell’ente. In assenza di questi ultimi, difatti, le società quasi a-capitalizzate non si troveranno mai ad intraprendere tale strada. E, d’altro canto, non sono posti né limiti entro quando adempiere a tali disposizioni né sono prescritte sanzioni in merito al mancato raggiungimento degli importi ivi segnalati. A seguito

²⁹⁹ Si veda L. TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, 1, pag. 197 e 201-203.

³⁰⁰ F. PASQUARIELLO, *Le s.r.l. a capitale minimo*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag 16-17.

³⁰¹ L. TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, 1, pag. 200.

di ciò, dunque, «*l'impresa potrebbe sopravvivere sine die, mai affrancandosi dalla originaria esiguità del capitale fisso*»³⁰².

Risulta, ora, necessario addivenire ad una conclusione in merito alla questione, sopra accennata, relativa all'applicabilità (o meno) della disciplina ora delineata alla società a responsabilità limitata semplificata.

Anche su tale aspetto la dottrina risulta essersi divisa: da un lato, vi sono i sostenitori dell'impossibilità di procedere all'estensione di tale speciale disciplina alla società a responsabilità limitata semplificata, dall'altro, invece, – e questa sembra essere l'interpretazione prevalente – si situano i fautori dell'automatica estensibilità della riserva legale “a formazione accelerata” anche alla variante semplificata.

Gli autori che ritengono inammissibile il rispetto dell'art. 2463, comma 5, c.c. portano, a sostegno di tale interpretazione, alcune argomentazioni. La prima – che si trova essenzialmente (sebbene senza alcun collegamento a riguardo) a riprendere la massima precedentemente citata in materia di attribuibilità alla riserva legale, per una s.r.l. “ordinaria”, della forza di essere portata in aumento del capitale – si basa sulla considerazione che «il legislatore ove ha voluto un'identica applicazione operativa sia per la Srl con capitale inferiore a 10.000 euro che per la Srls si è espresso in tal senso»³⁰³. A tale considerazione, tuttavia, non può fornirsi efficacia conclusiva, soprattutto in virtù della scarsa attenzione con cui il legislatore risulta aver permeato la disciplina delle società quasi a-capitalizzate.

Si sostiene, inoltre, che l'applicazione della disciplina in commento anche alla variante semplificata risulterebbe contraddittoria con le facilitazioni economiche ad essa consentite. Infatti, secondo tale tesi, «*non appare implausibile pensare che il legislatore non abbia voluto sottrarre al reddito disponibile per i soci una consistente parte degli utili netti annuali, considerato che tale reddito è destinato, nella considerazione socio-economica del sotto-tipo,*

³⁰² F. PASQUARIELLO, *Le s.r.l. a capitale minimo*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag 17.

³⁰³ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017). Della stessa opinione risulta, altresì, essere F. MAGLIULO, *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (15 agosto 2017), il quale ragiona sul fatto che l'esplicita previsione, per la s.r.l.s., in merito ai conferimenti «*non avrebbe alcun senso se l'art. 2463, quarto e quinto comma, c.c. fosse stato comunque applicabile alla Srls in forza del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 2463-bis c.c.*».

a costituire una fonte di sostentamento della famiglia imprenditoriale nell'ambito della quale è radicata la compagine sociale»³⁰⁴.

Si afferma, poi, come «*nella Srl ordinaria la regola è che il capitale 'deve essere di almeno 10.000 euro' e quindi il capitale inferiore in deroga alla regola costituisce una eccezione 'controbilanciata' dall'obbligo di accantonamento accelerato a riserva. Nella Srls la regola (non l'eccezione) è che il capitale sia fissato sotto i 10.000 euro e non c'è pertanto nessuna necessità di 'correggere' la regola base»³⁰⁵. Quanto si afferma è indubbio ma, tuttavia, la disposizione in esame non merita di essere letta in termini correttivi rispetto a una eccezione. Bensì, essa risulta maggiormente coerente se letta uniformando la caratteristica comune che qui risulta decisiva: la sottocapitalizzazione delle società. Conseguentemente e seguendo, altresì, la logica che ha portato il legislatore ad introdurre una siffatta regola, la "necessità" – come affermato – non si legge tanto nella disciplina derogatoria della s.r.l. "a capitale marginale", quanto nell'esigenza di attribuire alla società a responsabilità limitata semplificata, come già affermato, un percorso di crescita patrimoniale volto, tra le altre cose, e per quanto possibile, «*alla necessità di non abbassare il livello della tutela dei creditori sociali»³⁰⁶.**

La tesi prevalente, dunque, risulta essere quella portata avanti con convinzione da altra parte della dottrina. Essa risulta sostenuta, tra gli altri, dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie³⁰⁷, il quale ritiene ammissibile l'applicazione della disciplina come sopra delineata anche alla s.r.l. semplificata. Ai fini di una corretta analisi del problema si deve, innanzitutto, valutare se l'art. 2463, comma 5, c.c. risulti compatibile con la disciplina della s.r.l. semplificata, in virtù di quanto prevede l'ultimo comma dell'art. 2463 *bis* c.c. A tal

³⁰⁴ F. MAGLIULO, *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (15 agosto 2017). Dello stesso avviso C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017), il quale ritiene «*incoerente favorire la partenza della società per subito dopo negarle l'immediata fruibilità di detto vantaggio rendendo più difficile la distribuzione dell'utile*».

³⁰⁵ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017).

³⁰⁶ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1103.

³⁰⁷ Massima R.A.6, *Riserva legale nelle srl semplificate*, Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, prima pubblicazione settembre 2014, disponibile online su <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017).

proposito, si afferma come «*il problema sembra dover essere risolto senz'altro positivamente [...] alla luce della considerazione che l'unica conseguenza normativa ricollegata espressamente alla figura della società a responsabilità limitata semplificata, vale a dire l'esonero di cui si è detto [l'esonero dai diritti di bollo e di segreteria e dall'onorario professionale al notaio], attiene ad un profilo che, se non addirittura estraneo all'organizzazione, nulla ha comunque a che vedere con il patrimonio netto: la disciplina del quale, compresa allora quella di cui all'art. 2463, 5° co., c.c., non può pertanto dirsi, e per definizione, incompatibile con la prima*»³⁰⁸. Una volta appurata tale compatibilità non si può che ragionare prendendo come riferimento l'intero sistema normativo nel suo complesso. Ciò sta a significare che una volta che il legislatore ha inteso attribuire alla società a responsabilità limitata “a capitale marginale” una marcia di avvicinamento verso la soglia di 10 mila euro se non del capitale, almeno della coppia capitale sociale e riserva legale, non si vede come tale previsione non si debba applicare anche all'altra società *nummo uno*, tanto più che l'adesione alla tesi contraria implicherebbe, di fatto, il riconoscimento di «*un vantaggio ulteriore, consistente appunto nella sottrazione alla disciplina, particolarmente severa, dettata, in materia di riserva legale, dal 5° co. dell'art. 2463 c.c.*»³⁰⁹.

Se la *ratio*, infatti, è quella «*di dotare progressivamente di mezzi propri le società di capitali che nascono – grazie alla concessione accordata dall'ordinamento – con mezzi propri inferiori rispetto a quelli stabiliti per il tipo societario di riferimento, così come accade anche alle s.r.l.s.*»³¹⁰ non ci si può esimere dal sostenere la piena applicabilità della disciplina in commento a tutte le società dotate di un capitale sociale effimero³¹¹.

³⁰⁸ G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1745-1746. Dello stesso avviso risulta essere anche M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1103, il quale si trova ad affermare come «*non si vede perché l'applicazione anche alle s.r.l.s. del nuovo comma 5 dell'art. 2463 c.c. dovrebbe essere 'incompatibile' con la rimanente disciplina dell'istituto o con la ratio giuridica della s.r.l.s. anche a prescindere dalle eventuali diverse aspettative e intenzioni del legislatore storico*».

³⁰⁹ G. FERRI JR, *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1745.

³¹⁰ L. TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, 1, pag. 198-199.

³¹¹ A tale impostazione si conforma, altresì, il pensiero di A. BARTOLACELLI, *La società a responsabilità limitata semplificata dopo la l. 99/2013*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag. 43.

4.4. Le operazioni sul capitale sociale

Sommario: 4.4.1. Le operazioni di aumento del capitale della società a responsabilità limitata semplificata e conseguenze operative: *upgrade* e trasformazioni “progressive” – 4.4.2. Le operazioni di riduzione del capitale della società a responsabilità limitata semplificata e conseguenze operative: *downgrade* e trasformazioni “regressive”

Risulta ora necessario analizzare se la disposizione che ha previsto l’abbattimento della soglia di capitale fino al simbolico importo di un euro determini l’incompatibilità della disciplina della società a responsabilità limitata “ordinaria” unicamente per quanto riguarda la norma sulla misura del capitale sociale oppure se tale incompatibilità sia da considerarsi estesa anche alle altre norme che lo regolano. Si fa in particolare riferimento a quelle previsioni che dispongono la possibilità, per la società, di effettuare operazioni di aumento e di riduzione del capitale sociale.

Sulla base di quanto finora asserito, è facilmente intuibile la delicatezza del tema e, per tale ragione, la dottrina si è ritrovata frammentata, seppur la parte maggioritaria dei commentatori appaia decisa nell’affermare la compatibilità della disciplina prevista in tema di operazioni sul capitale sociale e, quale diretta conseguenza, la sua applicabilità anche alla società a responsabilità limitata semplificata.

Si afferma, infatti, come «*l’operatività del sistema normativo dedicato al capitale sociale non subisce conseguentemente restrizioni*»³¹² e, perciò, la disciplina risulta utilizzabile, altresì, dalla società a responsabilità limitata semplificata con le medesime modalità e agli stessi termini cui si applica alla s.r.l. “ordinaria”. D’altro canto, come già affermato, la normativa che regola la s.r.l. semplificata fa espresso riferimento all’istituto del capitale sociale laddove identifica nel simbolico ammontare di 1 euro il capitale sociale minimo per la costituzione della stessa e, conseguentemente, «*risulta difficile trarre un rapporto di incompatibilità con la disciplina dell’istituto stesso*»³¹³. Vero è, tuttavia, che «*la perdita di una manciata di centesimi basta, in una società con il minimo di capitale, ad innescare i meccanismi dell’art. 2482-ter c.c.*»³¹⁴ e ciò impone «*una immediata immissione di risorse*

³¹² M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1122.

³¹³ M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 80.

³¹⁴ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1123.

finanziarie, in pieno conflitto con la ratio ispiratrice della norma e cioè agevolare l'inizio di una attività di impresa limitando, fino a eliminarli, gli importi minimi necessari per legge»³¹⁵. È su queste motivazioni, come si può immaginare, che si aggrappano i commentatori fautori dell'incompatibilità e, susseguente, inapplicabilità della disciplina in materia di operazioni sul capitale sociale. Essi asseverano, infatti, come «appare evidente la difficoltà di ipotizzare l'applicazione delle norme relative alla riduzione del capitale per perdite prevista in relazione alla s.r.l.: si tratta infatti di una disciplina che non sembra possa essere ritenuta 'compatibile' con le peculiarità della società semplificata a r.l. e, in particolare, con le finalità che hanno giustificato l'introduzione di essa nel nostro ordinamento. L'applicazione di quella disciplina condurrebbe infatti al risultato che, in un numero significativo di casi, quantomeno in quelli in cui il capitale viene fissato in 1 euro, la società si troverebbe verosimilmente, sin dal momento della sua costituzione, in una situazione patrimoniale tale da determinare la necessità dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.»³¹⁶. Inoltre, «se si considera che la fase di start up dell'impresa è destinata a generare perdite, per il naturale sfasamento tra costi e ricavi, la previsione di un capitale minimo simbolico di un euro comporta l'accettazione del principio che la società possa costituirsi ed operare con un patrimonio netto anche significativamente negativo. Occorre quindi concludere che, nel nuovo quadro normativo, il capitale sociale della s.r.l. semplificata conserva essenzialmente una funzione organizzativa e contabile»³¹⁷.

Tuttavia, la parte maggioritaria della dottrina, come già brevemente segnalato, argomenta in favore della piena compatibilità della disciplina sul capitale sociale con la società a responsabilità limitata semplificata.

Il legislatore, infatti, non ha dichiaratamente disposto una previsione d'esonero per la s.r.l. semplificata – una simile impostazione, infatti, non si ritrova in alcuna norma – e ciò, nei fatti, non consente di disapplicare la disciplina in oggetto. Se, inoltre, si prende in considerazione il fatto che i soci della s.r.l. semplificata sono pur sempre dotati di quella limitazione di

³¹⁵ M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 80.

³¹⁶ P. REVIGLIONE, *La società a responsabilità limitata semplificata*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova: Cedam, 2012, pag. 653-654.

³¹⁷ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata. Prime riflessioni e spunti operativi*, in *Nuovo dir. soc.*, 2012, 12, pag. 29, in *Massima n. 131, La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/131.aspx> (21 agosto 2017).

responsabilità che il sistema attribuisce ai soci delle società di capitali – e, su questo, non si può in nessun modo dubitare, soprattutto laddove la s.r.l.s. venga considerata un sottotipo del modello generale – «*non pare ammissibile il permanere di detta responsabilità limitata in una situazione di deficit del capitale sociale causata dalle perdite subite, e ciò anche se la linea di galleggiamento sia posizionata [...] ad un livello inferiore rispetto a quello delle s.r.l.o.*»³¹⁸. Conseguentemente, la disciplina andrà adattata tenendo conto del nuovo importo di capitale minimo previsto per la società a responsabilità limitata semplificata. D'altro canto, nell'ordinamento italiano – a differenza di quanto accade in altri sistemi che hanno previsto tecniche alternative di tutela dei creditori³¹⁹ – non vi sono previsioni legislative – se non la particolare disciplina della riserva legale poc'anzi delineata – volte ad adattare la disciplina alle peculiari caratteristiche della s.r.l. semplificata. Anche per tale ragione, dunque, si sostiene «*la piena equiparazione dei submodelli, sotto questo profilo, al modello ordinario*»³²⁰.

Siffatta impostazione è adottata, altresì, dal Consiglio Notarile di Milano³²¹ il quale, pur sostenendo che l'applicazione della disciplina sul capitale sociale «*possa portare ad effetti*

³¹⁸ A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, 1318.

³¹⁹ Si pensi ai sistemi anglosassoni – che come visto prevedono, tra le altre cose, il *balance sheet test* e il *solvency test* unitamente a forme di responsabilità particolari nei confronti degli amministratori nonché il rafforzamento nel sistema dei controlli – ma altresì al sistema tedesco che ha previsto un «*irrigidimento delle regole di distribuibilità degli utili d'esercizio, al fine di indurre la creazione progressiva di risorse proprie (Thesaurierungspflicht), secondo una logica che coniuga coerentemente il favor per l'iniziativa, nella sua fase genetica, con la tutela del credito, in quella della sua attuazione*» (così M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1122).

³²⁰ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1122. Tuttavia, come visto, l'autore dubita della scelta operata dal legislatore sulla mancata previsione di un sistema *ad hoc* per la società a responsabilità limitata semplificata in quanto ciò determina, sin dall'avvio dell'attività imprenditoriale, la necessità di apportare risorse finanziarie ulteriori. Sotto questo profilo, dunque, stante anche il fatto che il legislatore non ha previsto «*nessun onere aggiuntivo di rafforzamento patrimoniale*» (così M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 81), si potrebbero individuare «*ipotesi di responsabilità a carico degli amministratori e dei soci nel caso in cui non abbiano monitorato la situazione patrimoniale e non siano intervenuti tempestivamente per elidere perdite che hanno condotto allo stato di insolvenza*» (così R. OCCHILUPO, *SrI ordinaria, SrI semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di SrI: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?*, in *Banca Impresa Società*, 2013, 3, pag.415). E, conseguentemente, soprattutto laddove «*si diffondesse anche nel nostro paese la non commendevole prassi di ricorrere alle varianti minori per disinvolve iniziative tendenti a scaricare sul mercato i relativi rischi non è da escludere l'assunzione, da parte della giurisprudenza specie fallimentare, di un atteggiamento di maggior rigore nella valutazione dell'operato degli amministratori e soci nella conduzione dell'impresa*» (così M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1123).

³²¹ Si veda la Massima n. 131, *La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo

paradossali e probabilmente contrari alle finalità perseguite dal legislatore», si trova ad affermare – in maniera del tutto coerente con le opinioni maggioritarie finora esposte – come ciò, in assenza di un’espressa previsione in tal senso, non possa portare alla mancata applicazione della disciplina del capitale nella società a responsabilità limitata semplificata.

Il capitale sociale si trova, dunque, a permeare la società a responsabilità limitata semplificata e rappresenta un «*elemento ancora coesistente per delineare il sistema dell’esercizio in forma societaria dell’attività di impresa*»³²². Conseguentemente, la disciplina sul capitale sociale – e, in particolar modo, quella riguardante l’aumento e la riduzione dello stesso – si rendono applicabili anche alla società a responsabilità limitata semplificata.

4.4.1. Le operazioni di aumento del capitale della società a responsabilità limitata semplificata e conseguenze operative: *upgrade* e trasformazioni “progressive”

La disciplina sull’aumento del capitale sociale della s.r.l. “ordinaria” è contenuta negli articoli 2481, 2481 *bis* e 2481 *ter* c.c. e va letta, come affermato in precedenza, in coordinamento con le disposizioni previste per la società a responsabilità limitata semplificata.

L’art. 2481 c.c. risulta, dunque, una disposizione senza dubbio compatibile con la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e non presenta particolari problematiche operative. Il primo comma di tale articolo dispone che l’atto costitutivo possa prevedere la possibilità di assegnare agli amministratori della società la facoltà di procedere a operazioni di aumento del capitale sociale. Tale disposizione, alla luce delle considerazioni precedentemente effettuate in materia di derogabilità dell’atto costitutivo *standard*, risulta inapplicabile nella variante semplificata³²³. È, quindi, di esclusiva competenza dei soci – *ex art. 2479, comma 2, numero 4, c.c.* – l’effettuazione di una simile delibera. Il disposto seguente si situa, senza dubbio, in una logica di effettività e di concreta esistenza del capitale sociale in quanto statuisce che la decisione di aumentare il capitale non possa avere luogo qualora vi siano, da parte dei soci, dei versamenti ancora dovuti. Tale norma ha una sua ragion d’essere ben precisa nella disciplina della s.r.l. “ordinaria”: l’assenza di una simile

2013, disponibile *online* su <https://www.consigionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/131.aspx> (21 agosto 2017).

³²² M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 80.

³²³ Facendo, quindi, venire meno l’elasticità che caratterizza il tipo s.r.l. Ma questo, come ampiamente visto, è uno dei contrappesi “necessari” per la costituzione di una s.r.l. semplificata.

disposizione porterebbe, infatti, ad ampliare la disparità esistente fra capitale versato e capitale effettivamente sottoscritto. Tuttavia, una delle principali caratteristiche della s.r.l. semplificata è rappresentata dall'obbligo di integrale versamento dei conferimenti al momento della sottoscrizione e, conseguentemente, il disposto del secondo comma dell'art. 2481 c.c. risulta ininfluenza, da un punto di vista operativo, nell'ambito in cui la s.r.l. semplificata si trova a operare. Dalla lettura di tale articolo, dunque, si evince come i soci – e solo essi – possano liberamente procedere all'aumento del capitale sociale attraverso una deliberazione assembleare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale³²⁴. Tale delibera può disporre due tipologie ben distinte di aumento del capitale sociale: a) l'aumento attuato mediante nuovi conferimenti, detto anche a pagamento (cui è dedicato l'art. 2481 *bis* c.c.); e b) l'aumento mediante il passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi iscritti in bilancio laddove disponibili (a ciò è espressamente dedicato, invece, l'art. 2481 *ter* c.c.)³²⁵.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale sociale a pagamento, l'art. 2481 *bis*, comma 1, c.c. dispone che i soci hanno il diritto di sottoscrizione dello stesso proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi detenute e che l'atto costitutivo possa prevedere l'offerta a terzi di quote del capitale sociale. Quest'ultima disposizione, stante l'immodificabilità dell'atto costitutivo *standard* della società a responsabilità limitata semplificata, è inattuabile nella variante a capitale ridotto. Tuttavia, l'ultimo periodo del secondo comma, statuisce come «*la decisione [di aumento del capitale sociale] può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi*». Da un esame letterale della norma, quindi, risulta ammissibile l'ingresso in società di nuovi soci – i quali devono rivestire la qualità di persone fisiche – sebbene solo in seguito alla mancata integrale sottoscrizione dell'aumento da parte dei soci esistenti e qualora, è evidente, la delibera di aumento così disponga.

Una particolare menzione, alla luce della valutazione della compatibilità con la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, merita di essere attribuita al comma 4 del suddetto art. 2481 *bis* c.c. Come detto, infatti, le disposizioni sul capitale sociale sono cucite su misura per la s.r.l. “ordinaria”³²⁶ e ciò è dimostrato anche dalla norma appena citata, la

³²⁴ Art. 2479, comma 4, e 2479 *bis*, comma 3, c.c.

³²⁵ L'aumento di capitale sociale a pagamento è, quindi, caratterizzato da un concreto ed effettivo aumento delle consistenze patrimoniali della società, mentre l'aumento gratuito è semplicemente un'operazione di natura contabile.

³²⁶ Sebbene la disciplina risulti in larga parte simile a quella dettata per la società per azioni, da cui essa è stata tratta.

quale delinea le modalità di effettuazione dei nuovi conferimenti al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. È previsto, infatti, che i soggetti partecipanti all'aumento di capitale debbano, al momento della sottoscrizione, versare almeno il 25% degli stessi – oltre all'intero sovrapprezzo, laddove previsto dalla delibera – e liberare integralmente i conferimenti di beni in natura e dei crediti. Ci si chiede, dunque, se la disposizione che limita i conferimenti ammissibili nella società a responsabilità limitata semplificata al momento della costituzione della stessa risulti, altresì, applicabile anche durante la vita della società e, in special modo, in occasione dell'esecuzione dell'operazione in oggetto.

A tal proposito è da segnalare come la dottrina si sia divisa. Da un lato vi è chi sostiene che, anche in fase di aumento del capitale sociale, la società a responsabilità limitata semplificata sia soggetta agli stringenti vincoli e limiti previsti dall'art. 2463 *bis* c.c.; dall'altro, invece, vi è chi afferma come la disciplina *ex art. 2481 bis*, comma 4, c.c. risulti pienamente applicabile anche alla variante semplificata.

Tra i commentatori che sostengono la tesi più rigorosa, si afferma come *«l'aumento a pagamento deve ritenersi probabilmente soggetto al divieto dei conferimenti in natura [...], la s.r.l.s. è destinata a rimanere 'semplificata' (sul piano delle regole organizzative) per tutto il tempo in cui essa esiste come tale, sicché l'incompatibilità dei conferimenti non di denaro (con tutto ciò che essi comportano ex art. 2465 c.c.) con la logica dello snellimento delle procedure e del risparmio di costi, che ispira il submodello, deve reputarsi perpetua e non già circoscritta alla sola fase costitutiva dell'ente»*³²⁷. D'altro canto, non si può non sottolineare come *«la disciplina dei conferimenti eseguiti in esecuzione di un aumento di capitale è sostanzialmente modellata su quella dettata per i conferimenti eseguiti al momento della costituzione della società e, pertanto, non vi sarebbe alcun motivo per discostarsi da quest'ultima in caso di aumento»*³²⁸. Altro aspetto favorevole a tale impostazione riguarda la *ratio* che ha portato il legislatore a prevedere l'obbligo dell'integrale conferimento in denaro, ovvero la *«maggiore idoneità di tale bene, rispetto quelli in natura, a garantire l'effettiva capitalizzazione della società, in coerenza anche con una riduzione dei costi per la*

³²⁷ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1115, nota n. 30.

³²⁸ D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag.13. Tale impostazione è diretta conseguenza di quanto afferma, in tema di non proporzionalità delle partecipazioni al conferimento effettuato, F. MAGLIULO, *L'assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento*, in *Notariato*, 2003, 6, pag. 647: *«non dovrebbe esservi difficoltà ad ammettere anche in tal caso l'assegnazione delle partecipazioni in misura non proporzionale, in quanto la disciplina dei conferimenti in sede di aumento di capitale è sostanzialmente modellata su quella dettata in sede di costituzione e non vi sarebbe alcun motivo per discostarsene in questa sede»*.

capitalizzazione della società»³²⁹. Difatti, l'intercambiabilità che contraddistingue il bene denaro rispetto a tutte le altre tipologie di conferimenti lo fa assurgere a metodo principe di conferimento e riduce quei rischi che potrebbero sopraggiungere e, conseguentemente, far venir meno la certezza numeraria dei conferimenti in natura e dei crediti. Ed è stata, come già affermato in precedenza, presumibilmente questa – ovvero la limitazione dei costi d'avvio dell'attività (cui va di pari passo la riduzione al minimo degli oneri legati alla formazione del capitale sociale) e la semplificazione del procedimento costitutivo – la reale intenzione del legislatore nel disporre l'integrale versamento dei conferimenti in denaro.

Secondo la tesi più rigorosa, dunque, «*sembrerebbe allora preferibile ritenere che tanto la regola dell'esclusività del conferimento in denaro, quanto quella dell'integrale versamento dello stesso, debbano essere rispettate anche in sede di aumento di capitale nei casi in cui, per effetto dell'aumento il capitale della società non superi l'importo di 10.000 euro*»³³⁰.

Le argomentazioni dottrinali favorevoli, invece, alla piena applicazione alla s.r.l. semplificata della disciplina sul capitale sociale dettata per la s.r.l. "ordinaria" sostengono che «*trattandosi di norme di divieto, è complicato immaginarne l'applicazione al di là delle fattispecie per le quali esse sono espressamente dettate*»³³¹. Conseguentemente, la norma in tema di aumento di capitale sociale a pagamento, così come prevista dall'art. 2481 *bis* c.c. risulterebbe pienamente compatibile con la disciplina della s.r.l. semplificata potendo così i soci effettuare non solo conferimenti parziali ma, altresì, differenti dal denaro contante.

Dello stesso tenore risulta essere l'opinione del Consiglio Notarile di Milano³³² il quale, nell'affermare che l'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di

³²⁹ D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag.13.

³³⁰ D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag.14. E dello stesso avviso risultano essere A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1310. i quali affermano che «*in sede di costituzione della società (ma – si ritiene, seppure in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso – anche in sede di aumento del capitale sociale, il capitale deve essere per intero sottoscritto e versato in denaro contante (ai sensi dell'art. 2463 bis, comma 3, n. 3), c.c.): pertanto, non sono ammessi conferimenti in natura né è ammesso il versamento del denaro 'per decimi'*» anche se vi sarebbe «*la paradossale conseguenza che, se il capitale della s.r.l.s. sia attestato a un valore nominale superiore a 2.500 euro, in sede di atto costitutivo occorre un versamento superiore a quello che dovrebbe essere effettuato per la costituzione di una s.r.l.o. non unipersonale, caso nel quale – come noto – si può versare il 25 per cento dell'importo sottoscritto*».

³³¹ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1076.

³³² Massima n. 130, *Ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consigionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/130.aspx> (21 agosto 2017).

conferimenti differenti da quest'ultimo «*non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale*», porta a sostegno di tale soluzione differenti argomentazioni. In *primis*, si sostiene come tale impostazione risulti maggiormente in linea con il disposto dell'art. 2463 *bis*, comma 2, c.c. (la quale è, come visto, una disposizione riferita unicamente ai conferimenti da effettuare in fase fondativa) e, dunque, dovrà prendersi in considerazione esclusivamente l'ultimo comma dell'art. 2463 *bis* c.c. il quale rinvia alle norme della s.r.l. "ordinaria" in quanto compatibili. In secondo luogo, si fa riferimento alla funzione e alla finalità sottesa della norma, ovvero quella di garantire quelle «*esigenze di speditezza, di semplificazione e di immediata disponibilità di un capitale iniziale 'liquido'*» e che, in sede di aumento di capitale sociale, decadono³³³. Tutto ciò varrebbe, a maggior ragione, laddove si rifletta, in modo concreto, sul fatto che «*una società non ha, in linea di massima, unicamente bisogno di denaro per poter iniziare l'attività commerciale, bensì anche di beni in natura, come nel caso in cui alcuni beni particolari dei soci non possano essere altrimenti reperibili sul mercato*»³³⁴. In terzo luogo, come parte della dottrina già aveva fatto, vengono addotte argomentazioni di carattere sistematico: si afferma, infatti, che la norma di cui si discute rappresenta una disciplina applicabile in via di specialità e che «*mal si giustificerebbe una sua interpretazione estensiva, volta a renderla applicabile anche al di fuori dei casi in cui essa espressamente si riferisce*».

Si sostiene, inoltre, come laddove il legislatore avesse voluto estendere le preclusioni previste in sede di costituzione della società anche in un momento successivo – quello dell'aumento del capitale sociale –, cosa che non ha espressamente fatto, la norma *ex art. 2463 bis*, comma 4, c.c. non avrebbe ragione di esistere³³⁵. Quest'ultima dispone, infatti, come negli atti e nella

³³³ Dello stesso avviso risulta essere la Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 21, laddove afferma che «*se [...] la ratio dell'obbligo di conferimenti in natura va rinvenuta nelle esigenze di semplificazione della fattispecie costitutiva della società, in un momento successivo alla costituzione queste esigenze potrebbero essere venute meno e conseguentemente anche il divieto di conferimento in natura*».

³³⁴ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017). Dello stesso avviso risulta essere la Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 20, laddove afferma che tali «*esigenze non sembrano giustificare un divieto assoluto di effettuare conferimenti in natura*» e, quale diretta conseguenza di ciò, «*sarebbe stato più coerente con una logica di agevolazione e sostegno dell'attività d'impresa, demandare alla discrezionalità dei soci la scelta se effettuare un conferimento in denaro oppure in natura, tanto più in una prospettiva nella quale il capitale non costituisce una forma di garanzia per i creditori*».

³³⁵ C. A. BUSI, *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017).

corrispondenza della società debba indicarsi l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello effettivamente versato. Qualora non si aderisca alla tesi di piena applicabilità dell'art. 2481 *bis* c.c., infatti, tali importi sarebbero destinati a coincidere, non essendovi, conseguentemente, alcun motivo per il quale il legislatore avrebbe dovuto effettuare una simile specificazione.

Vi è poi chi afferma come ritenere inammissibili conferimenti diversi dal denaro «*non sembra rispondere ad alcuna finalità meritevole di benevola considerazione da parte di un interprete privo di pregiudizi, se non allo scopo di preservare, come ho detto, una pretesa purezza del 'tipo' della s.r.l.s.*»³³⁶.

Bisogna, tuttavia, affermare come, se si ammettesse la possibilità, una volta costituita la società, di effettuare conferimenti differenti dal denaro le norme sancite dall'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 3, «*potrebbero essere facilmente aggirate*»³³⁷ potendo benissimo i soci fissare, in sede di atto costitutivo, un ammontare di capitale sociale minimale (o comunque più contenuto rispetto a quanto essi intendano effettivamente apportare in società) e, successivamente, deliberare un aumento del capitale sociale attuando i conferimenti in società in maniera libera da qualsiasi vincolo.

D'altro canto, sostenere che l'esigenza di semplificazione sarebbe limitata alla sola fase costitutiva, anche in virtù della necessaria presenza del modello *standard* accompagnata dalla «*necessità di ridurre al minimo il controllo di legalità del notaio, anche in considerazione della gratuità della sua prestazione*»³³⁸, non tiene in considerazione il fatto «*che la necessità che i conferimenti siano interamente versati in denaro sussiste anche per le società con capitale inferiore ad euro 10.000 che non assumano la forma di Srls, nelle quali non vi è alcuna gratuità nella prestazione notarile*»³³⁹.

³³⁶ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, 6, pag. 1104.

³³⁷ F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione delle nuove srl*, in *Riv. Not.*, 2012, 6, pag. 1425.

³³⁸ Massima n. 130, *Ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/130.aspx> (21 agosto 2017).

³³⁹ F. MAGLIULO, *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (15 agosto 2017).

Stante quanto sin qui affermato, dunque, propenderei per l'applicazione della tesi maggiormente rigorosa, ovvero quella che prevede l'estensione, anche oltre la fase genetica dell'ente, di quella disposizione che stabilisce l'integrale e necessaria effettuazione dei conferimenti attraverso il mezzo del denaro contante.

Passando all'esame dell'aumento di capitale sociale gratuito, l'art. 2481 *ter* c.c. stabilisce come la società possa aumentare il capitale sociale imputando allo stesso le riserve e gli altri fondi eventualmente disponibili. A tal proposito, sorge la questione in merito ai profili di legittimità di un incremento di capitale sociale siffatto. Da un punto di vista operativo, infatti, il capitale sociale «*potrebbe finire con l'essere rappresentato (quando viene a formarsi, nel suo nuovo ammontare) da beni diversi dal denaro*»³⁴⁰ e ciò, conseguentemente, pone la problematica se risulti legittimo e ammissibile procedere all'effettuazione di una simile operazione. Inoltre, vi sarebbe il rischio, come già sottolineato, di un «*aggiramento del divieto predetto [quello dell'effettuazione di conferimenti diversi dal denaro], attraverso il preventivo apporto in società di un bene non imputato al capitale stesso ed il successivo aumento gratuito*»³⁴¹. Se, dunque, si optasse per la tesi di non consentire, non solo nel momento genetico ma, altresì, durante la vita sociale, l'effettuazione di conferimenti differenti dal denaro, l'operazione di aumento di capitale sociale gratuito non dovrebbe essere considerata legittima o, quantomeno, «*dovrebbe concludersi per la liceità dell'operazione di aumento, nei soli limiti in cui l'attivo patrimoniale sia rappresentato da denaro: ma la conclusione è forse eccessiva, ancorché il perimetro di applicazione del divieto debba considerarsi comunque tale da racchiudere senz'altro al proprio interno (con la conseguente nullità della delibera di aumento) almeno le operazioni dirette al suo aggiramento*»³⁴².

Sulla base della disciplina dell'aumento di capitale sociale appena delineata e alla luce delle interpretazioni riportate nelle righe precedenti, ritengo, dunque, maggiormente coerente con la logica di fondo della società a responsabilità limitata semplificata l'applicazione, anche oltre la fase costitutiva, della disciplina speciale in tema di conferimenti sancita dall'art. 2463 *bis*

³⁴⁰ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1115, nota n. 30. Infatti, «*le poste di patrimonio netto utilizzate in sede di aumento costituiscono poste di passivo ideale a fronte di un attivo composto anche di beni in natura o crediti*» (così Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 21).

³⁴¹ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1115, nota n. 30.

³⁴² *Ibidem*. Dello stesso avviso, risulta essere la Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 21, laddove afferma che «*se si ritiene che la s.r.l.c.r. e la s.r.l.s. non possano ricorrere a questo tipo di aumenti di capitale, ne deriva che esse non possano ricorrere neppure a questo tipo di aumenti, se non per la quota parte coperta attraverso la cassa*».

c.c. Quest'ultima, tuttavia, risulta di obbligatoria utilizzazione unicamente laddove i soci intendano mantenere la veste semplificata. Qualora, infatti, essi intendano far assumere la forma di s.r.l. "ordinaria" alla loro società – "passaggio" ormai ritenuto pacifico dalla dottrina maggioritaria³⁴³ – un simile problema non è neanche a porsi (risultando inapplicabili i limiti sanciti dall'art. 2463 *bis* c.c.) a patto, come già affermato, di provvedere a deliberare parallelamente alla decisione di aumento di capitale anche la variazione della denominazione sociale attraverso la rimozione dell'aggettivo "semplificata" in essa contenuto.

Una volta consentitasi – sebbene con le accortezze sottolineate – l'effettuazione dell'operazione di aumento di capitale sociale, è necessario esaminare la questione in merito al rapporto intercorrente tra il sottotipo s.r.l. semplificata e la società a responsabilità limitata "ordinaria".

A tal proposito è necessaria una premessa: avendo appurato come la società a responsabilità limitata semplificata non rappresenti un tipo a sé stante, bensì una variante del tipo maggiore, la prevalente dottrina è concorde nell'affermare come il transito da una variante all'altra dei vari sottotipi disciplinati all'interno del capo del codice civile dedicato alla s.r.l. "ordinaria" non si possa qualificare come trasformazione vera e propria, così come intesa dagli art. 2498 ss. c.c.. Si afferma, infatti, come «*qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l'adozione di quello di s.r.l. a capitale ridotto o di s.r.l. ordinaria non si ponga in essere una 'trasformazione' in senso tecnico*»³⁴⁴ e, conseguentemente, non trovano applicazione le norme civilistiche dettate per tale operazione straordinaria.

³⁴³ Su questo tema mi soffermerò a breve.

³⁴⁴ Massima R.A.4, *Formalità per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata*, Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, prima pubblicazione settembre 2012, disponibile *online* su <http://www.notairiveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017). Dello stesso avviso risultano essere M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1107; Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 29-30; M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 69, il quale afferma che «*i 'passaggi' fra le varie forme di s.r.l. non possono essere ricostruite in termini di trasformazione di tipo sociale né richiedere una delibera di trasformazione*»: secondo lo stesso autore, inoltre, non trova applicazione nemmeno la previsione sul diritto di recesso riconosciuto al socio in caso di trasformazione (art. 2473 c.c.); F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione delle nuove srl*, in *Riv. Not.*, 2012, 6, pag. 1426, anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento del diritto di recesso (pag. 1427); così anche A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, 1306-1307; F. PASQUARIELLO, *Le s.r.l. a capitale minimo*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag. 20-21. Di diverso avviso risultano essere, tra gli altri, R. GUIDOTTI – E. PEDERZINI, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova: Cedam, 2012, pag. 664, i quali affermano che «*il passaggio al tipo 'primario' debba avvenire mediante vera e propria delibera di*

Appare opportuno esaminare, quindi, il passaggio dalla variante semplificata a quella “ordinaria”. Quest’ultimo è ritenuto, senza alcuna ombra di dubbio, ammissibile essendo verosimile che la società a responsabilità limitata semplificata progredisca verso tipologie sociali maggiormente avanzate e ciò anche alla luce dell’evoluzione della sua iniziativa imprenditoriale. Condizione indispensabile per l’*upgrade* è l’aumento del capitale sociale ad un ammontare non inferiore a quello previsto per la società a responsabilità limitata “ordinaria”, ovvero 10 mila euro. D’altro canto, tale aspetto non rappresenta una particolarità «*se si considera che un fenomeno analogo ricorre anche, in ipotesi di vere e proprie trasformazioni societarie, laddove si voglia trasformare la società in un tipo che preveda un capitale minimo più elevato del tipo di partenza e la società non sia già munita di siffatto capitale*»³⁴⁵. Ciò che si trova a contraddistinguere tale modificazione statutaria risulta essere, invece, il fatto che il legislatore abbia previsto, per la società a responsabilità limitata semplificata, un capitale massimo pari alla soglia minima di capitale della s.r.l. “ordinaria”. Da tale considerazione, inevitabilmente, «*consegue che l’aumento del capitale sociale nel caso di specie è al tempo stesso presupposto del passaggio alla nuova forma sociale e fatto generativo della necessità di addivenire a tale passaggio*»³⁴⁶. Da ciò deriva un’importante conclusione: laddove la società deliberi un aumento di capitale sociale che porti quest’ultimo ad assumere un importo superiore ai 10 mila euro – e lo affianchi a una decisione di soppressione dell’aggettivo “semplificata” insito nella sua denominazione – essa sarà assoggettata alla disciplina della s.r.l. “ordinaria” e, conseguentemente, risulterà ammissibile tutta la varietà di conferimenti – e le relative modalità di effettuazione – che la legge ammette per la variante maggiore. Tale impostazione è suffragata, d’altronde, dalle motivazioni che hanno portato il legislatore ad adottare una simile disciplina, ovvero, come visto, l’esigenza di acquisizione a capitale dei conferimenti ma, soprattutto, la semplificazione e l’economicità dello svolgimento della fase genetica dell’ente.

L’*upgrade* di cui va discutendosi può avere luogo sia attraverso una deliberazione di aumento di capitale sociale gratuito, sia mediante una operazione di aumento a pagamento.

trasformazione»; P. REVIGLIONE, *La società a responsabilità limitata semplificata*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, Padova: Cedam, 2012, pag. 645-646.

³⁴⁵ F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione delle nuove srl*, in *Riv. Not.*, 2012, 6, pag. 1429.

³⁴⁶ *Ibidem*

L'operazione di aumento gratuito del capitale sociale non pone particolari problematiche³⁴⁷ qualora la società intenda evolversi verso la variante maggiore. Quella di aumento a pagamento, invece, ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo che sembra risolversi effettuando un'analisi comparatistica con il sistema tedesco (corrispondente, su questo tema, a quanto previsto dalla disciplina italiana) e con l'evoluzione dottrinale sviluppatasi in tale paese: si afferma, infatti, come «*qualche dubbio si è per converso profilato, in Germania, nell'ipotesi di aumento a pagamento, a proposito dell'obbligo di liberazione integrale e immediata delle quote, nonché dell'ammissibilità stessa di una loro liberazione mediante conferimenti in natura [...]: sull'iniziale orientamento secondo cui, posto che la società è, nel momento in cui l'operazione viene posta in essere, ancora una UG [cioè, come visto, la corrispondente tedesca della nostra s.r.l. semplificata] ad essa dovrebbe ritenersi tuttora applicabile, da un canto, l'obbligo di versamento integrale del denaro conferito e, dall'altro, il divieto di apporti in natura, sembra andare prevalendo la soluzione opposta, che ha dalla sua il merito di evitare disparità di trattamento tra le s.r.l. (GmbH) ordinarie di nuova costituzione (per le quali i limiti evidentemente non operano) e quelle derivate da una variante minore preesistente*»³⁴⁸.

L'aumento del capitale sociale a pagamento troverà, dunque, applicazione analogamente a quanto avviene, generalmente, per il passaggio verso una tipologia sociale che sconta, al proprio interno, la necessaria presenza di un maggiore importo del capitale sociale. E, conseguentemente, l'aumento «deve essere sottoscritto [...] *almeno sino all'ammontare di euro 10.000 e deve essere liberato nella misura resa necessaria dal tipo di conferimento prescelto*»³⁴⁹.

Il passaggio da società a responsabilità limitata semplificata alla variante maggiore, oltre alla necessità di deliberare l'aumento di capitale sociale, non presenta altre particolari

³⁴⁷ Si veda M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1109, laddove afferma che «*l'operazione non suscita incertezze, se si procede ad un aumento gratuito*»; Massima n. 132, *Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/132.aspx> (20 agosto 2017) dove si aggiunge che «*non occorrerà alcuna relazione di stima per verificare che il valore del patrimonio sia almeno pari all'ammontare del capitale sociale post aumento*».

³⁴⁸ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1109.

³⁴⁹ Massima n. 132, *Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/132.aspx> (20 agosto 2017).

problematiche, in quanto tutti i profili che caratterizzano il sottotipo risultano pienamente compatibili con la variante maggiore. L'unico appunto riguarda, come già sottolineato in precedenza, la sorte da attribuire al particolare *nomen iuris* che il legislatore ha previsto per la variante semplificata. A tal proposito, si ribadisce come, alla decisione di portare il capitale a un importo non inferiore a 10 mila euro, proprio come avviene per una normale modificazione statutaria, l'assemblea dei soci è tenuta, altresì, a provvedere a una deliberazione che disponga l'innovazione del nome della società in "società a responsabilità limitata", così come dispone l'art. 2463, comma 2, n. 2, c.c.

4.4.2. Le operazioni di riduzione del capitale della società a responsabilità limitata semplificata e conseguenze operative: *downgrade* e trasformazioni "regressive"

Come è noto, la disciplina della riduzione del capitale della società a responsabilità limitata è contenuta negli articoli 2482 ss. c.c. e ricalca, essenzialmente, quella prevista in tema di società azionarie.

L'art. 2482 c.c. si trova a disciplinare la c.d. riduzione volontaria del capitale sociale e prevede che i soci possano decidere, nei limiti della soglia minima di capitale sociale di 10 mila euro, di procedere a diminuire il capitale della società attraverso la liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti oppure mediante il rimborso ai soci delle quote già pagate. Si tratta, dunque, di una riduzione "reale" in quanto determina una fuoriuscita di risorse che va a incidere direttamente sulla consistenza patrimoniale della società. La ragione che, sostanzialmente, porta i soci a deliberare in tal senso è quella di evitare di «*mantenere sottoposte alla rigida disciplina relativa al capitale sociale risorse non necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*»³⁵⁰.

Gli articoli 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c., invece, sono dedicati alla disciplina della riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite.

L'art. 2482 *bis* c.c. prevede che, qualora la società, a seguito dello svolgimento della sua attività economica, abbia accumulato perdite per un ammontare superiore al terzo del capitale sociale, gli amministratori debbano procedere a una istantanea convocazione dell'assemblea dei soci affinché quest'ultima prenda gli accorgimenti che ritiene maggiormente opportuni. Tuttavia, i soci non sono tenuti a deliberare immediatamente la riduzione del capitale sociale:

³⁵⁰ A. DACCÒ, *La s.r.l.: la struttura finanziaria*, in AA.VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 580.

è, infatti, solo nell'esercizio seguente che, qualora la perdita non risulti diminuita al di sotto del terzo del capitale, essi sono tenuti a disporre in tal senso.

Questa situazione attendista, da parte dell'assemblea dei soci, non è invece ammessa nel caso in cui la perdita suddetta porti il capitale ad un ammontare inferiore al minimo legale di 10 mila euro (questo è ciò che statuisce l'art. 2482 *ter* c.c.). In tal caso, infatti, i soci devono deliberare immediatamente la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento a un importo non inferiore al minimo legale. In alternativa è prevista la possibilità di procedere alla trasformazione della società.

L'analisi della compatibilità della disciplina della riduzione del capitale sociale si pone, dunque, su un piano leggermente differente rispetto a quello finora esaminato in quanto la normativa contenuta negli articoli appena menzionati fa espresso riferimento – e non potrebbe essere diversamente – alla soglia di 10 mila euro.

Innanzitutto, ci si deve, conseguentemente, chiedere se la società a responsabilità limitata semplificata possa deliberare operazioni di riduzione volontaria del capitale sociale, cioè risulta necessario verificare la conciliabilità dell'art. 2482 c.c. con la disciplina di tale variante societaria e, in particolare, con la previsione, per quest'ultima, di un capitale sociale compreso fra la soglia minima prevista per la s.r.l. "ordinaria" e l'ammontare minimo di 1 euro.

Qualora si seguisse alla lettera la normativa appena tratteggiata, la società a responsabilità limitata semplificata risulterebbe esclusa dall'effettuazione di una simile operazione, stante il fatto che la società dispone, di per sé, di un capitale inferiore a quei 10 mila euro cui l'art. 2482 c.c. continua a fare riferimento. Quindi, «*il giudizio relativo al valore da attribuirsi al capitale minimo di cui all'art. 2463, comma 2°, n. 4), c.c. è pregiudiziale ad ogni considerazione rispetto alla riduzione c.d. 'volontaria' del capitale sociale*»³⁵¹. A tal proposito, bisogna considerare come la dottrina si sia frammentata: alcuni commentatori sostengono l'adottabilità dell'applicazione di un adeguamento automatico della soglia di capitale minimo cui la disciplina in tema di capitale sociale minimo fa riferimento, altri sostengono una tesi maggiormente severa basata sul dato letterale della norma.

Per quanto riguarda la prima tesi, si afferma come, per la società a responsabilità limitata semplificata «*il 'minimo di legge' è, appunto, stabilito in un solo euro*»³⁵² e si declina il

³⁵¹ A. BARTOLACELLI, *La società a responsabilità limitata semplificata dopo la l. 99/2013*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag. 50.

³⁵² Si veda A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1081. Dello stesso avviso risulta essere la Massima n. 131, *La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art.*

mancato adeguamento delle norme in tema di riduzione del capitale sociale a una dimenticanza, a un «*difetto di coordinamento*»³⁵³ delle due discipline. Conseguentemente, la società a responsabilità limitata semplificata potrebbe legittimamente procedere alla riduzione reale del capitale sociale *ex art.* 2482 c.c. pur nel rispetto dell'unità di euro.

La seconda tesi, invece, interpreta in maniera più rigorosa il suddetto articolo facendo derivare, da un lato, che il modello s.r.l.s. non sarebbe utilizzabile come punto di arrivo da parte di società già costituite e operanti³⁵⁴ e, dall'altro, che «*a seguito della riduzione non potrà darsi un capitale inferiore ai diecimila euro (indipendentemente dal fatto che anche l'importo di capitale ante riduzione si situasse al di sotto di tale soglia), [e] ciò varrà a sostenere che non sarà possibile operare una riduzione reale del capitale sociale in una s.r.l.s.*»³⁵⁵.

D'altro canto, viene in rilievo la questione – di cui si è già precedentemente dibattuto – in merito all'applicazione, alla s.r.l. semplificata, della particolare previsione in materia di formazione della riserva legale. Come visto, la maggioranza dei commentatori ritiene estensibile l'obbligatorietà della raccolta accelerata di fondi in tale posta patrimoniale anche a tale variante societaria e, conseguentemente, l'intenzione dimostrata dal legislatore – ovvero quella di incentivare l'incremento del patrimonio netto della società – andrebbe a cozzare con la valutazione di legittimità di un'operazione di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 c.c. Bisogna, tuttavia, sottolineare come nessuna disposizione neghi in maniera espressa l'ammissibilità della realizzazione di una siffatta operazione e, d'altronde, una differenziazione, sotto tale aspetto, fra s.r.l. "ordinaria" e s.r.l. semplificata non risulta concepibile. Non si vede, infatti, come i soci di una società a responsabilità limitata avente un capitale sociale pari o superiore a 10 mila euro possano, laddove le iniziative imprenditoriali da intraprendere lo consentano, deliberare la dispensa dall'esecuzione dei versamenti non

44 *d.l.* 83/2012), Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile *online* su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/131.aspx> (21 agosto 2017), laddove si afferma che «*la disciplina degli artt.2482-bis e 2482-ter c.c. trova piena applicazione anche nelle s.r.l. semplificate [...] con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000*».

³⁵³ F. PASQUARIELLO, *Le s.r.l. a capitale minimo*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag 21.

³⁵⁴ Su tale aspetto ci si concentrerà più in dettaglio nel prosieguo.

³⁵⁵ A. BARTOLACELLI, *La società a responsabilità limitata semplificata dopo la l. 99/2013*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag. 50.

ancora effettuati o la restituzione delle quote, mentre i soci di una s.r.l. semplificata avente un capitale esiguo vedrebbero venire meno tale opportunità³⁵⁶ risultando, in tal modo, penalizzati in quanto risorse che potrebbero essere efficacemente destinate a progetti maggiormente redditizi rimarrebbero imprigionate in società. Difatti, le ragioni che portano all'adozione di una siffatta delibera – le quali, tra l'altro, non è necessario esplicitare nella stessa³⁵⁷ – sono essenzialmente dovute al *surplus* del capitale sociale rispetto alle intenzioni e alle opportunità di investimento della società. Fattispecie, quest'ultima, che può benissimo verificarsi anche in una società avente un capitale esiguo.

La questione relativa al valore da attribuire alla soglia di 10 mila euro e, più in generale, all'importo del capitale sociale minimo, si pone, altresì, nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite. L'opinione maggioritaria ritiene che alla società a responsabilità limitata semplificata «*si applica [...] anche la disciplina sulla riduzione del capitale per perdite, negli stessi termini e sugli stessi presupposti di cui agli artt. 2482-bis ss. c.c., giusta il richiamo operato dall'art. 2463-bis, comma 5, c.c. [...] e l'assenza di elementi di incompatibilità, che possano indirizzare verso la soluzione contraria*»³⁵⁸. La posizione assunta dal Consiglio Notarile di Milano risulta essere la medesima³⁵⁹. Come già accennato, infatti, seppure l'applicazione di tale disciplina possa portare a situazioni assurde – quale l'immediata riduzione del «*patrimonio netto ad un ammontare inferiore ai due terzi del capitale e al minimo legale del capitale sociale*»³⁶⁰ in fase di costituzione per effetto di spese non capitalizzabili e non imputabili direttamente al patrimonio dei soci –, sostiene fermamente come «*non si può da questo solo fatto dedurre che l'insieme dei principi posti a tutela del capitale sociale sia incompatibile con i nuovi sotto-tipi introdotti dal legislatore*». E a ciò

³⁵⁶ Ovviamente, visto l'obbligo di integrale versamento al momento della costituzione, la società a responsabilità limitata semplificata potrebbe unicamente deliberare la restituzione delle quote già pagate dai soci.

³⁵⁷ A differenza di quanto accade nella disciplina della società per azioni.

³⁵⁸ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1122-1123. Ciò, secondo l'autore, sarebbe diretta conseguenza della mancata previsione di regole *ad hoc* dirette a controbilanciare il ridotto ammontare del capitale sociale, le quali, come accennato, risultano essere presenti in altri ordinamenti, *in primis* quello tedesco.

³⁵⁹ Si veda la Massima n. 131, *La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto*(art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012), Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/131.aspx> (21 agosto 2017).

³⁶⁰ Questa è, ad esempio, la tesi sostenuta da P. REVIGLIONE, *La società a responsabilità limitata semplificata*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova: Cedam, 2012, pag. 653-654. Si veda precedentemente nel testo.

aggiunge che, nelle società cooperative – le quali sono di per sé prive di un capitale sociale minimo –, è prevista quale causa di scioglimento della società la totale perdita del capitale sociale. Quest’ultimo, come visto, non può considerarsi eliminato nemmeno nella società a responsabilità limitata semplificata e, conseguentemente, la disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite non può non trovare applicazione.

Vi è, in ogni caso, chi sostiene che *«nel momento in cui si ritenga ancora pienamente operativo il richiamo al capitale minimo di diecimila euro, pare non potrà più darsi l’applicazione dell’art. 2482 bis c.c., configurando ogni ipotesi di perdita che intacchi il capitale per un ammontare superiore ad un terzo dello stesso una riduzione al disotto del minimo legale (di diecimila euro), disciplinata direttamente dal successivo art. 2482 ter c.c.»*³⁶¹. Tuttavia, questa pare una tesi da non condividere, da un lato perché sembra preferibile ritenere l’individuazione del limite di capitale per la s.r.l. semplificata in 1 euro e, dall’altro, in quanto *«la ridotta rilevanza pratica della regola della riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite superiori a un terzo – in tutti i casi in cui capitale sia di 1 euro o poco più – non fa venir meno la sua applicabilità e i suoi effetti»*³⁶². Per la s.r.l. semplificata, dunque, come già accennato, per quanto riguarda *«il concetto di ‘perdita rilevante’ (e cioè, a seconda dei casi, oltre il terzo o sotto il ‘minimo di legge’) [...], si deve semplicemente partire dal presupposto che si tratta di società con capitale compreso tra 1 e 9.999 euro»*³⁶³ e, quale diretta conseguenza di ciò, la compatibilità della disciplina in tema di riduzione del capitale sociale risulta piena, seppur avendo a riferimento non la soglia di 10 mila euro ma, bensì, l’unità di euro.

Non pare ritenersi ammissibile, quindi, la tesi dell’esclusione, per la società a responsabilità limitata semplificata, non solo della disciplina della riduzione “reale” del capitale sociale, ma altresì di quella relativa alla riduzione del capitale sociale per perdite. E ciò in quanto *«non sembra si possa ritenere che la funzione del capitale in queste s.r.l. a capitalizzazione ridotta possa essere degradata a quella di mera quantificazione dei conferimenti iniziali, in quanto*

³⁶¹ A. BARTOLACELLI, *La società a responsabilità limitata semplificata dopo la l. 99/2013*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag. 50.

³⁶² Massima n. 131, *La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto*(art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012), Consiglio Notarile di Milano, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/131.aspx> (21 agosto 2017).

³⁶³ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1081. Analogamente si esprimono A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1318.

tale conclusione è incompatibile con la responsabilità limitata dei soci»³⁶⁴. Una simile impostazione porterebbe, infatti, a una completa eliminazione del concetto di capitale sociale: ma ciò non risulta coerente con il quadro dipinto dal legislatore, il quale sembra «abbia voluto fermarsi un passo prima della scelta più radicale e cioè quella dell'abolizione della necessità di un capitale sociale e abbia comunque voluto mantenerne in pieno l'applicabilità della disciplina»³⁶⁵.

Un'altra questione che risulta di fondamentale importanza e che ha suscitato notevole fermento in dottrina riguarda l'ammissibilità o meno dell'operazione di *downgrade* (o di trasformazione, nel caso l'ente trasformando sia rappresentato da una tipologia differente rispetto alla s.r.l. oppure sia un ente diverso dalle società) avente quale forma societaria di approdo la s.r.l. semplificata. Ciò implica, naturalmente, l'effettuazione di un ragionamento in merito alla disciplina della riduzione del capitale sociale nella società a responsabilità limitata "ordinaria" e, in particolar modo, un giudizio di ammissibilità (o meno) sulla liceità di un'operazione volta all'abbattimento del "pavimento" rappresentato dalla soglia minima di capitale sociale fissata in 10 mila euro. Ci si deve, quindi, interrogare sulle possibili conseguenze: ritenere concepibile lo sfioramento verso il basso del limite minimo di capitale del tipo s.r.l. implicherebbe, infatti, ammettere la possibilità, per la società, di continuare a operare sul mercato con un capitale sociale inferiore nella forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata mentre, in caso contrario, dovrebbe vedersi applicata la disciplina che dispone, laddove il capitale risulti diminuito a un ammontare inferiore a 10 mila euro e l'assemblea dei soci non proceda a ripianare la perdita riportando il capitale sociale almeno al suo minimo legale, lo scioglimento della società o la trasformazione in società di persone.

Il tema è, senza dubbio, delicato e va risolto, aderendo all'opinione prevalente fra i commentatori, nel senso di ritenere inaccettabile una evoluzione regressiva avente come meta la società a responsabilità limitata semplificata³⁶⁶. Si afferma, infatti, come «resta invece

³⁶⁴ A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1318. Dello stesso avviso anche A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1081.

³⁶⁵ M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 80.

³⁶⁶ La questione non risulta limitata all'operazione di *downgrade* summenzionata ma si trova a coinvolgere tutte le tipologie sociali. A riguardo, un particolare profilo che merita di essere affrontato, anche alla luce delle problematiche operative che esso si trova a suscitare, è rappresentato dalla trasformazione in s.r.l. semplificata da parte delle società di persone. Difatti, «*dovendosi procedere alla determinazione del capitale mediante la stima di cui all'art. 2500-ter c.c. [si può] pertanto profilare [...] una incompatibilità di tale meccanismo di formazione del capitale con il divieto di conferimenti in natura*» (così M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale*

senz'altro inammissibile il traghettamento di una s.r.l. ordinaria verso la variante della società semplificata, la quale è ancor più marcatamente caratterizzata come forma di start-up (lo prova la standardizzazione dell'atto fondativo), irrecuperabile per iniziative già in essere»³⁶⁷. E la funzione di *start up* attribuita alla s.r.l. semplificata – che, si rammenta, è diretta conseguenza dell'espressa intenzione del legislatore di prevedere agevolazioni volte a incoraggiare la venuta a esistenza di nuove imprese e non, si noti, di rendere meno onerosa la capitalizzazione della società in generale – porta ad affermare come debba «negarsi la possibilità di 'passare' da una s.r.l. a una [...] s.r.l.s. Infatti in tal modo si consentirebbe l'accesso al 'beneficio' del capitale ridotto in una fattispecie diversa da quella della costituzione ex novo della società – e così dell'avvio di una nuova impresa»³⁶⁸. Il risultato logico di tale impostazione porta, dunque, a «rendere inammissibile [...] la liceità di una delibera ex art. 2482 bis o ter che si limiti a prendere atto di una perdita che abbia intaccato il capitale sociale minimo e che, tramite trasformazione o meno, riduca il capitale al di sotto di tale soglia modificando la denominazione sociale in [...] s.r.l.s., ovvero azzeri il capitale, copra le perdite, e deliberi un aumento di capitale inferiore a 10.000 euro»³⁶⁹.

ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1110). Un tema delicato che è diretta conseguenza della severa disciplina del capitale sociale delle società di capitali e che porta a chiedersi «se dal divieto dei conferimenti in natura debba inferirsi un principio generale di necessaria composizione monetaria del capitale, nel momento in cui questo viene comunque formato e imputato alla s.r.l. minore, e dunque anche in sede di trasformazione» (così M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1111, nota 23). D'altro canto, una simile problematica interpretativa è lungi dal non profilarsi, altresì, in merito al tema di cui, nel testo, si va discorrendo ovvero l'evoluzione regressiva da s.r.l. "ordinaria" o, ad esempio, la trasformazione da s.p.a. Vero è che, in tali situazioni, non si pone il problema della stima dei conferimenti in natura ma, tuttavia, permane la questione in merito alla formazione del capitale di una s.r.l. semplificata attraverso mezzi diversi dal denaro contante. La questione, d'altronde, non coinvolge unicamente le operazioni straordinarie – e, in particolare, la trasformazione societaria – essendo che la medesima si pone, come si è avuto modo di vedere, anche in sede di aumento gratuito del capitale sociale, laddove la s.r.l. semplificata lo mantenga al di sotto della soglia di 10 mila euro.

In ogni caso, qualsiasi sia la soluzione che si possa prospettare in merito alla problematica appena delineata, l'opinione maggioritaria che si è formata in seno agli operatori giuridici e ai commentatori è quella che sostiene l'incapacità, da parte della s.r.l. semplificata, a fungere quale figura societaria di arrivo per iniziative già poste in essere e ciò, alla luce di quel compito di *start up* che qualifica – sulla base dell'intento del legislatore – tale variante societaria.

³⁶⁷ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1108. Lo stesso autore nega, d'altronde, in maniera analoga il "passaggio" dalla variante "a capitale marginale" alla s.r.l. semplificata.

³⁶⁸ M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 1, pag. 71.

³⁶⁹ *Ibidem*

D'altro lato, tuttavia, altra parte della dottrina si trova ad ammettere, invece, la riduzione del capitale sociale – sia reale (*ex art. 2482 c.c.*) che per perdite (*ex art. 2482 bis e 2482 ter c.c.*) – da parte di una società a responsabilità limitata “ordinaria” (ma anche da parte di altra tipologia societaria) al di sotto del limite legale di 10 mila euro, consentendo così l'evoluzione regressiva verso la società a responsabilità limitata semplificata. All'assegnazione a quest'ultima di una mera funzione di *start up* destinata a operare unicamente nella fase genetica della società si obietta, da un lato, come «*solo le agevolazioni fiscali e notarili, peraltro non applicabili al caso di specie, siano ascrivibili all'intento di agevolare la fase di start-up [...]. Ma, soprattutto, non sono previsti termini di durata delle semplificazioni organizzative proprie sia della Srls che della Srlci, le quali possono, dunque, continuare sine die ad operare con un capitale inferiore ad euro 10.000, a differenza di quanto previsto da altre legislazioni europee, donde la conclusione che tali forme organizzative non possono considerarsi esclusivamente proprie della fase di start-up dell'impresa*»³⁷⁰. La mancata applicazione delle concessioni a fini agevolativi a una siffatta operazione, da un lato, e l'assenza di qualsiasi disposizione in materia di durata della società, dall'altro, sono posti, dunque, a sostegno dell'ammissibilità del transito verso la forma della società a responsabilità limitata semplificata. Tali aspetti, che in sé risulterebbero indubitabili, potrebbero, dunque, portare a ragionare in merito all'impiego della formula semplificata non solo come una variante societaria utilizzabile meramente in fase costitutiva ma, altresì, quale organizzazione usufruibile da parte di iniziative imprenditoriali in corso di svolgimento.

Vero è, infatti, che nessuna espressa previsione di esonero è stata inserita nell'ordinamento³⁷¹ e, conseguentemente, non risulta esservi alcun argomento definitivo e imprescindibile su cui basare la tesi di ammissibilità (o meno) dall'effettuazione dell'operazione di cui si va

³⁷⁰ F. MAGLIULO, *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (15 agosto 2017). Lo stesso autore, tra l'altro, porta, quale rinforzo alla sua interpretazione, la circostanza secondo la quale «*le Srls possono continuare ad operare con tale capitale senza l'obbligo di costituire la riserva legale in modo 'potenziato' di cui all'art. 2463, quinto comma, c.c.*». Come visto, tuttavia, questa non risulta essere la posizione rivelatasi prevalente in dottrina.

³⁷¹ Si veda, a tal proposito, la Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012, pag. 30, laddove afferma che «*una volta che l'ordinamento consente la creazione di queste figure societarie come modelli societari non transitorie ma stabili non sembra di poter riscontrare principi inderogabili che vietino questa operazione*». E taluno sostiene, a riguardo, che «*sarebbe stato ragionevole attendersi che il legislatore avesse introdotto un espresso divieto, se avesse voluto impedire l'operazione in oggetto*» (così F. MAGLIULO, *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (15 agosto 2017)).

discorrendo. In questo senso, «*dalla normativa in materia, non sembra emergere, né esplicitamente, né implicitamente, un divieto di evoluzione ‘regressiva’*»³⁷².

Bisogna, tuttavia, ribadire come la parte predominante dei commentatori si trovi a sottolineare l’adoperabilità del sottotipo s.r.l.s. unicamente in fase costitutiva. D’altro canto, non si può non sottolineare – e tale operazione, ad esempio, è compiuta, tra l’altro, dallo stesso autore che sostiene l’ammissibilità di tale operazione – come «*è ragionevole supporre che nella prassi si ricorra all’operazione in esame laddove il tipo di arrivo sia, piuttosto che una SRLS, una SRLCR, per la quale non sussiste a priori alcuna necessità di adeguarsi ad uno statuto standard né in conseguenza sono prescritte agevolazioni fiscali e/o relative agli onorari notarili*»³⁷³. D’altronde, una volta esauritasi la fase genetica dell’ente «*l’unico beneficio ricavabile è, infatti, quello della riduzione del limite minimo del capitale, per ottenere il quale, tuttavia, la legge reputa, come detto, sufficiente la sussistenza delle ‘condizioni’ che caratterizzano la disciplina della società a responsabilità limitata a capitale ridotto: non avendo allora senso affrontare il ‘costo’, aggiuntivo, derivante dall’esigenza di ottemperare alle ulteriori condizioni previste dalla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, quando ormai non ci si può più giovare dello specifico, ed ulteriore, beneficio ad esse ricollegato, vale a dire appunto della riduzione delle spese di costituzione*»³⁷⁴.

Un’operazione, dunque, quella del *downgrade* avente come forma di arrivo la variante semplificata della società a responsabilità limitata “ordinaria”, che, parimenti all’evoluzione

³⁷² A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1081. Dello stesso avviso, A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e la s.r.l. a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1318.

³⁷³ F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione delle nuove srl*, in *Riv. Not.*, 2012, 6, pag. 1442. Dello stesso avviso risulta essere, altresì, anche A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1081, laddove afferma «*che dunque una s.r.l. ‘ordinaria’ possa evolvere verso una s.r.l.s. (evidentemente agendo sulla denominazione sociale e adottando il ‘modello standard’) non pare da escludere (anche se è evidentemente molto più plausibile che si verifichi il caso del ‘passaggio’ di una s.r.l. ‘ordinaria’ con capitale superiore ai 10mila euro in una s.r.l. ‘ordinaria’ con capitale inferiore ai 10mila euro)*». In senso analogo anche A. BUSANI – C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e la s.r.l. a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, pag. 1318. E, come visto, la medesima soluzione va adottata non solo con riferimento alla s.r.l. “ordinaria” ma, altresì, qualora la forma di partenza sia rappresentata da altre tipologie sociali. Si afferma, infatti, come nel «*caso di una società già esistente (in ipotesi una s.n.c.) che si trasformi in s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro e che adotti ‘volontariamente’ lo statuto standard [...] appare più corretto qualificare la società risultante dalla trasformazione come s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro*» (così D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 39).

³⁷⁴ G. FERRI JR., *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d’impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014, pag. 1735.

da società personale verso tale sottotipo, non risulta essere supportata da motivazioni razionali³⁷⁵ (e ciò, sia da un punto di vista prettamente economico sia sotto il profilo relativo all'organizzazione interna della società) stante il fatto che, laddove una simile operazione fosse concessa – del che si dubita fortemente – i soci della società/ente di partenza troverebbero maggiori ragioni nell'evoluzione verso la variante “a capitale marginale”. Conseguentemente, un'evoluzione regressiva verso quest'ultima risulterebbe maggiormente idonea sebbene anch'essa risulti essere oggetto di discussione in merito alla sua ammissibilità. Il tema risulta delicato e la dottrina non pare, tutt'oggi, attestata su una posizione univoca e condivisa in merito alla legittimità, da parte della s.r.l. “ordinaria”, di una evoluzione regressiva verso la variante “a capitale marginale”. Circa l'ammissibilità di un'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale avente la finalità di abbattere quest'ultimo fino a farlo assestare al di sotto della fatidica soglia di 10 mila euro, si afferma che *«se una s.r.l. con capitale inferiore ai 10 mila euro si può 'avere' in sede di costituzione, pare non si possa impedire di giungere a questo risultato 'partendo' da un s.r.l. 'ordinaria' e riducendone il valore nominale del capitale sociale a un ammontare compreso tra 1 e 9.999,99 euro: è chiaro che, in tal caso, nella deliberazione con la quale si dispone la riduzione del capitale sociale, occorrerebbe esplicitare che tale riduzione di capitale viene effettuata in funzione*

³⁷⁵ D'altro canto, qualora i soci volessero utilizzare il modello *standard* potrebbero benissimo raggiungere il medesimo risultato addivenendo a una trasformazione della loro società in una s.r.l. “ordinaria” – anche a capitale marginale – stante la piena compatibilità di tale disciplina con quella della s.r.l. semplificata. Invero, l'unica motivazione che potrebbe spingere i soci ad autolimitare la propria autonomia negoziale è quella di consentire unicamente a persone fisiche l'entrata nella compagine societaria. Si veda F. MAGLIULO, *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (9 agosto 2017), laddove afferma che *«il ricorso alla Srls, in ipotesi di assunzione di tale forma sociale da parte di una preesistente società, può, dunque, avere un senso solo laddove i soci intendano: -evitare il futuro ingresso in società di persone giuridiche; -evitare la necessità che la riserva legale sia potenziata, in conformità a quanto disposto dall'art. 2463, quinto comma, c.c., atteso che tale obbligo non pare sussistere per le Srls»*. Ma, a riguardo di quest'ultimo aspetto, come si è visto, l'opinione prevalente è indirizzata verso l'automatica applicabilità della speciale disciplina prevista per la riserva legale anche alla variante semplificata. Con riferimento, invece, all'esclusiva natura di persone fisiche da parte dei soci della s.r.l. semplificata merita di essere menzionata la recente presa di posizione da parte del MISE (si veda Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI-Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali, prot. n. 39365, 15 febbraio 2016, pag. 2, disponibile online su http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/ANCONA_2016.pdf (15 agosto 2017), il quale ha sì affermato *«che l'atto di cessione di quote sociali di s.r.l.s. a soggetto diverso da persona fisica è consentito in quanto il divieto contenuto nel comma 1 dell'art. 2463-bis, riguarda la sola fase di costituzione della società»* ma esso non può trovare applicazione mantenendo la veste semplificata. Infatti, *«l'ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere a quella srl le caratteristiche di srl semplificata»* e *«pertanto la società perde lo status particolare di srls ed assume quello di srl 'ordinaria' cd a capitale esiguo»* per la quale è richiesto, come visto, il mutamento della denominazione sociale.

della continuità aziendale e che, quindi, non si tratterebbe di una riduzione ‘liquidatoria’ quale altrimenti sarebbe per effetto dell’art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. (norma che dovrebbe pertanto intendersi resa implicitamente derogabile per effetto dell’introdotta possibilità di costituire una s.r.l. con capitale con valore nominale inferiore a 10 mila euro)»³⁷⁶.

Tuttavia, laddove si considerasse la società a responsabilità limitata “a capitale marginale” una formula societaria volta allo *start up*, tale affermazione cadrebbe nel vuoto e un siffatto passaggio societario non risulterebbe ammissibile. Di tale avviso risulta essere, infatti, altra parte della dottrina, la quale, tuttavia, pur sostenendo questa interpretazione, non può esimersi dal dichiarare come «il rispetto dell’autonomia privata (proprio in questo modello centrale) e la logica della compresenza di società con capitali diversi parrebbero orientare nella direzione opposta»³⁷⁷. D’altro canto, come visto per la società semplificata, non si ravvisano espresse disposizioni legislative nel senso di una inammissibilità di una simile operazione supportata, altresì, dal fatto che la «‘forzosa patrimonializzazione progressiva’ [...] agisce sul patrimonio netto e non sul capitale»³⁷⁸, potendo, quest’ultimo, «rimanere posizionato tra 1 e 9.999,99 euro per l’intera durata della società, senza mai dover evolvere»³⁷⁹. Se non vi è, dunque, alcun obbligo di incremento del capitale in seno alla s.r.l. “a capitale marginale”, l’obbligo di formazione accelerata della riserva legale, di per sé, sembrerebbe porre «un più stringente vincolo alla realizzabilità dell’operazione anche al di sotto della soglia dei diecimila euro»³⁸⁰ da parte della s.r.l. “ordinaria”. Da ciò deriverebbe, dunque, stante l’indisponibilità della riserva legale, «l’illegittimità di un rimborso ai soci dei conferimenti già destinati, per la via di una riduzione del capitale, al di sotto della medesima soglia»³⁸¹. La soluzione cui si giunge non è, però, indiscussa visto che la disciplina della riserva legale, sebbene volta a favorire la patrimonializzazione della società – sia nella s.r.l. “ordinaria” che

³⁷⁶ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1082.

³⁷⁷ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1108.

³⁷⁸ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, pag. 1083.

³⁷⁹ *Ibidem*

³⁸⁰ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) “quasi a-capitalizzate”: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 759.

³⁸¹ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) “quasi a-capitalizzate”: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 760.

in quella “a capitale marginale” – , non ostacola, di per sé, la riduzione del capitale sociale³⁸². Tuttavia, le differenti modalità di determinazione della riserva – nelle due varianti – potrebbero portare a reputare inammissibile lo sfioramento della soglia di 10 mila euro.

La disciplina, dunque, per come risulta formulata, non consente di arrivare a una conclusione definitiva per la soluzione della questione, che si mantiene inalterata, altresì, laddove si discuta della riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite *ex art. 2482 ter c.c.*, la cui «*correggibilità in via ermeneutica non è affatto esclusa*»³⁸³. Le argomentazioni sono le medesime appena affrontate per la riduzione volontaria del capitale sociale e la dottrina sembra, a riguardo, parimenti frammentata. Tuttavia, «*non è facile negare la riducibilità anche al di sotto del limite dei diecimila Euro del capitale di una s.r.l. o s.p.a., assottigliatosi per perdite, senza necessità di appodare ai modelli delle società di persone*»³⁸⁴. Peraltro, «*i due profili – quello della riduzione reale e quello della riduzione nominale – sono collegati e difficilmente, sebbene non sia da escludere a priori, possono ricevere risposte differenziate*»³⁸⁵.

I sostenitori della tesi dell'ammissibilità e della liceità dell'operazione di *downgrade* ammettono, dunque, la possibilità, per una società a responsabilità limitata “ordinaria” di procedere alla riduzione del capitale sociale – sia volontaria che per perdite – al di sotto della soglia dei 10 mila euro. Tale impostazione è dovuta alla considerazione che l'applicazione della disciplina del capitale sociale prevista in tema di s.r.l. “ordinaria”³⁸⁶ è frutto, come già

³⁸² Si veda D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 19, laddove si afferma che «*la disciplina della riserva legale [...] non vieta di ridurre il capitale attraverso effettiva diminuzione del capitale sociale*»; M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) “quasi a-capitalizzate”: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 760, laddove afferma che «*l'obbligo di accantonamento in esame non si differenzia, se non quantitativamente, da quello generale previsto dall'art. 2430, il quale non impedisce la riduzione del capitale (a prescindere dall'entità raggiunta dalla riserva legale, cioè, si può agire sul capitale, cosicché il vincolo di intangibilità risulta più forte per la prima – invero intangibile –, che per il secondo, modificabile sebbene con le cautele ben note)*».

³⁸³ M. CIAN, *Le società di capitali (a r.l.) “quasi a-capitalizzate”: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, 4, pag. 761.

³⁸⁴ *Ibidem*

³⁸⁵ *Ibidem*

³⁸⁶ Rispettivamente gli art. 2482 e 2482 *ter c.c.*, i quali fanno espresso riferimento alla soglia di capitale minimo di 10 mila euro. Il problema non si pone nel caso previsto dall'art. 2482 *bis c.c.*, in quanto la società, qualora abbia perdite superiori al terzo del capitale sociale ma, in conseguenza di queste ultime, conservi integra la consistenza patrimoniale minima prevista dalla legge, se volesse assumere la forma semplificata o “a capitale marginale” – se ritenuto possibile – dovrebbe ridurre volontariamente il capitale sociale e rientrerebbe, dunque, nell'ambito di applicazione dell'art. 2482 *c.c.*

affermato, di un «difetto di coordinamento in cui è incorso il legislatore»³⁸⁷. Vero è, infatti, «che la circostanza che sul mercato siano ammesse società originariamente dotate di risorse scarse parrebbe risultare incongruente con la volontà di estromettere dal mercato stesso, per converso, quelle le cui risorse siano successivamente diminuite»³⁸⁸. Tuttavia, ciò risulta essere diretta conseguenza del mantenimento, da parte del legislatore, del riferimento alla soglia di 10 mila euro per la s.r.l. “ordinaria” e, d’altronde, l’agevolazione concessa alle varianti minori in tema di capitale sociale non giustifica, in alcun modo, «la permanenza in vita di iniziative originariamente più ambiziose e rivelatesi infauste»³⁸⁹.

Per tutte le motivazioni addotte in precedenza, dunque, un’operazione di *downgrade* avente come punto di destinazione la forma della società a responsabilità limitata semplificata – sebbene, come visto, il legislatore non abbia espressamente disposto l’illegittimità di un simile comportamento – non risulterebbe ammissibile, ritenendo preferibile intendere il dato normativo come espressivo della volontà di fornire alla società a responsabilità limitata semplificata un ruolo di *start up* non essendo, conseguentemente, consentito, da parte di formule societarie maggiormente progredite, lo sfioramento verso il basso del parametro di 10 mila euro, il quale rappresenterebbe, dunque, un limite invalicabile. Una conclusione, quest’ultima, che, come visto, potrebbe mutare, anche per la maggiore logicità di una siffatta soluzione, laddove il modello di approdo fosse rappresentato dalla società a responsabilità limitata “a capitale marginale”.

³⁸⁷ F. MAGLIULO, *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (15 agosto 2017).

³⁸⁸ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, 6, pag. 1107.

³⁸⁹ *Ibidem*. Dello stesso avviso risulta essere F. PASQUARIELLO, *Le s.r.l. a capitale minimo*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017, pag. 21, laddove afferma «che il favor della legge per l’avvio di nuove imprese con capitale sociale minimale sarebbe mal riposto se riferito ad attività che, già regolarmente principiata, ha tuttavia dimostrato scarsa riuscita e possibilità di sopravvivenza, sicché si rischierebbe di tradire la ratio degli interventi riformatori, se si concedesse l’accesso al ‘beneficio’ del capitale minimo ad imprese che non siano di nuova costituzione».

Conclusione

Il legislatore italiano, come risposta alla *Private Limited Company* britannica e con il dichiarato intento di promuovere l'occupazione giovanile e agevolare l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, si è trovato a disciplinare, sebbene con una reazione forse un po' tardiva rispetto agli altri ordinamenti dell'Europa continentale, le società "quasi a-capitalizzate". L'evoluzione normativa di cui esse sono state oggetto, tuttavia, ha scontato numerosi interventi che si sono caratterizzati per una scarsa visione complessiva e per numerose problematiche che quest'ultima ha comportato. La previsione, in *primis*, della società a responsabilità limitata semplificata, con una disciplina profondamente modificata già in sede di conversione del decreto legge e, successivamente, della società a responsabilità limitata "a capitale ridotto", dimostrano, di per sé, la confusa e intricata opera del legislatore. Come se non bastasse, la successiva (e ritardataria) comparsa del modello *standard* di atto costitutivo della s.r.l. semplificata, l'abolizione della società "a capitale ridotto" e la previsione, all'interno della disciplina della s.r.l., della possibilità di costituire quest'ultima con un capitale inferiore alla soglia di 10 mila euro (all'interno della quale la variante soppressa è stata ricondotta), unitamente alle modifiche inerenti la s.r.l.s. in tal sede adottate, testimoniano, ancora una volta, la mancanza di una riforma organica o, comunque, di una maggiore attenzione da parte del legislatore – soprattutto in relazione alla compatibilità delle disposizioni recentemente introdotte con quelle già presenti nel sistema – che tale materia sicuramente avrebbe meritato. Ma così non è stato e qualsiasi tentativo adottato per fare un po' di chiarezza è stato lungi dall'aver raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva.

Le problematiche interpretative e applicative sono, dunque, numerose e si pongono, già dal principio, laddove si cerchi di individuare la posizione tipologica della società a responsabilità limitata semplificata all'interno dell'ordinamento giuridico e, inoltre, ove si esaminino le caratteristiche essenziali della stessa: l'aderenza dell'atto costitutivo allo *standard* disposto dal legislatore e l'esiguità del capitale sociale minimo.

Da un lato si pone il problema, ampiamente dibattuto in dottrina, in merito alla possibile derogabilità del modello *standard* nella fase successiva a quella della costituzione della società, che nemmeno l'esperto intervento regolamentare è riuscito a chiarire. Dilemma che va risolto, alla luce di quanto precede, ferma la assoluta inderogabilità dello stesso in fase genetica, nel senso della sua derogabilità durante la vita della società, ammissibile però solamente laddove la delibera di modificazione dell'atto costitutivo *standard* venga affiancata da una espressa previsione di mutamento della denominazione sociale, attuabile attraverso la rimozione dell'aggettivo "semplificata", facendo approdare, conseguentemente, la compagine

sociale verso il modello della società a responsabilità limitata “a capitale marginale” ovvero, laddove il mutamento del *nomen iuris* venga accompagnato da una delibera di aumento del capitale sociale da parte dell’assemblea dei soci che porti lo stesso a un importo non inferiore alla soglia di 10 mila euro, verso la s.r.l. “ordinaria” o verso altra tipologia sociale. È solo in quest’ultimo caso, inoltre, che la società si trova nella necessità di adottare una espressa deliberazione di trasformazione *ex art. 2498 ss. c.c.* Ciò è diretta conseguenza dell’orientamento prevalente venutosi a creare in dottrina, il quale porta a concludere come la società a responsabilità limitata semplificata non rappresenti un autonomo tipo sociale e che, dunque, il “passaggio” verso le altre varianti della s.r.l. non sconti l’applicazione di detta disciplina.

Dall’altro, ci si pone la questione in merito alla permanenza (o meno) dell’istituto del capitale sociale nel nostro sistema giuridico in virtù dell’esiguità dello stesso per le società *nummo uno*. E, come visto, la soluzione prevalente risulta – alla luce dell’espressa previsione legislativa che sancisce nell’unità di euro il limite cui queste società devono fare riferimento – quella di mantenere la rilevanza del capitale sociale. Una pregnanza che viene poi in rilievo laddove si esaminino, da un lato, l’attuabilità delle operazioni sul capitale sociale e, dall’altro, quale conseguenza di ciò, il legame esistente fra la società a responsabilità limitata semplificata, le altre varianti interne al tipo s.r.l. e le tipologie sociali differenti da quest’ultima.

Per quanto concerne le prime, esse affondano le proprie radici interamente nella disciplina già prevista per la società a responsabilità limitata “ordinaria” ponendosi, dunque, la problematica della compatibilità delle stesse con la specialità della s.r.l. “semplificata”. Le disposizioni in tema di aumento di capitale sociale si scontrano con la necessità che i conferimenti debbano essere rappresentati da denaro contante ed essere interamente versati al momento della costituzione della società. A tal proposito, si è visto come la dottrina prevalente ritenga maggiormente coerente con l’ottica della s.r.l. semplificata estendere l’applicazione dell’art. 2463 *bis* c.c. anche oltre la fase costitutiva della società. La disciplina della riduzione del capitale sociale, invece, fa sorgere la questione in merito al significato da assegnare al fatto che gli articoli che si occupano di tale aspetto continuino a fare espresso riferimento alla soglia minima di 10 mila euro. A tal riguardo, si è giunti alla conclusione che la società a responsabilità limitata semplificata, da un lato, possa legittimamente procedere a diminuire il capitale sociale qualora le risorse apportate in società si rivelino eccedenti rispetto alle concrete esigenze dell’attività imprenditoriale e che, dall’altro, anche in caso di perdite, tale operazione sia consentita, sebbene avendo come riferimento il limite minimo di 1 euro e non quello che la disciplina generale continua a richiamare.

Diretta conseguenza di tali conclusioni, come già affermato, risulta essere la mancata qualificazione del “passaggio” interno al tipo s.r.l. quale trasformazione in senso proprio. A tal proposito, l’*upgrade* verso la s.r.l. “ordinaria” o “a capitale marginale” risulta, senza dubbio, possibile, mentre l’ipotesi contraria (alla luce soprattutto della funzione di *start up* attribuita alla stessa ma, altresì, vista la necessaria adozione del modello *standard* di atto costitutivo) risulta di più difficile ammissibilità.

Alla luce di tutto quanto finora esposto, risulterebbe senz’altro opportuna una rivisitazione e una riorganizzazione della materia da parte del legislatore, sia per quanto riguarda il modello *standard* di atto costitutivo – il cui disposto risulta parzialmente superato a seguito dell’ultimo intervento normativo – sia per quanto concerne la compatibilità, in via generale, delle altre disposizioni previste per la s.r.l. “ordinaria”. Un siffatto intervento, quanto mai auspicabile, potrebbe risolvere, in via definitiva, i contrasti interpretativi – legati anche alle modalità di finanziamento dell’impresa e all’applicazione della riserva legale “a formazione accelerata” – e, in generale, tutte quelle controversie – delineate nelle pagine che precedono – che, a più di un lustro dalla comparsa nell’ordinamento della società a responsabilità limitata semplificata e nonostante tutti i provvedimenti legislativi adottati a riguardo, tutt’ora permangono.

Riferimenti bibliografici e sitografici

ATTANASIO F., *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Soc.*, 2012, n. 8-9

BARTOLACELLI A., *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *V Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "orizzonti del diritto commerciale"*, Roma 21-22 febbraio 2014, disponibile online su http://associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24002/bartolacelli_a.pdf (17 agosto 2017)

BARTOLACELLI A., *La società a responsabilità limitata semplificata dopo la l. 99/2013*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017

BARTOLACELLI A., *Nuove esperienze europee in tema di costituzione "semplificata" e "a basso costo" di società con responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2015, n. 2

BARTOLACELLI A., *Società chiusa e capitale minimo: tendenze europee*, in *Giur. Comm.*, 2014, n. 3

BENEDETTELLI M. V., *Sul trasferimento della sede sociale all'estero*, in *Riv. Soc.*, 2010, n. 6

BERNASCONI S., *Il caso Cartesio e la libertà di stabilimento delle società nell'Unione Europea*, in *Liuc Papers, Serie Impresa e Istituzioni*, 28 ottobre 2010, n. 236

BOGGIALI D. – RUOTOLO A., Studio n. 892-2013/I, *Le nuove S.r.l.*, Consiglio Nazionale del Notariato

BUSANI A. – BUSI C. A., *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, n. 12

BUSANI A., *Costituzione di Srl: no agli assegni bancari*, disponibile online su <https://notaioblog.org/2013/09/14/> (17 agosto 2017)

BUSANI A., *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, n. 10

BUSI C. A., *La nuova Srl semplificata*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n.*

1/2014), disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4204&mn=3> (9 agosto 2017)

CIAN M., DACCÒ A., *La società a responsabilità limitata. La società in accomandita per azioni*, in AA. VV., *Diritto Commerciale*, Volume II, M. Cian (a cura di), Torino: G. Giappichelli Editore, 2014

CIAN M., *Le società di capitali (a r.l.) "quasi a-capitalizzate": spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2014, n. 4

CIAN M., *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. Soc.*, 2012, n. 6

CINCOTTI C., *La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale*, in *Giur. Comm.*, 2007, n. 5

Circolare Assonime n. 29, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, 30 ottobre 2012

COGLIANDRO R. B. – DELLO RUSSO A., *Il notaio tra passato, presente e futuro*, in *Notariato*, 2015, n. 3

DE ANGELIS L., *Italia Oggi, Semplificate in esercizio solare – le semplificate possono evitare di gestire i bilanci a cavallo*, 28 gennaio 2014, disponibile online su <https://icpressroom.wordpress.com/2014/01/28/semplicate-in-esercizio-solare/> (4 settembre 2017)

DE LUCA N., *Riserve indisponibili, riserve indisponibili e incidenza delle perdite*, in *Riv. Soc.*, 2013, n. 2-3

DENOZZA F., *A che serve il capitale? (Piccole glosse a L. Enriques – J. R. Macey, Creditors Versus Capital Formation: The Case Against the European Legal Capital Rules)*, in *Giur. Comm.*, 2002, n. 5

DIAFERIA F., *art. 6 l. 383/2001: nuove disposizioni per la sottoscrizione del capitale sociale*, in *Soc.*, 2001, n. 12

ENRIQUES L. – MACEY J., *Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. Soc.*, 2002, n. 1

FERRI JR G., *La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Prime osservazioni*, in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di

- Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014
- GINEVRA E., *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, n. 2
- GIUSTI C. A., *Il capitale sociale nelle s.r.l.: attualità della regola ed evoluzione funzionale*, disponibile online su http://www.comparazioneDirittocivile.it/prova/files/giusti_capitale.pdf (14 agosto 2017)
- GUIDOTTI R. – PEDERZINI E., *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova: Cedam, 2012
- LAURINI G., *S.r.l. semplificata: storia di una prestazione gratuita*, in *Notariato*, 2013, n. 5
- MACRÌ E., *La s.r.l. semplificata e la s.r.l. con capitale inferiore al minimo legale: le recenti novità normative*, in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum* Pietro Abbadessa, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014
- MAGLIULO F., *L'assegnazione di partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento*, in *Notariato*, 2003, n. 6
- MAGLIULO F., *Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di Srl, Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014 (n. 1/2014)*, disponibile online su <http://elibrary.fondazioneNotariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=3> (15 agosto 2017)
- MAGLIULO F., *Trasformazione, fusione e scissione delle nuove srl*, in *Riv. Not.*, 2012, n. 6
- MARCELLO R. – REPACI A., *La prospettiva economica e finanziaria nelle s.r.l.s.: brevi considerazioni propositive*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma 31 marzo 2016
- MIOLA M., *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Riv. Soc.*, 2005, n. 6
- MUCCIARELLI F. M., *Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra ordinamenti societari*, in *Giur. Comm.*, 2000, n. 6

- OCCHILUPO R., *Srl ordinaria, Srl semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di Srl: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?*, in *Banca Impresa Società*, 2013, n. 3
- PASETTO S. – SORRENTINO G., *Srls: la derogabilità del modello standard forse sì, ma anche no*, in *Riv. dott. comm.*, 2013, n. 4
- PASQUARIELLO F., *Le s.r.l. a capitale minimo*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, appendice di aggiornamento 2016-2017
- PORTALE G. B., *La parabola del capitale sociale nella s.r.l. (dall'«importanza cuasi-sacramental» al ruolo di «ferro vecchio?»)*, *Riv. Soc.*, 2015, n. 5
- PORTALE G. B., *La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato*, in *Europa e Diritto Privato*, 2005, n. 1
- PORTALE G. B., *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. Soc.*, 2010, n. 6
- PRESTI G., *Le società a responsabilità limitata dopo la riforma: alcune evidenze empiriche* in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014
- RESCIGNO M., *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, n. 1
- RESCIO G. A., *Le s.r.l. con capitale ridotto (semplificate e non semplificate)*, in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 2, San Mauro Torinese (TO): Utet Giuridica, 2014
- REVIGLIONE P., *La società a responsabilità limitata semplificata*, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di) e F. Galgano (diretto da), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova: Cedam, 2012
- ROSSI E., *I chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato sui mezzi di pagamento da indicare nell'atto per il versamento dei centesimi*, in *Il Fisco*, 2013, n. 35, fascicolo n. 1
- SILVA M., *Questioni e soluzioni operative in tema di Srls*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio*

2014 (n. 1/2014) disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4207&mn=3> (20 agosto 2017)

SPOLIDORO M. S., *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. Soc.*, 2013, n. 6

TALICE P., *Sottocapitalizzazione e finanziamento nelle Srl*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014) disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4210&mn=3> (15 agosto 2017)

TRIMARCHI G. A. M., *Srl “One euro capital” (Oec) e Srl semplificate*, in *Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative. Atti dei Convegni di Firenze 18 ottobre 2013 e di Mestre 23 gennaio 2014* (n. 1/2014), disponibile online su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=42/4206&mn=3> (15 agosto 2017)

TRONCI L., *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, n. 1

VON DER LAAGE G. D., *La “Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)”: il nuovo modello di GmbH (s.r.l.) nella recente riforma tedesca*, in *Riv. Soc.*, 2011, n. 2-3

WEIGMANN R., *Commento alla sentenza EuGH, 30 settembre 2003-C-167/01 (Inspire Art) - Nota in materia di obblighi pubblicitari imposti dall’undicesima direttiva per il ravvicinamento dei diritti societari nazionali*, in *Giur. It.*, 2004, n. 2

Altri riferimenti bibliografici e sitografici

Banca dati *Bureau Van Dijk*, disponibile online su <https://aida.bvdinfo.com> (22 aprile 2017)

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, deliberazione n. 1058, *Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche*, 19 luglio 2005, disponibile online su <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/delibere-cicr/delibera-20050719-1058/D-1058-190705.pdf> (20 agosto 2017)

Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, Massima R.A.1, *Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale*, prima pubblicazione settembre 2012 – modificata e motivata nel settembre 2013,

disponibile *online* su <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017)

Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, Massima R.A.4, *Formalità per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata*, prima pubblicazione settembre 2012, disponibile *online* su <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017)

Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, Massima R.A.6, *Riserva legale nelle srl semplificate*, prima pubblicazione settembre 2014, disponibile *online* su <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-srl-semplificata.html> (21 agosto 2017)

Conclusioni dell'Avvocato generale Antonio La Pergola, presentate il 16 luglio 1998, disponibile *online* su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dbf366f9e1b5a34caea302e512d663ed9d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMa3b0?text=&docid=44011&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=70042> (8 agosto 2017)

Conclusioni dell'Avvocato generale Siegbert Alber, presentate il 30 gennaio 2003, disponibile *online* su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48014&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=923247> (8 agosto 2017)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Società a responsabilità limitata semplificata*, febbraio 2016, disponibile *online* su <http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/949> (17 agosto 2017)

Consiglio notarile di Milano, Massima n. 127, *Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)*, 5 marzo 2013, disponibile *online* su <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/127.aspx> (19 agosto 2017)

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 129, *Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. a capitale ridotto (art. 44 d.l.83/2012)*, 5 marzo 2013, disponibile *online* su <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/129.aspx> (14 agosto 2017)

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, *Ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/130.aspx> (21 agosto 2017)

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 131, *La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/131.aspx> (21 agosto 2017)

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, *Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)*, 5 marzo 2013, disponibile online su <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/132.aspx> (20 agosto 2017)

Fascicolo Iter DDL S. 2085, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, disponibile online su <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46060.pdf> (14 agosto 2017)

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, nota n. 121532.U, 17 settembre 2013, e nota n. 118972.U, 11 settembre 2013, disponibili online su http://www.pi.camcom.it/uploads/note_relative_all_atto_costitutivo_della_srl_semplicata.pdf (4 settembre 2017)

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI Registro delle imprese, prot. 0182223, 30 agosto 2012, disponibile online su <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Srlunder35.PDF> (14 agosto 2017)

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI-Registro delle imprese, Circolare n. 3657/C, prot. n. 33, 2 gennaio 2013, e Ministero della Giustizia, prot. N. 43644.U, 10 dicembre 2012, disponibili online su

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Srlsemplificata.pdf> (17 agosto 2017)

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI-Registro delle imprese, prot. n. 6404, 15 gennaio 2014, disponibile *online* su <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/parere6404-2014.pdf> (19 agosto 2017)

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI-Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali, prot. n. 39365, 15 febbraio 2016, disponibile *online* su http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/ANCONA_2016.pdf (15 agosto 2017)

Osservatorio sulla riforma del diritto societario, Massima Registro Imprese n. 10 «*Bollo Forfettario (MUI)*», disponibile *online* su http://www.consigionotarilemilano.it/documenti-comuni/prassi-registro-imprese/prassi_10.aspx (14 agosto 2017)

Relazione della VI Commissione Permanente (Finanze e Tesoro) al Senato della Repubblica (n. 373-A), comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2001, sul Disegno di Legge “Primi interventi per il rilancio dell’economia” comunicato alla Presidenza il 3 luglio 2001, disponibile *online* su <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00007990.pdf> (9 agosto 2017)

Relazione della VI Commissione Permanente (Finanze) alla Camera dei Deputati (n. 1456-A), presentata alla Presidenza il 5 ottobre 2001, sul Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio 2001, disponibile *online* su http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0008430.pdf (9 agosto 2017)

Relazione di accompagnamento al «*disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*», disponibile *online* su <https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/01/liberalizzazioneirelaz.pdf> (9 agosto 2017)

Relazione di accompagnamento al «*disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*», disponibile

online su http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0060880.pdf (14 agosto 2017)

Report of The High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Brussels 4 novembre 2002, disponibile online su http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf (14 agosto 2017)

Tuttocamere – Camera di Commercio – Diritti di segreteria – Tabella A – Note e commento – Gennaio 2013, *Importi dei diritti di segreteria per il registro delle imprese*, disponibile online su

<https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/CNS/CNS%20Apposita%20sezione.pdf> (14 agosto 2017)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 30 settembre 2003, c-167/01, disponibile online su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd5ee733787dc647fd9704a4d8aa90284c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPahb0?text=&docid=48634&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3298> (3 settembre 2017)

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 5 novembre 2002, C-208/00, disponibile online su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=47835&doclang=IT> (3 settembre 2017)

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 9 marzo 1999, c-212/97, disponibile online su <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30ddc40416ebf5e34919813c9b86de471be3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPaNr0?text=&docid=44462&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17885> (3 settembre 2017)